**DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50**

**Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE**

**sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti**

**pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori**

**dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,**

**nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di**

**contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)**

*(GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)*

Vigente al: 19-4-2016

PARTE I  
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI  
TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga

la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: "Deleghe al Governo

per l'attuazione per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante:

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

CONSIDERATO che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce che

il decreto di recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del codice

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento

di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili,

preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la

previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze

interpretative ed applicative;

CONSIDERATO, altresi', che la citata legge delega ha dato al

Governo la possibilita' di scegliere se adottare entro il 18 aprile

2016 il decreto legislativo per il recepimento delle predette

direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il

riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare,

entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;

VALUTATA l'opportunita' di procedere all'adozione di un unico

decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca

immediatamente nell'ordinamento un sistema di regolazione nella

materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente,

semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina

europea;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico

decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui

al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonche' quelle di cui

al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile

2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott.

Matteo Renzi, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il

Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 3 marzo 2016;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione

speciale del 21 marzo 2016;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 15 aprile 2016;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,

dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di

concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture,

lavori e opere, nonche' i concorsi pubblici di progettazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresi',

all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro,

sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da

amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti

comportino una delle seguenti attivita':

1) lavori di genio civile di cui all' allegato I;

2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi,

ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e

edifici destinati a funzioni pubbliche;

b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui

all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50

per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorche' tali appalti

siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici

che non sono amministrazioni aggiudicatrici;

d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando

essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le

opere pubbliche diventano di proprieta' dell'amministrazione

aggiudicatrice;

e)lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati,

titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo,

che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di

urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto

per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e

dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,

ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.

L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro

titolo abilitativo, puo' prevedere che, in relazione alla

realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a

richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di

richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita' tecnica ed

economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo

massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del

relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del

progetto di fattibilita' tecnica ed economica, indice una gara con le

modalita' previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto,

previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono

la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta

relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto

per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i

costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si

applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei

lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del

contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il

collaudo. Alle societa' con capitale pubblico anche non

maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno

ad oggetto della loro attivita' la realizzazione di lavori o opere,

ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere

collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la

disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di

interesse economico generale e in materia di societa' a

partecipazione pubblica. Alle medesime societa' e agli enti

aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi

dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della

parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si

applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei

lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del

contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni

di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle

disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse

gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in

nome e per conto di altri enti.

5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2,

lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del

soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto

salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le

sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo' essere erogato solo

dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte

del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e' svolta nel

rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice

costituisce causa di decadenza dal contributo.

6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati

nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei

contratti:

a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto

legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si

applica in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto.

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali

per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione

del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi

fondamentali del presente codice e delle procedure applicate

dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui

l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice

alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione

delle direttive generali di cui al presente comma, si applica

l'articolo 216, comma 28.

8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici

e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati

utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV)

adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e

del Consiglio.

Art. 2

(Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate

nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in

materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche'

nelle altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni

nelle materie di competenza ragionale ai sensi dell'articolo 117

della Costituzione.

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e

di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni

contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello

Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non

economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni,

unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

b) «autorita' governative centrali», le amministrazioni

aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici

loro succeduti;

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le

amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorita' governative

centrali;

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in

forma societaria, il cui elenco non tassativo e' contenuto

nell'allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse

generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalita' giuridica;

3) la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo

Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di

diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di

questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o

di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e'

designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri

organismi di diritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

1) parte II del presente codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che

svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne' imprese

pubbliche, esercitano una o piu' attivita' tra quelle di cui agli

articoli da 115 a 121 e operano in virtu' di diritti speciali o

esclusivi concessi loro dall'autorita' competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle

attivita' di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per

lo svolgimento di una di tali attivita', quali:

2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali,

gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni,

consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o piu' di tali

soggetti;

2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma

operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini

dell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui all'allegato II.

Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi

mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata

pubblicita' e in cui il conferimento di tali diritti si basi su

criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del

presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte IV, le

amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti

aggiudicatori di cui alla lettera e) nonche' i diversi soggetti

pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata parte

IV;

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti

all'osservanza delle disposizioni del presente codice;

h) «joint venture», l'associazione tra due o piu' enti, finalizzata

all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di

determinate intese di natura commerciale o finanziaria;

i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o

un ente aggiudicatore che forniscono attivita' di centralizzazione

delle committenze e, se del caso, attivita' di committenza

ausiliarie;

l) «attivita' di centralizzazione delle committenze», le attivita'

svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni

appaltanti;

2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro

per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attivita' di committenza ausiliarie», le attivita' che

consistono nella prestazione di supporto alle attivita' di

committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti

di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per

lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle

procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto

della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della

stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte

nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui

alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i

soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti

aggiudicatori di cui alla lettera g);

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente

pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa

qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza

personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse

economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23

luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori

o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

q) «concessionario», un operatore economico cui e' stata affidata o

aggiudicata una concessione;

r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un

partenariato pubblico privato;

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo

pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato

finalizzati a garantire lo svolgimento delle attivita' di committenza

da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni

aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente,

un'influenza dominante o perche' ne sono proprietarie, o perche' vi

hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che

disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e' presunta quando

le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente,

riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni

emesse dall'impresa;

3) possono designare piu' della meta' dei membri del consiglio di

amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o

fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante

scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di

affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante

presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza

personalita' giuridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano

consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli

25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e

successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il

predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende,

anche alternativamente, qualsiasi impresa:

1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o

indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare

un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore;

2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza

dominante di un'altra impresa in virtu' di rapporti di proprieta', di

partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come

definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6

maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno

meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni

di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43

milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50

occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non

superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che

hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di

bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un

invito o e' stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a

una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata

senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo

competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura

per l'aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato

un'offerta;

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di

concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di

forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere

dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui

valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e' pari o

superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino tra

i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore

stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e' inferiore alle

soglie di cui all'articolo 35;

gg) «settori ordinari»,i settori dei contratti pubblici, diversi da

quelli relativi a gas, energia termica, elettricita', acqua,

trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come

disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le

stazioni appaltanti;

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a

gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi

postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla

parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per

iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori

economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di

prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per

iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori

economici aventi per oggetto:

1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attivita' di cui

all'allegato I;

2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione

di un'opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera

corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione

aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza

determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che puo'

essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni

trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attivita' di costruzione,

demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia,

sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15

milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessita' in

relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e

componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano

difficolta' logistiche o particolari problematiche geotecniche,

idrauliche, geologiche e ambientali;

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per se'

esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia

quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di

genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di

presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria

naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da

aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di

un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione

sia tale da assicurarne funzionalita', fruibilita' e fattibilita'

indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui

all'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

nonche' di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti 13 marzo 2013, n. 42;

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o piu'

stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti economici, aventi per

oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla

lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o piu'

stazioni appaltanti e uno o piu' soggetti economici aventi per

oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o

l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di

prodotti. Un appalto di forniture puo' includere, a titolo

accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso

stipulato per iscritto in virtu' del quale una o piu' stazioni

appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori

economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il

diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto

accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario

del rischio operativo legato alla gestione delle opere;

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso

stipulato per iscritto in virtu' del quale una o piu' stazioni

appaltanti affidano a uno o piu' operatori economici la fornitura e

la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla

lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il

diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto

accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario

del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori

o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di

entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il

concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in

condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli

investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei

lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio

trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione

alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita

stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o

trascurabile;

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei

tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto,

all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e

al mancato completamento dell'opera;

bbb) «rischio di disponibilita'», il rischio legato alla capacita',

da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali

pattuite, sia per volume che per standard di qualita' previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di

domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il

rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire

alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura,

dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e

archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale,

paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del

paesaggio forestale agronomico, nonche' nel settore della messa in

sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed

idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,

selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o

senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a

titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o piu'

stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu' operatori economici per

un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento

dell'investimento o delle modalita' di finanziamento fissate, un

complesso di attivita' consistenti nella realizzazione,

trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in

cambio della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico, o

della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera

stessa, con assunzione di rischio secondo modalita' individuate nel

contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di

comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i

contenuti delle decisioni Eurostat;

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea

presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilita'

finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacita' del

progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di

generare un livello di redditivita' adeguato per il capitale

investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la capacita' del

progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il

rimborso del finanziamento;

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica

utilita'», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi

finanziari e l'esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilita'», il contratto mediante il quale

sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e

la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice

di un'opera di proprieta' privata destinata all'esercizio di un

pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa

a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di

assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilita'

dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal

contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la

risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o piu' stazioni

appaltanti e uno o piu' operatori economici, il cui scopo e' quello

di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante

un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se

del caso, le quantita' previste;

lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un'autorita'

competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o

disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati,

avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico

l'esercizio di un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla

capacita' di altri operatori economici di esercitare tale attivita';

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un'autorita'

competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o

disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati

avente l'effetto di riservare a due o piu' operatori economici

l'esercizio di un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla

capacita' di altri operatori economici di esercitare tale attivita';

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione

appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni

previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle

stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno

riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o

della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di

preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di

indizione di gara, l'avviso periodico indicativo o gli avvisi

sull'esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche

tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali

proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di

candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente

applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle

stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento

per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della

procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e

funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per

la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le

informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali

documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di

lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e

del lavoro come condizione per svolgere attivita' economiche in

appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e

agevolazioni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l'affidamento di

lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante

appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione;

l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni

operatore economico interessato puo' presentare un'offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali

ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui

possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici

invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal

presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le

stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti

e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto;

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella

quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi

a tale procedura, al fine di elaborare una o piu' soluzioni atte a

soddisfare le sue necessita' e sulla base della quale o delle quali i

candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte;

qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare a tale

procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni

informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento

delle procedure di cui al presente codice;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di

acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente,

le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato

soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta

la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i

criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di

negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori

alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via

telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non

richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli

strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23

dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente,

da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando

gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del

confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel

caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che

richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli

strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso

in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del

confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di

committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel

caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque

consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente

codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di

negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti

mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su

un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi

modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi

delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa

delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere

effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle

stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente

acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente

assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del

procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse,

compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli

scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione e la

manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della

prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o

dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo

smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato

con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o

le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;

llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisiti che devono

essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o

procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o

giuridica che assume la responsabilita' editoriale della scelta del

contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne

determina le modalita' di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto, servizio o

processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui

quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di

costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di

commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali,

nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che

costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di

un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui

forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto

della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi

radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano

programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in

immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature

elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di

archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione

e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri

mezzi elettromagnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione

elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire

servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che

supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di

reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti,

di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente

nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche,

compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione

nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad

esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando

reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un

controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i

servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma

1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non

consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di

segnali su reti di comunicazione elettronica;

ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro

dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round;

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common

Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli

appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002,

assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature

esistenti;

uuuu) «codice» , il presente decreto che disciplina i contratti

pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi

tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una

professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva

2005/36/CE.

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori

caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni indispensabili per

consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

aaaaa) «categorie di opere specializzate» le lavorazioni che,

nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano

di una particolare specializzazione e professionalita';

bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una

limitata area di territorio;

ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento

di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente

sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di

territorio;

ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si

riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta

dal contratto;

eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale

viene determinato applicando alle unita' di misura delle singole

parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;

fffff) «aggregazione», accordo fra due o piu' amministrazioni

aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune

o di tutte le attivita' di programmazione, di progettazione, di

affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni,

servizi o lavori;

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da

aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su

base qualitativa, in conformita' alle varie categorie e

specializzazioni presenti o in conformita' alle diverse fasi

successive del progetto.

TITOLO II  
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4

(Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,

servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di

applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei

principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di

trattamento, trasparenza, proporzionalita' , pubblicita', tutela

dell'ambiente ed efficienza energetica.

Art. 5

(Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti

pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici

nell'ambito del settore pubblico)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o

speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un

ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di

diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente

codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita

sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona giuridica

controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa

affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre

persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o

da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna

partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di

partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione

nazionale, in conformita' dei trattati, che non esercitano

un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore

esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a),

qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi

strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica

controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una

persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo

dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona

giuridica controllata che e' un'amministrazione aggiudicatrice o un

ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla

propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore

controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla

stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a

condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato

l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di

capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali

privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte

dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che non

esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica

controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore puo'

aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il

presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1,

anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori

esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando

sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono

composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici

o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono

rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti

aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in

grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli

obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona

giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari

a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti

aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu'

amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di

applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le

seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti,

finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a

svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che

essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta esclusivamente da

considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori

partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle

attivita' interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attivita' di cui al comma

1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione

il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata

sull'attivita', quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o

amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei

servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti

l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio

dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione

aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della

riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la misura

alternativa basata sull'attivita', quali i costi, non e' disponibile

per i tre anni precedenti o non e' piu' pertinente, e' sufficiente

dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attivita', che la

misura dell'attivita' e' credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di

societa' miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o

per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse

generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di

evidenza pubblica.

Art. 6

(Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint-

venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint

venture)

1. In deroga all'articolo 5, a condizione che la joint venture sia

stata costituita per le attivita' oggetto dell'appalto o della

concessione per un periodo di almeno tre anni e che l'atto

costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne

faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si

applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni

aggiudicate da:

a) una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o una

impresa comune aventi personalita' giuridica composti esclusivamente

da piu' enti aggiudicatori, per svolgere un'attivita' ai sensi degli

articoli da 115 a 121 di cui all'allegato II con un'impresa collegata

a uno di tali enti aggiudicatori

b) un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte.

2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su

richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui

all'articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo:

a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;

b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni

considerati;

Gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le

relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o la joint venture cui

gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti

di cui al presente articolo e all'articolo 7.

Art. 7

(Appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata)

1. In deroga all'articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di

cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e

agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente

aggiudicatore a un'impresa collegata o da una joint venture, composta

esclusivamente da piu' enti aggiudicatori per svolgere attivita'

descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II a

un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi

e di lavori nonche' agli appalti di forniture, purche' almeno l'80

per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa

collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi,

lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle

prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui e'

collegata.

3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio

dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre

anni non e' disponibile, l'impresa ha l'onere di dimostrare, in base

a proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il

fatturato di cui al comma 2.

4. Se piu' imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale

formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi,

forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del

fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o

l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Art. 8

(Esclusione di attivita' direttamente esposte alla concorrenza)

1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di

un'attivita' di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di

progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivita',

nonche' le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono

soggetti al presente codice se l'attivita' e' direttamente esposta

alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attivita' puo'

costituire parte di un settore piu' ampio o essere esercitata

unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La

valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai fini del presente

codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del

mercato delle attivita' in questione e del mercato geografico di

riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata

l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attivita' e'

direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri

conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione

europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le

caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di

prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante

della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o

potenziale, di piu' fornitori dei prodotti o servizi in questione.

3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene

valutata l'esposizione alla concorrenza, e' costituito dal territorio

dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda

di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono

sufficientemente omogenee e che puo' essere distinto dai territori

vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente

diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa

valutazione tiene conto in particolare della natura e delle

caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza

di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonche'

dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di

differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle

imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.

4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli

indicati nell'allegato VI per i quali sono stati adottati i

provvedimenti attuativi. Se non e' possibile presumere il libero

accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve

dimostrare che l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e

di diritto.

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si

ritiene che una determinata attivita' sia direttamente esposta alla

concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per

settore, puo' richiedere alla Commissione europea di stabilire che le

disposizioni del presente codice non si applichino all'aggiudicazione

di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il

perseguimento dell'attivita' in questione, nonche' alle concessioni

aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte

le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in

relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonche'

delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorita'

indipendenti competenti. La richiesta puo' riguardare attivita' che

fanno parte di un settore piu' ampio o che sono esercitate unicamente

in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando

la posizione adottata dalla competente Autorita' indipendente.

6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea

di stabilire l'applicabilita' del comma 1 ad una determinata

attivita'. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione

motivata e giustificata, adottata dalla Autorita' indipendente

competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per

l'eventuale applicabilita' del citato comma 1, a seguito

dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta,

l'Autorita' di cui al comma 5 comunica alla Commissione le

circostanze indicate nel predetto comma.

7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attivita'

di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il

perseguimento di tale attivita' e le concessioni aggiudicate da enti

aggiudicatori non sono piu' soggetti al presente codice se la

Commissione europea:

a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce

l'applicabilita' del comma 1, in conformita' al comma medesimo entro

il termine previsto dall'allegato VII;

b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto

dall'allegato di cui alla lettera a) del presente comma.

8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 puo' essere

modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare

per quanto riguarda le attivita' o l'area geografica interessate. In

tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 7,

si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1

dell'allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un

termine piu' breve con l'Autorita' o l'ente aggiudicatore che ha

presentato la richiesta.

9. Se un'attivita' e' gia' oggetto di una procedura ai sensi dei

commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa

attivita', pervenute alla Commissione europea prima della scadenza

del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come

nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.

Art. 9

(Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari

e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di

servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra

amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione

aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici

in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di

disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni

amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea.

2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi

aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente

aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1),

punto 1.1 o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto

esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di

servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto

esclusivo che e' stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici

dell'Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni

in materia di accesso al mercato applicabili alle attivita' di cui

all'allegato II.

3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione

settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di

trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 29. Qualora,

ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un

operatore economico per l'esercizio di una delle attivita' di cui

all'allegato II, la cabina di regia di cui all'articolo 212 informa

in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla

concessione di detto diritto esclusivo.

Art. 10

(Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali)

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari

non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione

nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle

amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu' delle

attivita' di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per

l'esercizio di tali attivita', ne' agli appalti pubblici esclusi

dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori

speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15, ne' agli appalti

aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi

postali, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b), per il

perseguimento delle seguenti attivita':

a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati

interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per

via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli

indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;

b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da

66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell'ambito di applicazione

dell'articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i

vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;

c) servizi di filatelia;

d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna

fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai

servizi postali.

Art. 11

(Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto

di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati

alla produzione di energia)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti

aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attivita' relative

all'acqua potabile di cui all'articolo 117, comma 1;

b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi

stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano

un'attivita' di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la

fornitura di:

1) energia;

2) combustibili destinati alla produzione di energia.

Art. 12

(Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle

concessioni aggiudicate per:

a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un

servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o

la distribuzione di acqua potabile;

b) alimentare tali reti con acqua potabile.

2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle

concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando

sono collegate a un'attivita' di cui al comma 1:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui

il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile

rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale d'acqua reso

disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Art. 13

(Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di

locazione a terzi)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli

appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di

locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun

diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione

dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente

venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente

aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su

richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attivita' che

considerano escluse in virtu' del comma 1, nei termini da essa

indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno

carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali

non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attivita'

oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla

Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea.

Art. 14

(Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per

fini diversi dal perseguimento di un'attivita' interessata o per

l'esercizio di un'attivita' in un Paese terzo)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli

appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal

perseguimento delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121, o

per l'esercizio di tali attivita' in un Paese terzo, in circostanze

che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area

geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di

progettazione organizzati a tali fini.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su

richiesta, tutte le categorie di attivita' che considerano escluse in

virtu' del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella

comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale

sensibile.

3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque

alle categorie di attivita' oggetto degli appalti di cui al comma 1

considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati

periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

Art. 15

(Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli

appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari

e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle

amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione

di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico

di uno o piu' servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del

presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di

comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute

nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e

successive modificazioni.

Art. 16

(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in

base a norme internazionali)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli

appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che

le stazioni appaltanti e' tenuto ad aggiudicare o ad organizzare nel

rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente codice

e stabilite da:

a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali

un accordo internazionale, concluso in conformita' dei trattati

dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative

articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati

alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto

da parte dei soggetti firmatari;

b) un'organizzazione internazionale.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, ai

concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni

appaltanti aggiudica in base a norme previste da un'organizzazione

internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando

gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono

interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel

caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni

cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da

un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano

sulle procedure di aggiudicazione applicabili.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 161, i commi 1 e 2

non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle

concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto

legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

4. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, comunica alla

Commissione europea gli strumenti giuridici indicati al comma 1,

lettera a).

Art. 17

(Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di

servizi)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli

appalti e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le

relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o

altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o

coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o

radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media

audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori

speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la

fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media

audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il

termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato

di «programma»;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai

sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e

successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato

membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza

arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o

autorita' pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un

Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni

internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei

procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio

concreto e una probabilita' elevata che la questione su cui verte la

consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza

sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9

febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che

devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri

servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo

giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere

specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente,

all'esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,

all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri

strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche

centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita'

finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita';

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano

correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al

trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di

prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e

associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV

75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,

75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei

servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per

ferrovia o metropolitana;

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati

con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati

da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per

gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

Art. 18

(Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una

licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di

trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n.

1370/2007;

b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il

codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base

di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto

di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi. La concessione

di tale diritto esclusivo e' soggetta alla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per

l'esercizio delle loro attivita' in un Paese terzo, in circostanze

che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area

geografica all'interno dell'Unione europea.

Art. 19

(Contratti di sponsorizzazione)

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori,

servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro,

mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalita' di

assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, e' soggetto

esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della

stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso,

con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici

interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta

di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del

contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione

dell'avviso, il contratto puo' essere liberamente negoziato, purche'

nel rispetto dei principi di imparzialita' e di parita' di

trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse,

fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare

i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma

la necessita' di verificare il possesso dei requisiti degli

esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia

e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad

eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli

esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni

in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture

e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 20

(Opera pubblica realizzata a spese del privato)

1. Il presente codice non si applica al caso in cui

un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un

soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua

totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie

autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o

di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi

urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta

che il progetto di fattibilita' delle opere da eseguire con

l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo

schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte

siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al

comma 1.

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di

inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

TITOLO III  
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 21

(Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale

degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori

pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono

approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con

il bilancio.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione

triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero

per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo,

anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la

realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia

pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del

codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16

gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita', per i

quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari

stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero

disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni

a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo

pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento

nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano

preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni

aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi

suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione

o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati

anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di

cessione. Sono, altresi', indicati i beni immobili nella propria

disponibilita' concessi in diritto di godimento, a titolo di

contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente

connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi

aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di

importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito

del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i

bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le

amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre,

l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo

superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella

programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui

all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che

li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita'

ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici

e di connettivita' le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di

quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre

2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il

programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi

aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente,

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite

i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di

cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza

unificata sono definiti:

a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei relativi

elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita', per

l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche' per il

riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la

programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un

acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalita' per favorire il completamento delle

opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello

di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono

contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli

obblighi informativi e di pubblicita' relativi ai contratti;

f) le modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita'

dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le

stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma

8, si applica l'articolo 216, comma 3.

Art. 22

(Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e

dibattito pubblico)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori

pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di

fattibilita' relativi alle grandi opere infrastrutturali e di

architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente,

sulle citta' e sull'assetto del territorio, nonche' gli esiti della

consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e

dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i

resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti

predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato

entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi

avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono

fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1,

distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'

obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono

altresi' definiti le modalita' di svolgimento e il termine di

conclusione della medesima procedura.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore

proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo

svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalita'

individuate dal decreto di cui al comma 2.

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono

valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono

discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera

sottoposta al dibattito pubblico.

Art. 23

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di

lavori nonche' per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,

secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in

progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e

progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita';

b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e di relazione

nel contesto dell'opera;

c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela

dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto

previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della

sicurezza;

d) un limitato consumo del suolo;

e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali

nonche' degli altri vincoli esistenti;

f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonche' la

valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita' delle opere;

g) la compatibilita' con le preesistenze archeologiche;

h) la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle

connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e

strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per

l'edilizia e le infrastrutture;

i) la compatibilita' geologica, geomorfologica, idrogeologica

dell'opera;

l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto previsto dalle

disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il

profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e

forestale, storico-artistico, conservativo, nonche' tecnologico, le

stazioni appaltanti ricorrono alle professionalita' interne, purche'

in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o

utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso

di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le

altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo

24.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su

proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono

definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.

Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica

l'articolo 216, comma 4.

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e

alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i

requisiti gli elaborati progettuali necessari per la definizione di

ogni fase della progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione

di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche' il

livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il

livello omesso, salvaguardando la qualita' della progettazione.

5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra

piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e

benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze

da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilita'

comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione

degli aspetti di cui al comma 1, nonche' schemi grafici per

l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,

tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le

relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla

possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di

fattibilita' deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura

espropriativa.

6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base dell'avvenuto

svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche

preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari

sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato

cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di

rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le

caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze

di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonche' i

limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale

da consentire, gia' in sede di approvazione del progetto medesimo,

salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della

localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonche' delle

opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale

necessarie.

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da

realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,

degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione

appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilita'; il progetto

definitivo contiene, altresi', tutti gli elementi necessari ai fini

del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'

la quantificazione definitiva del limite di spesa per la

realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo,

ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle

province autonome territorialmente competenti, di concerto con le

articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti.

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto

definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il

relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del

progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di

definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,

tipologia, qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve

essere, altresi', corredato da apposito piano di manutenzione

dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera,

il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto

dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica

tecnica dei vari livelli di progettazione.

10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie

all'attivita' di progettazione e' soggetto all'autorizzazione di cui

all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche

archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei

siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la

vigilanza delle competenti soprintendenze.

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei

lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche

connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento,

quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la

redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,

possono essere fatti gravare sulle disponibilita' finanziarie della

stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente,

svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneita' e coerenza

al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento

disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attivita'

progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno

della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di

progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e' condizionato

alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione

definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi

della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26,

comma 3.

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere

nonche' per interventi di recupero, riqualificazione o varianti,

prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti

elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti

utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non

proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori

di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i

progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici puo' essere

richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale

adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche

avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il

medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza

pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di progressiva

introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti metodi presso le

stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori

economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da

affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni

pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali

metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti

premianti di cui all'articolo 38.

14. La progettazione di servizi e forniture e' articolata, di

regola, in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni

appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In

caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione

appaltante puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o

piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante

individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve

contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e'

inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura

dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma

3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi

per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri

complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato

speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche

tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono

comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di

variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da

applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara,

l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la

modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validita',

fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di

gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione

della manutenzione e della sostenibilita' energetica, i progetti

devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme

tecniche.

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il

costo del lavoro e' determinato annualmente, in apposite tabelle, dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori

economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le

organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro

comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia

previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e

delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto

collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in

relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu'

vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle

tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4.

Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici

in materia di lavori pubblici)

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilita'

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla

direzione dei lavori e agli incarichi di supporto

tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del

procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei

lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei

lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita'

montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di

industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le

singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono

possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data

di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216,

comma 5.

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a),

b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati

all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un

rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,

nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi

professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti

d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative

per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei

dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento

della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei

soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto

affidatario l'incarico e' espletato da professionisti iscritti negli

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,

personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di

presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive

qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre

nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le

varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2

individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani

professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti

ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di

progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto

ai fini dell' aggiudicazione. All'atto dell'affidamento

dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non

trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonche' il possesso

dei requisiti e delle capacita' di cui all'articolo 83, comma 1.

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi

servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e

collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia

indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto

deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia

messo in gara separatamente.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere

affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici,

nonche' degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano

svolto la suddetta attivita' di progettazione. Ai medesimi appalti,

concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'

partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato

all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di

controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto

previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al

presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario

dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello

svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli

affidatari di attivita' di supporto alla progettazione e ai loro

dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi

indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento

degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare un

vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da

emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati

al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui al

presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti

corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti,

ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di

riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo

dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di

cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.

Art. 25

(Verifica preventiva dell'interesse archeologico)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice

dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle

disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono

al soprintendente territorialmente competente, prima

dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita' dell'intervento

o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi

compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche

preliminari, con particolare attenzione a idatidi archivio e

bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte

all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del

territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione

mediante i dipartimenti archeologici delle universita', ovvero

mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e

specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in

archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non e'

richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o

scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti

esistenti.

2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo e' istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli

interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti

in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una

rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si

provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco,

comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i soggetti

interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si

applica l'articolo 216, comma 7.

3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e

delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un

interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo'

richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento del progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui

al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista

dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere

infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura

di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' stabilito in

sessanta giorni.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di

esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con

modalita' anche informatiche, richiede integrazioni documentali o

convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le

necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e

informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla

presentazione delle stesse.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso

amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e

del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura

di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero

tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi

archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di

nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi

elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere

probabile la sussistenza in sito di reperiti archeologici. In tale

evenienza il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi,

alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di

dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e

13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai

parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni

culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri

autorizzatori e cautelari ivi previsti, compresa la facolta' di

prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera

pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri

previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e

del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti

per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma

1, lettera m), del medesimo codice.

8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di

approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase

successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi

archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La

procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste

nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei

documenti integrativi del progetto di fattibilita':

a) esecuzione di carotaggi;

b) prospezioni geofisiche e geochimiche;

c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e

di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente

campionatura dell'area interessata dai lavori.

9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal

soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con

la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal

soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione

contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i

relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti

prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente

l'esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso

strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali

sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e

musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non puo' essere altrimenti

assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale

mantenimento in sito.

10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici

nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il

responsabile unico del procedimento puo' motivatamente ridurre,

previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente

competente, i livelli di progettazione, nonche' i contenuti della

progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e

ai documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del

procedimento.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di

verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa

con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse

archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui

al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure

necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la

protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le

misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei

beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti

o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le

prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a

tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni

e delle attivita' culturali e del turismo avvia il procedimento di

dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei

beni culturali e del paesaggio.

12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica

territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione

appaltante.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente codice, sono individuati procedimenti

semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del

patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso

alla realizzazione dell'opera.

14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente

articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di

cui al comma 3,stipula un apposito accordo con la stazione appaltante

per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il

responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione

appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la

complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione

della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche

riducendole fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo

disciplina, altresi', le forme di documentazione e di divulgazione

dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati

raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche,

eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale

dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate

alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

15. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui

al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto

2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento

di cui ai commi 8 e seguenti.

16.Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse

archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto

disposto dal presente articolo.

Art. 26

(Verifica preventiva della progettazione)

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori,

verifica la conformita' degli elaborati e la loro conformita' alla

normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle

procedure di affidamento.

3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, i soggetti di cui al

comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il

progettista, verificano la conformita' del progetto esecutivo o

definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di

fattibilita'. Al contraddittorio partecipa anche il progettista

autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine

a tale conformita'.

4. La verifica accerta in particolare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi

aspetti;

c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta;

d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di

contenzioso;

f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini

previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli

elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la

realizzazione delle opere.

6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di

euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma

europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino

alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera

a) e di cui all'articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed

i), che dispongano di un sistema interno di controllo di qualita';

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui

all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica puo' essere

effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il

progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse

stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di

qualita' ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la

verifica e' effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche

avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' incompatibile con

lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attivita' di

progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della

direzione lavori e del collaudo.

8. La validazione del progetto posto a base di gara e' l'atto

formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e'

sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso

riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla

verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Art. 27

(Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene

effettuata in conformita' alle norme dettate dalla legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali

e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in

materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e

seguenti della citata legge n. 241 del 1990.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori

possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un

livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche

le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali

eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita'

di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo'

essere disposta anche quando l'autorita' espropriante approva a tal

fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica

utilita'.

3. In sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis

della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilita', con

esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le

amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori

di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi

interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla

localizzazione e il sul tracciato dell'opera, anche presentando

proposte modificative, nonche' a comunicare l'eventuale necessita' di

opere mitigatrici e compensative dell'impatto. Salvo circostanze

imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito

alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e

compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui

all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo 14-quater, comma 3

della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate

in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno

del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di

fattibilita'.

4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di

fattibilita' di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze

gia' note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al

soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate

con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, di

collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del

progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare

corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita' progettuali

di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione

che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori

comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni

subiti dal soggetto aggiudicatore.

5. Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazione delle

interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza,

indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal

ricevimento del progetto, nonche' dal programma degli spostamenti e

attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle

interferenze.

6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio

devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di

cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche

indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la

risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore

si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse

occorrenti.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli

effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed

espropriativi, nonche' l'applicazione della vigente disciplina in

materia di valutazione di impatto ambientale.

TITOLO IV  
MODALITA' DI AFFIDAMENTO - PRINCIPI COMUNI

Art. 28

(Contratti misti di appalto)

1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le

concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o

piu' tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni

applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale

del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che

consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI,

capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti

comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto

principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato tra

quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che

concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve

possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti dal

presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi,

forniture prevista dal contratto.

2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali,

aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in

altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 7.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono

oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le

diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non

separabili, si applica il comma 9.

4. Se una parte di un determinato contratto e' disciplinata

dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica

l'articolo 160.

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal

presente codice nonche' appalti che non rientrano nell'ambito di

applicazione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici

o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti

distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono

di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione

che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali

appalti distinti e' adottata in base alle caratteristiche della parte

distinta di cui trattasi.

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori

scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si

applica, salvo quanto previsto all'articolo 160, all'appalto misto

che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si

applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui

tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti

di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto

e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente codice

che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche' il valore

stimato della parte del contratto che costituisce un appalto

disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 167,

sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35.

8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori

ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono

determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a

12.

9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono

oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e'

determinato in base all'oggetto principale del contratto in

questione.

10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a

contemplare piu' attivita', gli enti aggiudicatori possono scegliere

di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita' distinta o di

aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di

aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime

giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e' adottata

in base alle caratteristiche dell'attivita' distinta di cui trattasi.

In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se

gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si

applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attivita'

interessate e' disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15

novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. La decisione di

aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare piu' appalti distinti

non puo' essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto

o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice.

11. A un appalto destinato all'esercizio di piu' attivita' nei

settori speciali si applicano le disposizioni relative alla

principale attivita' cui e' destinato.

12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui e'

oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' siano

principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono

determinate come segue:

a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del presente

codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle

attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle

disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori

ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione

degli appalti nei settori speciali;

b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del presente

codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle

attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle

disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori

speciali e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione

delle concessioni;

c) l'appalto e' aggiudicato secondo il presente codice se una delle

attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle

disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori

speciali e l'altra non e' soggetta ne' a tali disposizioni, ne' a

quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari

o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni.

13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al

presente articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed

innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente

rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a

gara del progetto esecutivo.

Art. 29

(Principi in materia di trasparenza)

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi

e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti

pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici

di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi

quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo

5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero

secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e

aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni

di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di

consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'

articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresi'

pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei

relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla

procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni

dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e

tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della

commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella

stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione

finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 53, sono, altresi', pubblicati sul sito del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale

istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati

regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di

e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza

e della legalita' nel settore dei contratti pubblici. In particolare,

operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti

nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di

programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza

regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono

all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicita' disposti

dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che

devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e

l'interoperabilita', tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi

sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC

e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 30

(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e

concessioni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori,

servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice

garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei

principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza.

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni

appaltanti rispettano, altresi', i principi di libera concorrenza,

non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche' di

pubblicita' con le modalita' indicate nel presente codice. Il

principio di economicita' puo' essere subordinato, nei limiti in cui

e' espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente

codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali,

nonche' alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio

culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal

punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo

artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare

indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di

aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore,

taluni lavori, forniture o servizi.

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli

operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale,

sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,

dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate

nell'allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e

concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di

applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto

dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera

prevalente.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento

unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato

nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza

per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo

netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello

0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di

conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita'

contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento

invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso

l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove

non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza

della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione

appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento

diretto ai sensi dell'articolo 105.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non

escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e

negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre

attivita' amministrative in materia di contratti pubblici si

applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,

alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le

disposizioni del codice civile.

Art. 31

(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e

nelle concessioni)

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di

una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto

relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni

appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione

delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti

acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente,

in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al

presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP e'

nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unita'

organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti

di ruolo addetti all'unita' medesima, dotati del necessario livello

di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione

ai compiti per cui e' nominato. Laddove sia accertata la carenza

nell'organico della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato

tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico

del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso con cui si

indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi,

forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso

con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti

i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,

affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano

specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni

del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della

predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei

relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione

di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi

e di forniture e della predisposizione dell'avviso di

preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il

controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo

determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di

realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi

nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le

informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento

dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di

coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la

efficiente gestione economica dell'intervento;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un

accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende

necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse

amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di

servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia

necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,

autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque

denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali

nelle concessioni.

5. L'ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni

dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina

di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonche' sugli

ulteriori requisiti di professionalita' rispetto a quanto disposto

dal presente codice, in relazione alla complessita' dei lavori.

Determina, altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori,

servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il

progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. Fino

all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.

6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e

all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente

tale figura professionale, le competenze sono attribuite al

responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in relazione

all'opera da realizzare ovvero alla specificita' della fornitura o

del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze

altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento

propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a

supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin

dai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi

che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto

dell'attivita' del responsabile unico del procedimento, vengono

conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso

di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono

essere affidati in via diretta. L'affidatario non puo' avvalersi del

subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e

sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con

esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione

grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la

responsabilita' esclusiva del progettista.

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualita'

della progettazione e della programmazione complessiva, puo',

nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei

limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura

stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice

della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima

finalita', nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza

attivita' formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i

requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di

RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici

quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o

enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu'

soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del

procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente

decreto alla cui osservanza sono tenuti.

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti

carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in

possesso della specifica professionalita' necessaria per lo

svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal

dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP

possono essere affidati, con le procedure previste dal presente

codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere

tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e

legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei

rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4,

assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di

trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso

delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del

presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al

presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilita' di

cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di

progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa competente

in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalita'

organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo

effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle

prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei

lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a

sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e

compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,

storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana

impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di

programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto

effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico

nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti

interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di

valutazione dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta

attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di

valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui

all'articolo 113.

13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la

formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato

pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico

del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di

collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto

aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o

soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni

appaltanti designano un RUP per le attivita' di propria competenza

con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita' e

complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Art. 32

(Fasi delle procedure di affidamento)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo

nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti

previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita' ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante

uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

4. Ciascun concorrente non puo' presentare piu' di un'offerta.

L'offerta e' vincolante per il periodo indicato nel bando o

nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni

dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione

appaltante puo' chiedere agli offerenti il differimento di detto

termine.

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di

aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede

all'aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al termine

stabilito nel comma 8.

7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso

dei prescritti requisiti.

8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio

dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la

stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro

i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel

bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento

espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del

contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario puo',

mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da

ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta

alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali

documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei

lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e'

dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,

l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per

l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi

comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e

forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via

d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese

sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore

dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma e'

ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente

imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,

animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per

il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la

mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata

a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

9. Il contratto non puo' comunque essere stipulato prima di

trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del

provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei

seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si

indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente

codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non

sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della

lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia' respinte con

decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui

all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema

dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto

effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di

affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a)

e b).

11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale

domanda cautelare, il contratto non puo' essere stipulato, dal

momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione

appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro

tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo

grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo

grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero

fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto

sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame

della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi

dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di

cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o

fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere

misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda

cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita

rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

12. Il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva

dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri

controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

13. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo dopo che lo

stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la

stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e

alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto

pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica

secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione

appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura

negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a

40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati

membri.

Art. 33

(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)

1. La proposta di aggiudicazione e' soggetta ad approvazione

dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione

appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti,

decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte

dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta

giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di chiarimenti o

documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o

documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la

proposta di aggiudicazione si intende approvata.

2. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel

rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al

comma 1. L'approvazione del contratto e' sottoposta ai controlli

previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.

Art. 34

(Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale)

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli

obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la

sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica

amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione

progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle

clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi

adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di

prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e

fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto

all' articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma

1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei

documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta

economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6.

Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione

ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo

95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di

ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto puo'

stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una

quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri

casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque

importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta,

relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse

agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi,

mentre si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle

categorie di appalto con le quali si puo' conseguire l'efficienza

energetica negli usi finali quali:

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita', di

alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione

pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione

pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di

illuminazione pubblica;

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali

personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e

fotocopiatrici;

c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e

forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;

d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la

gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare puo' essere previsto, altresi', l'aumento

progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base

d'asta indicato al comma 2.

PARTE II  
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE  
TITOLO I  
RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 35

(Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore

stimato degli appalti)

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti

pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,

e' pari o superiore alle soglie seguenti:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le

concessioni;

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e

per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle

amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative

centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di

forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti

nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti

concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e

per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da

amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica

anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'

governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche'

tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri

servizi specifici elencati all'allegato IX.

2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei

settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore

aggiunto, e' pari o superiore alle soglie seguenti:

a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i

concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali

e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente

rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova

diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori,

servizi e forniture e' basato sull'importo totale pagabile, al netto

dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente

aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato,

ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del

contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono

premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto

nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore

sono composti da unita' operative distinte, il calcolo del valore

stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte

le singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta e'

responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di

determinate categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere

stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita' operativa

distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un

appalto o concessione non puo' essere fatta con l'intenzione di

escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del

presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non puo'

essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme

del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo

giustifichino.

7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al momento

dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o,

nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in

cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la

procedura di affidamento del contratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato

tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore

complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a

disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice

o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari

all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi

non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non

puo' essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da

sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione

delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo' dare

luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti,

e' computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali

lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle

soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si

applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo'

dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti

distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e'

computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali

lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore alle

soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si

applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono

aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le

disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto

dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i

servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche' il valore

cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore

complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera

prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il

progetto di prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano

caratteri di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro

un determinato periodo, e' posto come base per il calcolo del valore

stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi

conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio

precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei

cambiamenti in termini di quantita' o di valore che potrebbero

sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi

aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna

o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore ai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la

locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di

prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore

stimato dell'appalto e' il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore

a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata

dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore

complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non puo'

essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come

base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del

tipo di servizio, e' il seguente:

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di

remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari,

le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di

remunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le

commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo

complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a

quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro

durata;

2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a

quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e

forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture,

prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore

delle operazioni di posa e di installazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di

acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il valore

massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti

previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema

dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da

prendere in considerazione e' il valore massimo stimato, al netto

dell'IVA, delle attivita' di ricerca e sviluppo che si svolgeranno

per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche' delle forniture,

dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del

partenariato.

18. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei

lavori. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e'

rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che

rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne

disciplinano la rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere,

altresi', rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo

degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle

stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con

obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data

di erogazione della anticipazione.

Art. 36

(Contratti sotto soglia)

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel

rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonche' nel

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare

l'effettiva possibilita' di partecipazione delle microimprese,

piccole e medie imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la

possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le

seguenti modalita':

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in

amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui

all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio

di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in

amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di

mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa

consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati

della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei

soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e

inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui

all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione

degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della

procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti

invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro

mediante ricorso alle procedure ordinarie.

3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1,

comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di

urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia

comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione

di avviso o bando di gara.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo

inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, funzionali

all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si

applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere

a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti

di carattere generale mediante consultazione della Banca dati

nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81. Le

stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti

economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella

lettera di invito o nel bando di gara.

6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle

procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula

del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione

appaltante puo' comunque estendere le verifiche agli altri

partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente

articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un

sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente

gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle

finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle

stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche

amministrazioni.

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le

modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e

migliorare la qualita' delle procedure di cui al presente articolo,

delle indagini di mercato, nonche' per la formazione e gestione degli

elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee

guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali

ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di

importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito

definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina

stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere

conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della

concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei

principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli

articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla meta'. I bandi e

gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione

appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso

l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal

comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui

all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla

pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori

di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti

relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai

contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per

i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila

euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i

lavori.

TITOLO II  
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Art. 37

(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo

di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche'

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per

effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al

periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso

della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture

e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia

di cui all'articolo 35, nonche' per gli acquisti di lavori di

manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore

a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della

necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante

utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a

disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la

normativa vigente. In caso di indisponibilita' di tali strumenti

anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni

appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo

svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria

qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di

forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza

ovvero mediante aggregazione con una o piu' stazioni appaltanti

aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante e' un comune non capoluogo di

provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo

periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalita':

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti

aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali

di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di

committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli

enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in

sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle

minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di

riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta',

differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalita'

per la costituzione delle centrali di committenza in forma di

aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di

concessione di servizi pubblici locali di interesse economico

generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di

committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO),

individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in

ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge

7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto

di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni

appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante

impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi

dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti

qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri

appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere

attivita' di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di

committenza o per una o piu' stazioni appaltanti in relazione ai

requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di

riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite

dalla centrale di committenza di cui fa parte, e' responsabile del

rispetto del presente codice per le attivita' ad essa direttamente

imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente

attivita' di centralizzazione delle procedure di affidamento per

conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e'

tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne

e' direttamente responsabile.

10. Due o piu' stazioni appaltanti che decidono di eseguire

congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in

possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in

rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono

responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal

presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi' ad

individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le

stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno

convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui

al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non e' effettuata

congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle

stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente

responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna

stazione appaltante e' responsabile dell'adempimento degli obblighi

derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti

da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di

acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in

materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della

centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro

dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del

principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone

adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di

committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo

per le attivita' di centralizzazione delle committenze svolte nella

forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a

stazioni appaltanti; la fornitura di attivita' di centralizzazione

delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in

altro Stato membro e' effettuata conformemente alle disposizioni

nazionali dello Stato membro in cui e' ubicata la centrale di

committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti

aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando

svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121.

Art. 38

(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di

aggregazione e centralizzazione degli appalti, e' istituito presso

l'ANAC, che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle

stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali

di committenza. La qualificazione e' conseguita in rapporto agli

ambiti di attivita', ai bacini territoriali, alla tipologia e

complessita' del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di

diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati

interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA -

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa S.p.a., nonche' i soggetti aggregatori regionali di cui

all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro per la semplificazione della pubblica

amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono

definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione

all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di

qualita', efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le

centrali di committenza, il carattere di stabilita' delle attivita' e

il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le

modalita' attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione

e di eventuale aggiornamento e revoca, nonche' la data a decorrere

dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.

3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita' che

caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o

lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

a) capacita' di programmazione e progettazione;

b) capacita' di affidamento;

c) capacita' di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera

procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei

seguenti parametri:

a) requisiti di base, quali:

1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al

comma 3;

2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi

specifiche competenze in rapporto alle attivita' di cui al comma 3;

3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;

4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia,

importo e complessita', numero di varianti approvate, verifica sullo

scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle

spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di

affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e

fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei

tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli

indici di tempestivita' indicati dal decreto adottato in attuazione

dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) requisiti premianti, quali:

1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di

misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della

legalita';

2) presenza di sistemi di gestione della qualita' conformi alla

norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara,

certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi

del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

3) disponibilita' di tecnologie telematiche nella gestione di

procedure di gara;

4) livello di soccombenza nel contenzioso;

5) applicazione di criteri di sostenibilita' ambientale e sociale

nell'attivita' di progettazione e affidamento.

5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni

e puo' essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da

parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

6. L'ANAC stabilisce le modalita' attuative del sistema di

qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed

assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza,

anche per le attivita' ausiliarie, un termine congruo al fine di

dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce,

altresi', modalita' diversificate che tengano conto delle

peculiarita' dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l'ANAC stabilisce

altresi' i casi in cui puo' essere disposta la qualificazione con

riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla

centrale di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, di

acquisire la capacita' tecnica ed organizzativa richiesta. La

qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al

termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla

qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di

qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ANAC non rilascia il

codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che

procedono all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti

nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica

l'articolo 216, comma 10.

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213,

comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui

al citato comma e' destinata dall'amministrazione di appartenenza

della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del

risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unita'

organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente

codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene

comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della

stazione appaltante perche' ne tenga comunque conto ai fini della

valutazione della performance organizzativa e gestionale dei

dipendenti interessati.

10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti

aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 39

(Attivita' di committenza ausiliarie)

1. Le attivita' di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di

committenza di cui all'articolo 38.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti

possono ricorrere, per lo svolgimento di attivita' delle committenza

ausiliarie, ad esclusione delle attivita' di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati

mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.

Art. 40

(Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello

svolgimento di procedure di aggiudicazione)

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle

procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza

sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi

dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi

di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice

svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di

comunicazione elettronici.

Art. 41

(Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali

di committenza)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei

soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed

efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro,

delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP,

dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate

a migliorare la qualita' degli approvvigionamenti e ridurre i costi e

i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di

reti di committenza volto a determinare un piu' ampio ricorso alle

gare e agli affidamenti di tipo telematico e l'effettiva

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel

rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla

normativa dell'Unione europea.

2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 e' effettuata,

tenendo conto delle finalita' di razionalizzazione della spesa

pubblica perseguite attraverso l'attivita' di CONSIP e dei soggetti

aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di

soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere

all'esigenza pubblica nella misura piu' ampia possibile, lasciando a

soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non

standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti

telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti

aggregatori; monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle

procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della

programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di

partecipazione degli operatori economici alle procedure.

3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di revisione, i

soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui

all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attivita' di revisione

svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l'incremento del

ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonche' gli

accorgimenti adottati per garantire l'effettiva partecipazione delle

micro imprese, piccole e medie imprese.

Art. 42

(Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare

le frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire e

risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse

nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e

delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della

concorrenza e garantire la parita' di trattamento di tutti gli

operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione

appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della

stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di

aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o puo' influenzarne,

in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente,

un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che

puo' essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita' e

indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di

concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di

interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste

dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto

a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal

partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle

concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilita' amministrativa

e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo

costituisce comunque fonte di responsabilita' disciplinare a carico

del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di

esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinche' gli adempimenti di cui

ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 43

(Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti

aggiudicatori di Stati membri diversi)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori

possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato

membro dell'Unione europea che svolgono la propria attivita' in

conformita' alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e'

ubicata, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 13.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori

possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro

o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi

Stati membri concludendo un accordo che determina:

a) le responsabilita' delle parti e le disposizioni nazionali

applicabili;

b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione

dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e i

termini di conclusione dei contratti. L'assegnazione delle

responsabilita' e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei

documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.

3. Se una o piu' amministrazioni aggiudicatrici o uno o piu' enti

aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni

aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un

soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale

di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto

dell'Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme

nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti

Stati membri:

a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede

sociale;

b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue

attivita'.

4. L'accordo ai sensi del presente articolo e' applicabile per un

periodo indeterminato, quando e' fissato nell'atto costitutivo del

soggetto congiunto ovvero puo' essere limitato a un periodo

determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.

TITOLO III  
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
CAPO I  
MODALITA' COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO  
SEZIONE I  
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 44

(Digitalizzazione delle procedure)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonche'

dell'Autorita' garante della privacy per i profili di competenza,

sono definite le modalita' di digitalizzazione delle procedure di

tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per

interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono,

altresi', definite le migliori pratiche riguardanti metodologie

organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e

pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti,

alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche,

telematiche e tecnologiche di supporto.

Art. 45

(Operatori economici)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei

contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera p) nonche' gli operatori economici stabiliti in

altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione

vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i

raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni

temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale

sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto

della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di

affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi

avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone

giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti

soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le societa',

anche cooperative;

b) i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro

costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.

1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane

di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa'

consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra

imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali,

societa' cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono

formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai

rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,

istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai

soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della

presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario,

il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei

mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del

codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e

c) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi

dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai

sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo

di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23

luglio 1991, n. 240;

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di

operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo

l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione

sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche

di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a

procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori,

nonche' di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in

opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche

professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la

prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di

operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di

una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti,

purche' siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

Art. 46

(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e

ingegneria)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i

professionisti singoli, associati, le societa' tra professionisti di

cui alla lettera b), le societa' di ingegneria di cui alla lettera

c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti

soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul

mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche' attivita'

tecnico-amministrative e studi di fattibilita' economico-finanziaria

ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi

inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle

superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica

di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) le societa' di professionisti: le societa' costituite

esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi

previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle

societa' di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del

libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa'

cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del

codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici

servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilita',

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,

valutazioni di congruita' tecnico economica o studi di impatto

ambientale;

c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di cui ai capi

V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero

nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI

del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle

societa' tra professionisti, che eseguono studi di fattibilita',

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,

valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto,

nonche' eventuali attivita' di produzione di beni connesse allo

svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura

identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da

74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi

Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle

lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa'

di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre

consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera

e architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di

cui al comma 1, le societa', per un periodo di cinque anni dalla loro

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di

gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa',

qualora costituite nella forma di societa' di persone o di societa'

cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti

della societa' con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite

nella forma di societa' di capitali.

Art. 47

(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

1. I requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per l'ammissione

alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45,

comma 2, lettere b) e c),devono essere posseduti e comprovati dagli

stessi con le modalita' previste dal presente codice, salvo che per

quelli relativi alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi

d'opera, nonche' all'organico medio annuo, che sono computati

cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle

singole imprese consorziate.

2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della

partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera

c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e

tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti

dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo

al consorzio.

Art. 48

(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori

economici)

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo

verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito

della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;

per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla

categoria prevalente e cosi' definiti nel bando di gara, assumibili

da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si

intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare

i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo

verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui

il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture

indicati come principali anche in termini economici, i mandanti

quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale

quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di

prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la

prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi

ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori

partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati,

abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.

4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere

specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei

consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei confronti

della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e

dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso

di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie,

la responsabilita' e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di

rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del

mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo

verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano

frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori

della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori

scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per

l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella

misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili

alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono

essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento

temporaneo di tipo orizzontale.

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu'

di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio

ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,

lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;

in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica

l'articolo 353 del codice penale.

8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti

di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non

ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da

tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno

che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di

essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario,

il quale stipulera' il contratto in nome e per conto proprio e dei

mandanti.

9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto

disposto ai commi 18 e 19, e' vietata qualsiasi modificazione alla

composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di

concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in

sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta

l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto,

nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o

consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle

procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo

competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il

candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo

competitivo, ha la facolta' di presentare offerta o di trattare per

se' o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli

operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto

mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La

relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore

economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua

revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione

appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e'

ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato

collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla

stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre

imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano

applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle

procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti

al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f);

queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del

consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono

ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche

processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per

tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti

dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla

estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo'

far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione

o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali

conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli

adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del

mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in

caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo

ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione

appaltante puo' proseguire il rapporto di appalto con altro operatore

economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal

presente codice purche' abbia i requisiti di qualificazione adeguati

ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo

tali condizioni la stazione appaltante puo' recedere dal contratto.

18. . Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione

controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo

ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno

dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale,

in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del

medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il

mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che

sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla

esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche'

questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o

servizi o forniture ancora da eseguire.

19. E' ammesso il recesso di una o piu' imprese raggruppate

esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre

che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione

adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni

caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e' ammessa se

finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione

alla gara.

Art. 49

(Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali)

1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5

e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e

dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione e' vincolata, le

amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture,

ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di

tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso

ai sensi del presente codice.

Art. 50

(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di

lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con

particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita'

di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono

inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche

clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del

personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte

dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui

all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I

servizi ad alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il

costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento dell'importo

totale del contratto. Art. 51

(Suddivisione in lotti)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti

pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine

di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le

stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti

prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in

conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori,

servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata

suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera

di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel

caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere

adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilita' di

partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al

solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente

codice, nonche' di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa

degli appalti.

2. Le stazioni appaltanti indicano, altresi', nel bando di gara o

nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per

un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facolta' di

presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero

di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a

condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato

nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare

offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano,

altresi', le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che

intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati,

qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti

l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore

al numero massimo.

4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano

alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano

specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse,

che si riservano tale possibilita' e indichino i lotti o gruppi di

lotti che possono essere associati, nonche' le modalita' mediante cui

effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli

lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Art. 52

(Regole applicabili alle comunicazioni)

1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le

comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice

sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in

conformita' con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a

9, nonche' dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da

utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche' le relative

caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono

comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente

in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla

procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le

stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di

comunicazione elettronici nella procedura di presentazione

dell'offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi

di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti,

dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o

non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a

descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere

gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili

ovvero sono protetti da licenza di proprieta' esclusiva e non possono

essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso

remoto da parte della stazione appaltante;

c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede

attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili

alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello

fisico o in scala ridotta che non puo' essere trasmesso per mezzo di

strumenti elettronici;

e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e'

necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di

comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di

natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente

elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito

mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono

generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono

essere messi loro a disposizione mediante modalita' alternative di

accesso ai sensi del comma 7.

2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione

elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione

avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro

combinazione.

3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi

per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici

e' stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo

periodo.

4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale puo' essere

utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative

agli elementi essenziali della procedura di appalto, purche' il

contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato.

A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto

includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le

conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni

orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul

contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura

sufficiente e con mezzi adeguati.

5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di

informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrita'

dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di

partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle

offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza

del termine stabilito per la loro presentazione.

6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso

di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in

tale caso, offrono modalita' alternative di accesso. Sono adeguate

modalita' alternative di accesso quelle che:

a)  offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto

per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla

data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato V o

dalla data di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo

dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo

Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono

accessibili;

b)  assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli

strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilita'

di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la

responsabilita' del mancato accesso non sia attribuibile

all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto

utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione

provvisoria fornite gratuitamente online;

c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica

delle offerte.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori

possono imporre agli operatori economici condizioni intese a

proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i

predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di

appalto.

8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai

dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte

e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si

applicano le seguenti regole:

a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti

interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di

offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la

cifratura e la datazione;

b)  le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza

richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per

le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti. Il

livello e' proporzionato ai rischi connessi;

c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi

della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche

avanzate, come definite nel Codice dell'amministrazione digitale di

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni

appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un

certificato qualificato, considerando se tali certificati siano

forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un

elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione

2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una

firma sicura alle seguenti condizioni:

1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma

elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole

tecniche adottate in attuazione del Codice dell'amministrazione

digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano

le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un

diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il

supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle

possibilita' di convalida esistenti. Le possibilita' di convalida

consentono alla stazione appaltante di convalidare on line,

gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme

elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un

certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il

coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni

relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione

europea che le pubblica su internet;

2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato

qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non

applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali

firme da parte degli offerenti.

9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura

di appalto che sono firmati dall'autorita' competente o da un altro

ente responsabile del rilascio, l'autorita' o l'ente competente di

rilascio puo' stabilire il formato della firma elettronica avanzata

in conformita' ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate

in attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure

necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le

informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei

documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma

elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilita' di

convalida esistenti che consentono di convalidare le firme

elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile

per i non madre lingua.

10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi

elettronici e' obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni

appaltanti possono scegliere uno o piu' dei seguenti mezzi di

comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di

informazioni:

a)  mezzi elettronici;

b)  posta;

c)  comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni

diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una

procedura di aggiudicazione di una concessione e purche' il contenuto

della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un

supporto durevole;

d)  la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.

11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto

deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve

limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di

aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da

utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche' le relative

caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti

della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente

in uso.

12. Alle concessioni si applica il comma 5.

Art. 53

(Accesso agli atti e riservatezza)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il

diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di

esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le

offerte, e' disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7

agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di

asta elettronica puo' essere esercitato mediante l'interrogazione

delle registrazioni di sistema informatico che contengono la

documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite

l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli

appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di

sicurezza, il diritto di accesso e' differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che

hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la

presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in

relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito

o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco

dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e

all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla

scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai

soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito

l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito

o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione

ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei

candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia

dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi

previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi

altro modo noti.

4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per

gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326

del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli

appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di

sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di

divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a

giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e

comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o

commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione

del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto,

relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo

di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del

contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore

utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema

informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di

privativa intellettuale.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), e'

consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio

dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del

contratto.

7. Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici

condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle

informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono

disponibili durante tutta la procedura di appalto.

SEZIONE II  
TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

Art. 54

(Accordi quadro)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel

rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un

accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori

ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo

in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in

particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.

2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro

sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e

dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le

amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione

di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori

economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su

un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali

alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso

di cui al comma 3.

3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore

economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle

condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione

aggiudicatrice puo' consultare per iscritto l'operatore economico

parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario,

la sua offerta.

4.  L'accordo quadro concluso con piu' operatori economici e'

eseguito secondo una delle seguenti modalita':

secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza

riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti

i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e

delle forniture, nonche' le condizioni oggettive per determinare

quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'

la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara

per l'accordo quadro. L'individuazione dell'operatore economico parte

dell'accordo quadro che effettuera' la prestazione avviene sulla base

di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze

dell'amministrazione;

b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la

prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza

la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a)

e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli

operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla

lettera c), qualora tale possibilita' sia stata stabilita

dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per

l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o

servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del

confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui

all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono

indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti

di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla

riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla

presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di

un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la

prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione,

sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti

tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei

servizi e delle forniture per altri lotti;

c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici

parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i

termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e

delle forniture.

5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si

basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione

dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre

condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro,

secondo la seguente procedura:

a)  per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione

aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono

in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;

b)  l'amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente

per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico,

tenendo conto di elementi quali la complessita' dell'oggetto

dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c)  le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non

viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la

loro presentazione;

d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto

all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei

criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo

quadro.

6.  Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro

sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono

prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori

economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri

sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e

garantiscono parita' di trattamento tra gli operatori economici parti

dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto

competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per

consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico

e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la

migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel

capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo'

ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del

presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la

concorrenza.

Art. 55

(Sistemi dinamici di acquisizione)

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi' come

generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle

stazioni appaltanti, e' possibile avvalersi di un sistema dinamico di

acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione e' un procedimento

interamente elettronico ed e' aperto per tutto il periodo di

efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di

selezione. Puo' essere diviso in categorie definite di prodotti,

lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da

eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al

quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o

a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

2.  Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di

acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la

procedura ristretta di cui all'articolo 61.Tutti i candidati che

soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero

dei candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli

articoli 91 e135, comma 3.Le stazioni appaltanti che hanno diviso il

sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al

comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna

categoria.

3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 61, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di

partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del

bando di gara o, se un avviso di preinformazione e' utilizzato come

mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a

confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la

ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a

presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema

dinamico di acquisizione e' stato inviato;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di almeno

dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare

offerte. Se del caso si applica l'articolo 62, comma 5.

4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di

partecipazione e' fissato in non meno di trenta giorni dalla data di

trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara

e' usato un avviso periodico indicativo, dell'invito a confermare

interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione

delle domande di partecipazione dopo l'invio dell''invito a

presentare offerte per il primo appalto specifico;

b)  il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di almeno

dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare

offerte. Si applica all'articolo 61, comma 5.

5.Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di

acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici

conformemente all'articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.

6.  Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di

acquisizione, le stazioni appaltanti:

a)  pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si

tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantita'

stimata degli acquisti previsti, nonche' tutte le informazioni

necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese

le modalita' di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico

utilizzato nonche' le modalita' e le specifiche tecniche di

collegamento;

c)  indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti,

lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;

d)  offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di

gara a norma dell'articolo 74.

7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori

economici, per il periodo di validita' del sistema dinamico di

acquisizione, la possibilita' di chiedere di essere ammessi al

sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni

appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione

entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine puo'

essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi

motivati, in particolare per la necessita' di esaminare

documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri

di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e

terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per il

primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia

stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di

valutazione, purche' durante il periodo di valutazione prorogato non

sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti

indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo

prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano

al piu' presto all'operatore economico interessato se e' stato

ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a

presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del

sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 75 e

all'articolo 153.Se il sistema dinamico di acquisizione e' stato

suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, stazioni

appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che

corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Esse

aggiudicano l'appalto:

a) nei settori ordinari, all'offerente che ha presentato la

migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati

nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di

acquisizione o, se un avviso di preinformazione e' utilizzato come

mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse;

b) nei settori speciali, all'offerente che ha presentato la

migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati

nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di

acquisizione, nell'invito a confermare interesse, o, quando come

mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un

sistema di qualificazione, nell'invito a presentare un'offerta.

9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b), possono,

all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono

esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validita' del sistema

dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o

aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo

85,entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e' trasmessa tale

richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il

periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione.

11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che, ai sensi

dell'articolo136,applicano motivi di esclusione e criteri di

selezione previsti dagli articoli 80e 83, possono esigere, in

qualsiasi momento nel periodo di validita' del sistema dinamico di

acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il

documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85,entro cinque

giorni lavorativi dalla data in cui e' trasmessa tale richiesta.

L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di

validita' del sistema dinamico di acquisizione.

12 Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di indizione di gara

il periodo di validita' del sistema dinamico di acquisizione. Esse

informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di

validita' utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) se il periodo di validita' e' modificato senza porre fine al

sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione

di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

b) se e' posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di

cui agli articoli 98 e 129, comma 2.

13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici

interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i

contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo

di validita' del sistema dinamico di acquisizione.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi

di CONSIP S.p.A., puo' provvedere alla realizzazione e gestione di un

sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti,

predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi,

elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi

informatici, telematici e di consulenza necessari.

Art. 56

(Aste elettroniche)

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche

nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o

nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine,

le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo

elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima

valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla

base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori

che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la

progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base

ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.

2.  Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con

negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di

gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione

di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il

contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche

tecniche, puo' essere fissato in maniera precisa. Alle stesse

condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione

della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo

quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b) e c),e comma 6, e

dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del

sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo55.

3. L'asta elettronica e' aggiudicata sulla base di uno dei seguenti

elementi contenuti nell'offerta:

a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato

sulla sola base del prezzo;

b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati

nei documenti di gara, quando l'appalto e' aggiudicato sulla base del

miglior rapporto qualita'/prezzo o costo/efficacia.

4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un'asta

elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse,

nonche', per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte

quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un

sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le

informazioni di cui all'allegato XII.

5.  Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti

effettuano valutazione completa delle offerte conformemente al

criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa

ponderazione.

6. Nei settori ordinari, un'offerta e' considerata ammissibile se

e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi

dell'articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui

all'articolo 83 e la cui offerta e' conforme alle specifiche tecniche

senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi

dei commi 8, 9 e 10.

7. Nei settori speciali, un'offerta e' considerata ammissibile se

e' stata presentata da un offerente che non e' stato escluso ai sensi

dell'articolo 135 o dell'articolo 136,che soddisfa i criteri di

selezione di cui al medesimo articolo 136 e la cui offerta e'

conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o

inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.

8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i

documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione

alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di

ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare

l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.

9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da

offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le

offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni

appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio

della procedura di appalto.

10. Un'offerta e' ritenuta inadeguata se non presenta alcuna

pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente incongruente,

fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle

esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei

documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta

adeguata se l'operatore economico interessato deve o puo' essere

escluso ai sensi dell'articolo80, o dell'articolo 135, o

dell'articolo 136,o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 o

dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli135 o 136.

11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili

sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare

all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora

previste, le modalita' di connessione conformi alle istruzioni

contenute nell'invito. L'asta elettronica puo' svolgersi in piu' fasi

successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi

alla data di invio degli inviti.

12. L'invito e' corredato del risultato della valutazione completa

dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui

all'articolo 95, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresi', la formula

matematica che determina, durante l'asta elettronica, le

riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei

nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta

economicamente piu' vantaggiosa sia individuata sulla base del solo

prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri

stabiliti per determinare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,

quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal

fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse

con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per

ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni

appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le

informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la

rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purche'

previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni

riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre,

rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase

specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identita'

degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta

elettronica.

14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica

secondo una o piu' delle seguenti modalita':

a) alla data e all'ora preventivamente indicate;

b) quando non ricevono piu' nuovi prezzi o nuovi valori che

rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che

abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a

partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare

conclusa l'asta elettronica;

c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato e'

stato raggiunto.

15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l'asta

elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in

combinazione con le modalita' di cui alla lettera b) del medesimo

comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni

fase dell'asta.

16.Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni

appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati dell'asta

elettronica.

Art. 57

(Cataloghi elettronici)

Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione

elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte

siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano

un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di

catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a

completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli

offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di

appalto in conformita' alle specifiche tecniche e al formato

stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici,

inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di

comunicazione elettronica nonche' gli eventuali requisiti

supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente

all'articolo 52.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi

elettronici e' accettata o richiesta, le stazioni appaltanti:

a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o

nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di

gara e' un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo

indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o,

quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso sull'esistenza di

un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a

negoziare;

b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie

ai sensi dell'articolo 52,commi 8 e 9, relative al formato, al

dispositivo elettronico utilizzato nonche' alle modalita' e alle

specifiche tecniche per il catalogo.

4.Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori economici

dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi

elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la

riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici

avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le

amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano,

alternativamente, uno dei seguenti metodi:

a)  invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi

elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;

b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle

informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia' presentati per

costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione,

a condizione che il ricorso a questa possibilita' sia stato previsto

nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto

competitivo per i contratti specifici in conformita' al comma 4,

lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono

procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire

offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli

offerenti la possibilita' di rifiutare tale raccolta di informazioni.

Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la

notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima

dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti presentano

le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da

offrire la possibilita' di contestare o confermare che l'offerta

cosi' costituita non contiene errori materiali.

6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un

sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un

appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo

elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare

appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente

al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di

partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata

da un catalogo elettronico in conformita' con le specifiche tecniche

e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo e'

completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione

della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la

procedura di cui al comma 4, lettera b).

Art. 58

(Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)

Ai sensi della normativa vigente in materia di documento

informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52e dei

principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle

procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara

interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle

disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi

telematici non deve alterare la parita' di accesso agli operatori o

impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto

dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di

una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con

la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta

elettronica alle condizioni e secondo le modalita' di cui

all'articolo 56.

3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita'

economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo

elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un

meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui

viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli

offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei

soggetti che partecipano alla procedura di gara.

4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a

ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice

identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e

password e di eventuali altri codici individuali necessari per

operare all'interno del sistema.

5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante

trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del

corretto recepimento dell'offerta stessa.

6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle

offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione

attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura

e, all'esito di detta attivita', l'eventuale offerta tecnica e

successivamente quella economica.

7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico

produce in automatico la graduatoria.

8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni

di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare

l'accessibilita' delle persone con disabilita', conformemente agli

standard europei.

10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31

luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e

la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di

negoziazione.

CAPO II  
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 59

(Scelta delle procedure)

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti

utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di

un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresi'

utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i

presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con

negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti

previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti

previsti dall'articolo 63. Gli appalti relativi ai lavori sono

affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui

contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la

rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita' predeterminati e il

rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso

all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di

lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale,

finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato

pubblico privato, contratto di disponibilita'.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura

competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti

ipotesi:

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi

in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con

l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni

immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza preventive

negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla

natura, complessita' o impostazione finanziaria e giuridica

dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con

sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con

riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una

specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti

da 2 a 5 dell'allegato XIII;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi

per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state

presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi

rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le

amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando

di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli

offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90

che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato

offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto

prescritto nei documenti di gara.

4. Sono considerate inammissibili le offerte:

a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini

indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;

b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga

sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica

per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente

basse;

d) che non hanno la qualificazione necessaria;

e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione

aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima

dell'avvio della procedura di appalto.

5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto a norma

dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante

procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le

amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma,

utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai

commi 2 e 3 dell'articolo 70.Se la gara e' indetta mediante un avviso

di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato

interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono

successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un

invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo

75.

Art. 60

(Procedura aperta)

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico

interessato puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso di

indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte

e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di

gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste

dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano

pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come

mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione

delle offerte, come stabilito al comma 1, puo' essere ridotto a

quindici giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti

condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni

richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I,

lettera B, sezione B1, sempreche' queste siano disponibili al momento

della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla pubblicazione

da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima

della data di trasmissione del bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non

inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando

di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate

dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al

comma 1 non possono essere rispettati.

Art. 61

(Procedura ristretta)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo'

presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di

indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I,

lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste

dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione

qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di

partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del

bando di gara o, se e' utilizzato un avviso di preinformazione come

mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a

confermare interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni

aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori

economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni

aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da

invitare a partecipare alla procedura in conformita' all'articolo 91.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trenta giorni

dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno

pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per

l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle

offerte puo' essere ridotto a dieci giorni purche' siano rispettate

tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni

richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1,

purche' dette informazioni siano disponibili al momento della

pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione e' stato inviato alla pubblicazione

da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima

della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma

1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle

offerte di concerto con i candidati selezionati, purche' questi

ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le

loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la

presentazione delle offerte, il termine non puo' essere inferiore a

dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati e'

impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente

articolo, l'amministrazione aggiudicatrice puo' fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non

inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di

gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci

giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare

offerte.

Art. 62

(Procedura competitiva con negoziazione)

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore

economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a

un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui

all'allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le informazioni

richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione

qualitativa.

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici

individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle

loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le

forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri

per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresi' quali elementi

della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli

offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise

per permettere agli operatori economici di individuare la natura e

l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di

partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del

bando di gara o, se e' utilizzato come mezzo di indizione di una gara

un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a

confermare interesse.

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e' di

trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini sono

ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 5 e 6.

6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione

aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni

fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la

base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni

aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da

invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni

aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte

iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte

finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti

minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a

negoziazione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti

sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel

bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici

garantiscono la parita' di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal

fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare

determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto

tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi

del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri

documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti

minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici

concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e

ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto

disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri

partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un

offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi

ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma

si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche

espressamente indicate.

11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in

fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare

applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara,

nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel

bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro

documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si

avvale di tale facolta'.

12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere

le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un

termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o

modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai

requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte

finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto

ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.

Art. 63

(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara)

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le

amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici

mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto

della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la

procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere

utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta

appropriata, ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di

partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura

aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non

siano sostanzialmente modificate e purche' sia trasmessa una

relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non

e' ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con

l'appalto ed e', quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche

sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione

aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una

domanda di partecipazione non e' ritenuta appropriata se l'operatore

economico interessato deve o puo' essere escluso ai sensi

dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti

unicamente da un determinato operatore economico per una delle

seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o

nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica

unica;

2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta'

intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non

esistono altri operatori economici o soluzioni alternative

ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una

limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di

estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili

dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure

aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive

con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze

invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al

presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle

amministrazioni aggiudicatrici.

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui

al presente articolo e', inoltre, consentita nei casi seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati

esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di

sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita' volta ad

accertare la redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare

i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore

originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti

o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il

cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad

acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui

impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o

difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e

dei contratti rinnovabili non puo' comunque di regola superare i tre

anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie

prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni

particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa

definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi delle

procedure concorsuali.

4. La procedura prevista dal presente articolo e', altresi',

consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora

l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in

base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno

dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori

devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La presente procedura puo' essere utilizzata per nuovi lavori o

servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi,

gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto

iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione

che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato

secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a

base di gara indica l'entita' di eventuali lavori o servizi

complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

La possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal presente

articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella

prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei

lavori o della prestazione dei servizi e' computato per la

determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini

dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il

ricorso a questa procedura e' limitato al triennio successivo alla

stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori

economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le

caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche

e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di

trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha

offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95,

previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti

per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura

aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

Art. 64

(Dialogo competitivo)

1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo

competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti

sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139

sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo

stesso. L'appalto e' aggiudicato unicamente sulla base del criterio

dell'offerta con il miglior rapporto qualita'/prezzo conformemente

all'articolo 95, comma 6.

2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico puo'

chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un

avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla

stazione appaltante, per la selezione qualitativa.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di

partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del

bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e' usato un

avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a

confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle

stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni

fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti

possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a

partecipare alla procedura in conformita' all'articolo 91.

4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso

di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li

definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un

documento descrittivo.

5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un

dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi

piu' idonei a soddisfare le proprie necessita'. Nella fase del

dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli

aspetti dell'appalto.

6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la

parita' di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non

forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati

partecipanti rispetto ad altri.

7. Conformemente all'articolo 53 le stazioni appaltanti non possono

rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre

informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente

partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale

accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera

riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente

indicate.

8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in

modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase

del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel

bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento

descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o

nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se

sceglieranno tale opzione.

9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche' non e' in

grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano

soddisfare le sue necessitaa'.

10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i

partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a

presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle

soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali

offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per

l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le

offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia

le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi

delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli

aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti

e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di

gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di

falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base

dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso

di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano,

altresi', le seguenti disposizioni:

a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere

integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;

b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte

negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta

con il miglior rapporto qualita'/prezzo al fine di confermare gli

impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta attraverso

il completamento dei termini del contratto.

12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si

applicano qualora da cio' non consegua la modifica sostanziale di

elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le

esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di

indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si

rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per

i partecipanti al dialogo.

Art. 65

(Partenariato per l'innovazione)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori

possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in

cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e

di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che

ne risultano non puo', in base a una motivata determinazione, essere

soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a

condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano,

corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati

tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli

enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti

devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere

agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della

soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.

3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico

puo' formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando

di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le

informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione

qualitativa.

4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore possono

decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o

piu' operatori economici che conducono attivita' di ricerca e

sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande

di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del

bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle

amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito

alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla

procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori

possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla

procedura in conformita' all'articolo 91. Gli appalti sono

aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto

qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95.

5. Il partenariato per l'innovazione e' strutturato in fasi

successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e

di innovazione, che puo' comprendere la fabbricazione dei prodotti o

la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il

partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti

devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione

mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo' decidere, dopo ogni fase,

di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un

partenariato con piu' operatori, di ridurre il numero degli operatori

risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato

nei documenti di gara tali possibilita' e le condizioni per

avvalersene.

6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo,

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano

le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli

operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il

contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono

soggetti a negoziazioni.

7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o

gli enti aggiudicatori garantiscono la parita' di trattamento fra

tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera

discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati

offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli

offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8,

delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara

diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di

tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti

aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per

modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel

rispetto dell'articolo 53, le amministrazioni aggiudicatrici o gli

enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni

riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa

alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non

assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla

comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per

l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il

numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione

specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o

nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare

interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o

l'ente aggiudicatore indica se si avvarra' di tale opzione.

9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o

gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi

alle capacita' dei candidati nel settore della ricerca e dello

sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni

aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione

delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca

e di innovazione. Nei documenti di gara l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile

ai diritti di proprieta' intellettuale. Nel caso di un partenariato

per l'innovazione con piu' operatori, l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri

operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni proposte o

altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro

del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non

assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla

prevista comunicazione di informazioni specifiche.

10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore

assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la

durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di

innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attivita' di

ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione

innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato

delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere

sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro

sviluppo.

CAPO III  
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI  
SEZIONE I  
BANDI E AVVISI

Art. 66

(Consultazioni preliminari di mercato)

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni

aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la

preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa

procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da

essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, le amministrazioni

aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra

documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al

mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente

codice, o da parte di autorita' indipendenti. Tale documentazione

puo' essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della

procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare

la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non

discriminazione e di trasparenza.

Art. 67

(Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un

candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui

all'articolo 66, comma 2,o abbia altrimenti partecipato alla

preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto,

l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire

che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato

o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e

offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della

partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della

procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonche' la

fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte

costituisce minima misura adeguata.

2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto

del principio della parita' di trattamento, il candidato o

l'offerente interessato e' escluso dalla procedura. In ogni caso,

prima di provvedere allaloro esclusione, la amministrazione

aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine

comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro

partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione

dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono

indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente

codice.

Art. 68

(Specifiche tecniche)

1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII

sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche

previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche

possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di

produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi

richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro

ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro

contenuto sostanziale, purche' siano collegati all'oggetto

dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

2. Le specifiche tecniche possono, altresi', indicare se e'

richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta' intellettuale.

3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone

fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di

un'amministrazione aggiudicatrice, e' necessario che le specifiche

tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in

modo da tenere conto dei criteri di accessibilita' per le persone con

disabilita' o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora

i requisiti di accessibilita' obbligatori siano adottati con un atto

giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere

definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di

accessibilita' per le persone con disabilita' o di progettazione

adeguata per tutti gli utenti.

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori

economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare

direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura

degli appalti pubblici alla concorrenza.

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le

specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita'

seguenti:

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le

caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano

sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare

l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di

aggiudicare l'appalto;

b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di

preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle

valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle

norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento

adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza,

alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali,

in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e

uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o

equivalente»;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla

lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b)

quale mezzo per presumere la conformita' con tali prestazioni o

requisiti funzionali;

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla

lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai

requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre

caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le

specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o

provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico

dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico

specifico, ne' far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un

tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come

effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.

Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via

eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa

e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile

applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono

accompagnati dall'espressione «o equivalente».

7. Quando si avvalgono della possibilita' di fare riferimento alle

specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni

aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere

un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi

offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno

fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con

qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui

all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera

equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

8. Quando si avvalgono della facolta', prevista al comma 5, lettera

a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di

requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono

dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di

forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma

europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica

comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di

riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se

tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali

da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente e' tenuto a

dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova

di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi

conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti

funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 69

(Etichettature)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare

lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche

ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche

tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative

all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di

prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle

caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti

condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le

caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto

dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;

b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri

oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito

procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte

le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le

parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non

governative;

d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;

e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui

quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non puo'

esercitare un'influenza determinante.

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i

lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per

l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno

riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono

un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che

confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i

requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilita'

di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione

aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini

richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione

aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una

documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i

lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico

interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura

specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione

aggiudicatrice.

4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel

comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non

collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici

non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono

definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche

dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di

queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le

caratteristiche.

Art. 70

(Avvisi di preinformazione)

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni

anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti,

pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le

informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione

B.1, e' pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di

committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia

di cui all'articolo 36, l'avviso di preinformazione e' pubblicato

dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione

appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso

le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della

pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel

citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui

all'allegato XIV, parte I, lettera A.

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con

negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di

preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 59,

comma 5, purche' l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai

servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante una procedura

ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza

ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita

gli operatori economici interessati a manifestare il proprio

interesse;

c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte

I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo

allegato, sezione B.2;

d) e' stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque

giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito

a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 1.

3. L'avviso di cui al comma 2 puo' essere pubblicato sul profilo di

committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a

norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di

preinformazione puo' durare al massimo dodici mesi dalla data di

trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di

appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici,

l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 59, comma 5, puo'

coprire un periodo piu' lungo di dodici mesi.

Art. 71

(Bandi di gara)

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo

periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono

indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attivita'

delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte,

successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i

bandi di gara sono redatti in conformita' agli stessi. Essi

contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera

C, e sono pubblicati conformemente all'articolo72.Contengono altresi'

i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni

appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in

ordine alle deroghe al bando-tipo.

Art. 72

(Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98,

contenenti le informazioni indicate nell'allegato XII, nel formato di

modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le

rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni

dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente

all'allegato V.

2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro

cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla

loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni

dell'Unione europea.

3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o piu'

delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle

stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue e' l'unico

facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua

italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di

Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi

importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni

appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non

discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che

il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di

cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara

che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui

all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al

ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129

che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di

gara non sara' aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso

di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici,

l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142,comma 1, lettera

b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di

validita' indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di

aggiudicazione come previsto dall'articolo 98, indicante che non

saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto

dall'indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un

sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validita' del

sistema dinamico di acquisizione.

5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione

dell'informazione trasmessa, con menzione della data della

pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle

pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della

pubblicazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi

relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di

pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi

siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

per via elettronica secondo il modello e le modalita' di trasmissione

precisate al comma 1.

Art. 73

(Pubblicazione a livello nazionale)

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono

pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma

dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione puo' comunque avere luogo

a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle

amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma

della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non

contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o

bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o

pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della

trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni

dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.

3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di

committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni

dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione

sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 72, gli avvisi e i

bandi sono, altresi', pubblicati senza oneri sul profilo del

committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale

dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i

sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di

e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli

indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza

della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di

conoscibilita', anche con l'utilizzo della stampa quotidiana

maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto

individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche

essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,

serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno

feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da

parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello

Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o

aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene

esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a

carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto

di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 11.

5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla

pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione

sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.

Art. 74

(Disponibilita' elettronica dei documenti di gara)

1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e

diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla

data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70e 72

o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo

dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo

Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

2. Se non e' possibile offrire accesso gratuito, illimitato e

diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno

dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le

amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o

nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno

trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi

negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilita', per vie

diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In

tal caso, il termine per la presentazione delle offerte e' prorogato

di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati

di cui agli articoli60, comma 3, 61 comma 6 e62, comma 5.

3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e

diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perche'

le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52,

comma 2, del presente codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito

a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere

la natura riservata delle informazioni e in che modo e' possibile

ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine

per la presentazione delle offerte e' prorogato di cinque giorni,

tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli

articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e62, comma 5.

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori

informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari

sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che

partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della

scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In

caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3

e61, comma 6, il termine e' di quattro giorni.

Art. 75

(Inviti ai candidati)

1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei

partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con

negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per

iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati

a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di

dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse

modalita' le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di

gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici

che gia' hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.

2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l'indirizzo elettronico

al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica

i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate

nell'allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso

gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'articolo 74 e non sono

stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei

documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando cio' non e'

possibile, in formato cartaceo.

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando

di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di

norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo

negli altri Stati membri ovvero, quando cio' non e' possibile, con

lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione

richiesta.

Art. 76

(Informazione dei candidati e degli offerenti)

1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalita'

di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano

tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni

adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro,

all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema

dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale

decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un

appalto per il quale e' stata indetta una gara o di riavviare la

procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Su richiesta scritta dell'offerente interessato,

l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque

entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua

offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i

motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo

cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle

prestazioni o ai requisiti funzionali;

b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in

gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta

selezionata e il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato

l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;

c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in

gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e

del dialogo con gli offerenti.

3. Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo

periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e' dato

avviso ai concorrenti, mediante PECo strumento analogo negli altri

Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla

procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della

valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e

tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento

informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi

atti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni

relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di

accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di

acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola

l'applicazione della legge o e' contraria all'interesse pubblico, o

pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici

pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure

possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e

comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue

nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato

un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta

siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso

l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonche' a

coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali

impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale

definitiva;

b) l'esclusione agli offerenti esclusi;

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non

concludere un accordo quadro,a tutti i candidati;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con

l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente

comma.

6. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta

elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data

di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

SEZIONE II  
SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 77

(Commissione di aggiudicazione)

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di

concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualita'/prezzo la valutazione delle offerte dal

punto di vista tecnico ed economico e' affidata ad una commissione

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui

afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione e' costituta da un numero dispari di commissari,

non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e puo'

lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la

riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo

istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di

procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA -

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui

all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti

iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti

alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero

sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che

prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il

numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri

esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi

sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico

sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di

nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare

e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista e'

comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni

dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante

puo', in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle

soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano

particolare complessita', nominare componenti interni alla stazione

appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate

di non particolare complessita' le procedure svolte attraverso

piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto ne' possono svolgere

alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della

procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico

amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori

relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le

quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni

l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165,l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonche' l'articolo

42 del presente codice. Sono altresi' esclusi da successivi incarichi

di commissario coloro che, in qualita' di membri delle commissioni

giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in

sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di

atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione

devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice e' individuato

dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari

dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di

incompatibilita' e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro

economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione

appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il

compenso massimo per i commissari i dipendenti pubblici sono

gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso,

se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di

annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di

taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione, fatto

salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella

composizione della commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione

all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo

regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da

ciascuna stazione appaltante.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di

aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli

enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici

quando svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115 a

121.

Art. 78

(Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)

1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna

secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici

nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini

dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono

essere in possesso di requisiti di compatibilita' e moralita',

nonche' di comprovata competenza e professionalita' nello specifico

settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le

modalita' che l'Autorita' definisce in un apposito atto, valutando la

possibilita' di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da

adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di

iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.

Art. 79

(Fissazione di termini)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di

partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici

tengono conto in particolare della complessita' dell'appalto e del

tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini

minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di

una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di

gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte,

comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a

63, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati

possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per

presentare le offerte.

3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione

delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano

prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla

preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari

significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur

richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite

al piu' tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione

delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli

articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni;

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 e' proporzionale

all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in

tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di

offerte adeguate e' insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici

non sono tenute a prorogare le scadenze.

Art. 80

(Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla

partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,

comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis

del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di

agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso

articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo

260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del

Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,

319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,

353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635

del codice civile;

c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla

tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;

d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di

terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'

terroristiche;

e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del

codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive

modificazioni;

f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di

esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,

l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza di

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,

comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il

decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore

tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del

direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei

soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa'

in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di

direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa'

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o

consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della

condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il

divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero

quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca

della condanna medesima.

4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una

procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte

e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono

gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte

e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e

2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle

contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva

e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di

regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il

presente comma non si applica quando l'operatore economico ha

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,

compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine

per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla

procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti

situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui

all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo

adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli

obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che

l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o

affidabilita'. Tra questi rientrano: le significative carenze

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,

ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o

ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del

corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma

2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della

procedura d'appalto di cui all'articolo67non possa essere risolta con

misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o

falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione

non e' stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati

previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,

non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo

che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a

giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente

alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente

alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante

alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o

la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico

centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in

qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore

economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel

corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4

e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una

delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui

la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore

a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione

come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e'

ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma

7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della

procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata

comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla

partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della

possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di

esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della

pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica

amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale

durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di

durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena

principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si

applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca

ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.

356odegli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n

.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o

finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al

predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa

documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di

subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita'

che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in

considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto

della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa

documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di

subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale

l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al

fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni

appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la

dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5,

lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente

contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma

5, lettera c).

14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono

stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i

motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Art. 81

(Documentazione di gara)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere

generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la

partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e'

acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata

gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono

indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro

esito, in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della

documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i

quali e' prevista l'inclusione e le modalita' di presentazione, i

termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la

consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede

alla definizione delle modalita' relative alla progressiva

informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di

partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonche' alla

definizione dei criteri e delle modalita' relative all'accesso e al

funzionamento nonche' all'interoperabilita' tra le diverse banche

dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre

2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo

con ANAC, definisce le modalita' di subentro nelle convenzioni

stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attivita' di

gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data

di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica

l'articolo 216, comma 13.

3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto,

ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire

l'interoperabilita' delle banche dati, secondo le modalita'

individuate con il decreto di cui al comma 2,da parte del soggetto

responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o

organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC,

debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice

dell'amministrazione o organismo pubblico.

4. Gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di

qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo

partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono

essere utilizzati anche per gare diverse.

Art. 82

(Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli

operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformita' ai

requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai

criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione

dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da

un organismo di valutazione della conformita'. Le amministrazioni

aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati

rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della

conformita' accettano anche i certificati rilasciati da organismi di

valutazione della conformita' equivalenti. Ai fini del presente

comma, per «organismo di valutazione della conformita'» si intende un

organismo che effettua attivita' di valutazione della conformita',

comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a

norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova

appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una

documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico

interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di

prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini

richiesti, purche' il mancato accesso non sia imputabile

all'operatore economico interessato e purche' questi dimostri che i

lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i

criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di

aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a

norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono

messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla

Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni e' finalizzato a

un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle

regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati

personali.

Art. 83

(Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

a) i requisiti di idoneita' professionale;

b) la capacita' economica e finanziaria;

c) le capacita' tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacita' di cui al comma 1 sono attinenti e

proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse

pubblico ad avere il piu' ampio numero di potenziali partecipanti,

nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori,

con linee guida dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di

entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei

principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire

l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie

imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalita' di

avvalimento, i requisiti e le capacita' che devono essere posseduti

dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo

45, lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini della

dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino

all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma

14.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,

lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro

Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i

competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro

non residente in Italia, e' richiesta la prova dell'iscrizione,

secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI,

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello

Stato membro nel quale e' stabilito ovvero mediante attestazione,

sotto la propria responsabilita', che il certificato prodotto e'

stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali

istituiti nel Paese in cui e' residenti. Nelle procedure di

aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o

gli offerenti devono essere in possesso di una particolare

autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione

per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in

questione, la stazione appaltante puo' chiedere loro di provare il

possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza

all'organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica

del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b),le stazioni

appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo,

compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivita'

oggetto dell'appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai

loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra

attivita' e passivita';

c)un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi

professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4,

lettera a) non puo' comunque superare il doppio del valore stimato

dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai

rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e

forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove

richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei

documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma

si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti

possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici

devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui

all'aggiudicatario siano aggiudicati piu' lotti da eseguirsi

contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono

essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il

requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del

presente comma e' calcolato sulla base del valore massimo atteso dei

contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se

conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo

quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito

del fatturato annuo massimo e' calcolato sulla base del valore

massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di

tale sistema.

6. Per gli appalti di servizi e forniture ,per i criteri di

selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti

possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori

economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza

necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di

qualita'. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di

lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la

capacita' professionale degli operatori economici di fornire tali

servizi o di eseguire l'installazione o i lavori e' valutata con

riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e

affidabilita'. Le informazioni richieste non possono eccedere

l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto

dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo

84nonche' quanto previsto in materia di prova documentale preliminare

dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1,

lettere b) e c) e' fornita, a seconda della natura, della quantita' o

dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando

i mezzi di prova di cui all'articolo86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione

richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di

capacita', congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di

gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica

formale e sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze

tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche

all'impresa, nonche' delle attivita' effettivamente eseguite. I bandi

e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a

pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e

da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono

comunque nulle.

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui

al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e

ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e del documento di

gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle

afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente

che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione

appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in

misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per

cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In

tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,

non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e

i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al

documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di

esclusione. La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di

regolarizzazione. Nei casi di irregolarita' formali, ovvero di

mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura

di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso

di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e'

escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita' essenziali non

sanabili le carenze della documentazione che non consentono

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della

stessa.

10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema

del rating di impresa e delle relative penalita' e premialita', da

applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il

quale l'Autorita' rilascia apposita certificazione. Il suddetto

sistema e' connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di

indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche'

sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacita'

strutturale e di affidabilita' dell'impresa. L'ANAC definisce i

requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi,

nonche' le modalita' di rilascio della relativa certificazione,

mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attivita' di

gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di

misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva

denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte

delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese

subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e

servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di

cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di

legalita' rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorita'

Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213,

comma 7, nonche' dei precedenti comportamentali dell'impresa, con

riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei

contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di

partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del

contratto. Tengono conto altresi' della regolarita' contributiva, ivi

compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai

tre anni precedenti. Art. 84

(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 11 e dall'articolo 90,

comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici

di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei

requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante

attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato

autorizzati dall'ANAC.

2. L'ANAC, con le linee guida di cui all'articolo 83, comma

2,individua, altresi', livelli standard di qualita' dei controlli che

le societa' organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con

particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale.

L'attivita' di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti

livelli standard di qualita' comporta l'esercizio di poteri di

diffida, ovvero, nei casi piu' gravi, la sospensione o la decadenza

dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dell'ANAC.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il

possesso dei requisiti di esercizio dell'attivita' da parte dei

soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le

modalita' di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante

diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi

di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non

virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione

straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire

elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di

qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche

in termini di quantita' degli organismi esistenti ovvero di

necessita' di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli

stessi e alla relativa attivita' di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e finanziaria e

tecniche e professionali indicati all'articolo 83; tra i requisiti

tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese

esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di

attestazione acquisiscono detti certificati unicamente

dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni

appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualita' conformi

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente

normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI

CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata

dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti

pubblici e' articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei

lavori.

6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine,

effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi

documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo

sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una

impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni

appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a

campione, secondo modalita' predeterminate, sulla sussistenza dei

requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le

eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC, che dispone la

sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti

entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.

Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni,

secondo modalita' stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati

dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di

valutazione ai fini dell'attribuzione della premialita' di cui

all'articolo38.

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20

milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei

requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione

appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacita' economico-finanziaria. In tal caso

il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari

significativi richiesti, certificati da societa' di revisione ovvero

altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche

proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo

inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente

all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a

tale requisito, la stazione appaltante puo' richiedere una cifra

d'affari in lavori pari a 2 volte l'importo a base di gara, che

l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di

pubblicazione del bando.;

b) alla verifica della capacita' professionale per gli appalti per

i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il

concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entita' e

tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a

quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive

stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di

esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di

lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e

le modalita' di sospensione o di annullamento delle attestazioni,

nonche' di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di

certificazione. Le linee guida disciplinano, altresi', i criteri per

la determinazione dei corrispettivi dell'attivita' di qualificazione,

in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie

generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati,

avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso

di consorzi stabili nonche' per le microimprese e le piccole e medie

imprese.

9. Al fine di garantire l'effettivita' e la trasparenza dei

controlli sull'attivita' di attestazione posta in essere dalle SOA,

l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e

il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle

attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni delle linee guida e' punita

con le sanzione previste dall'articolo 213, comma 13. Per le

violazioni di cui al periodo precedente, non e' ammesso il pagamento

in misura ridotta. L'importo della sanzione e' determinato dall'ANAC

con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla

legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai

criteri di proporzionalita' e adeguatezza alla gravita' della

fattispecie. Nei casi piu' gravi, in aggiunta alla sanzione

amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della

sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo da un mese a due

anni, avvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza

dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della

violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della

sospensione dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.

689.

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con

verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine

generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale indicati

nelle linee guida.

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni

parlamentari, vengono individuate modalita' di qualificazione, anche

alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute

particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare

l'effettivita' delle verifiche e conseguentemente la qualita' e la

moralita' delle prestazioni degli operatori economici, se del caso

attraverso un graduale superamento del sistema unico di

qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Art. 85

(Documento di gara unico europeo)

1.Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o

delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara

unico europeo (DGUE), redatto in conformita' al modello di formulario

approvato con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE e'

fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal18 aprile

2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova

documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da

autorita' pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore

economico soddisfa le seguenti condizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma

dell'articolo83;

c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma

dell'articolo91.

2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste

dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1

relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si

avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorita' pubblica o il

terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include

una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico e' in

grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

3. Se la stazione appaltante puo' ottenere i documenti

complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui

all'articolo 81, il DGUE riporta altresi' le informazioni richieste a

tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria

dichiarazione di consenso.

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato

in una procedura d'appalto precedente purche' confermino che le

informazione ivi contenute sono ancore valide.

5.La stazione appaltante puo', altresi', chiedere agli offerenti e

ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della

procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione

appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare

l'appalto, nonche' all'impresa che la segue in graduatoria, tranne

nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi

dell'articolo 53, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare

documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e,

se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante puo' invitare

gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi

degli articoli 86e 87.6. In deroga al comma 5, agli operatori

economici non e' richiesto di presentare documenti complementari o

altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca

dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo

aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda gia' tali

documenti.

7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni

pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle

medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri

Stati membri, con le modalita' individuate con il decreto di cui

all'articolo 81, comma 2.

8.Per il tramite della cabina di regia e' messo a disposizione e

aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti

informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere

consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono

comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni

relative alle banche dati di cui al presente articolo.

Art. 86

(Mezzi di prova)

1.Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le

dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo

e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione

di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui

all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova

diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e

all'articolo 110. Gli operatori economici possono avvalersi di

qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno

delle risorse necessarie.

2.Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova

sufficiente della non applicabilita' all'operatore economico dei

motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto articolo, il

certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un

documento equivalente rilasciato dalla competente autorita'

giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine

o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti

previsti;

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite

apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale

competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e

assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarita'

Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della

normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata

dalle autorita' competenti di altri Stati.

3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione

ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al

comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi

previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione

mediante il registro online dei certificati (e-Certis).

4.Di norma, la prova della capacita' economica e finanziaria

dell'operatore economico puo' essere fornita mediante uno o piu'

mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore

economico, che per fondati motivi non e' in grado di presentare le

referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, puo' provare

la propria capacita' economica e finanziaria mediante un qualsiasi

altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

5. Le capacita' tecniche degli operatori economici possono essere

dimostrate con uno o piu' mezzi di prova di cui all'allegato XVII,

parte II, in funzione della natura, della quantita' o dell'importanza

e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

6.Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione

degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i

motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneita'

all'esercizio dell'attivita' professionale, la capacita' finanziaria

e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonche' eventuali

informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

Art. 87

(Certificazione delle qualita')

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da

organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico

soddisfa determinate norme di garanzia della qualita', compresa

l'accessibilita' per le persone con disabilita', le stazioni

appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualita' basati

sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi

accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati

equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure

equivalenti di garanzia della qualita', qualora gli operatori

economici interessati non avessero la possibilita' di ottenere tali

certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli

stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici

dimostrino che le misure di garanzia della qualita' proposte

soddisfano le norme di garanzia della qualita' richieste.

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di

certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il

rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o

di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema

dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di

gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45

del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione

ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia,

certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi

del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati

equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere

accesso a tali certificati o di non avere la possibilita' di

ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili,

la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle

misure di gestione ambientale, purche' gli operatori economici

dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel

quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

3. Le stazioni appaltanti , qualora richiedano agli operatori

economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi

indipendenti per attestare la conformita' ai criteri di cui al comma

2 dell'articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione

della conformita' accreditati ai sensi del regolamento (CE)

n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita'

alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.

4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del

rispetto delle norme ambientali e di qualita' sono messe a

disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di

regia.

Art. 88

(Registro on line dei certificati (e-Certis)

1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte

transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre

forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla

Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite

della cabina di regia di cui all'articolo 213.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo

luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono

contemplati da e-Certis.

Art. 89

(Avvalimento)

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui

all'articolo 45, per un determinato appalto, puo' soddisfare la

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,

finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1,

lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara,

e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80,

nonche' il possesso dei requisiti di qualificazione di cui

all'articolo 84, avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche

di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i

criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali

di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze

professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia

avvalersi delle capacita' di altri soggetti solo se questi ultimi

eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita'

sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle

capacita' di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione

SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla

stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti

generali di cui all'articolo 80, nonche' il possesso dei requisiti

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico

dimostra alla stazione appaltante che disporra' dei mezzi necessari

mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa

ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la

durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e' carente il

concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando

l'applicazione dell'articolo80, comma 12, nei confronti dei

sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e

escute la garanzia. Il concorrente allega, altresi', alla domanda di

partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtu'

del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le

risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per

l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono

di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano

requisiti relativi alle capacita' economiche e finanziarie

dell'operatore economico o alle sue capacita' tecniche e

professionali, questi puo' avvalersi, se necessario, della capacita'

di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei

legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi

secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'abito

temporale di validita' del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85,

86 e 88, se i soggetti della cui capacita' l'operatore economico

intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se

sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa

impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non

soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali

sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara

possono essere altresi' indicati i casi in cui l'operatore economico

deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non

obbligatori di esclusione, purche' si tratti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e

operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto

di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti

di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti

dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un

raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al

raggruppamento.

5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle

prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla

normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo

dell'appalto posto a base di gara.

6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie.

L'ausiliario non puo' avvalersi a sua volta di altro soggetto.

7. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu' di un

concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che

quella che si avvale dei requisiti.

8. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa

alla gara, alla quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e

l'impresa ausiliaria puo' assumere il ruolo di subappaltatore nei

limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue

in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo

possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da

parte dell'impresa ausiliaria, nonche' l'effettivo impiego delle

risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il

responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le

prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle

risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare

del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal

contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe

le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui

all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La

stazione appaltante trasmette all'Autorita' tutte le dichiarazioni di

avvalimento, indicando altresi' l'aggiudicatario, per l'esercizio

della vigilanza, e per la prescritta pubblicita'.

10. L'avvalimento non e' ammesso per soddisfare il requisito

dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui

all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11.Non e' ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o

della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti,

opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole

contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali

strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai

fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che

il valore dell' opere superi il dieci per cento dell'importo totale

dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e

trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori

pubblici, e' definito l'elenco delle opere di cui al presente comma,

nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro

esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla

data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo

216, comma 15.

Art. 90

(Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e

certificazioni)

1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di

imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in

possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati

per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'allegato XIII possono

presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato

d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di

certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che

consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della

certificazione nonche' la relativa classificazione.

2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli

organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande

vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui

all'articolo212 i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore

del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o

di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresi'

all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi

al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali

dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento

che dispongono di mezzi forniti da altre societa' del raggruppamento,

l'iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i

mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative

condizioni contrattuali.

4. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o

il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di

certificazione costituisce presunzione d'idoneita' ai fini dei

requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco o dal

certificato.

5. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o

dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneita'

di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di

prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da

parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei

contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte

e tasse, per ogni appalto, puo' essere richiesta un'attestazione

supplementare ad ogni operatore economico.

6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del presente

articolo solo agli operatori economici stabiliti sul territorio

nazionale.

7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa

previsti dall'elenco ufficiale o dalla certificazione devono

risultare all'articolo 86 e, ove applicabile, all'articolo 87. Gli

operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento

l'iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato.

Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi

dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che redige

l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.

8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non

possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati

membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le

stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di

organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresi'

altri mezzi di prova equivalenti.

9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne

facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati

dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti

necessari per l'iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1

ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una

certificazione equivalente.

10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di

committente e sul casellario informatico dell'ANAC.

Art. 91

(Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare

a partecipare)

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con

negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di

partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo

richieda la difficolta' o la complessita' dell'opera, della fornitura

o del servizio, possono limitare il numero di candidati che

soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a

presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo,

purche' sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di

candidati qualificati.

2. Quando si avvalgono di tale facolta', le stazioni appaltanti

indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i

criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di

proporzionalita' che intendono applicare, il numero minimo dei

candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per

motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle

procedure ristrette il numero minimo di candidati non puo' essere

inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione,

nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per

l'innovazione il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore

a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere

sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni

appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero

minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri

di selezione e i livelli minimi di capacita' di cui all'articolo 83e'

inferiore al numero minimo, la stazione appaltante puo' proseguire la

procedura invitando i candidati in possesso delle capacita'

richieste. La stazione appaltante non puo' includere nella stessa

procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di

partecipare o candidati che non abbiano le capacita' richieste.

Art. 92

(Riduzione del numero di offerte e soluzioni)

1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta' di

ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62,

comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 63, comma

9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione

indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve

consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia un

numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

Art. 93

(Garanzie per la partecipazione alla procedura)

1. L'offerta e' corredata da una garanzia fideiussoria, denominata

"garanzia provvisoria" pari al2percento del prezzo base indicato nel

bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a

scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia

proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del

contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione

appaltante puo' motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino

all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di

procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di

committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o

nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In

caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di

imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese

del raggruppamento medesimo.

2. La cauzione puo' essere costituita, a scelta dell'offerente, in

contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al

corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a

favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta

dell'appaltatore puo' essere rilasciata da imprese bancarie o

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti

dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata

dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono

in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi

di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria

assicurativa.

4.Lagaranziadeveprevedereespressamentelarinunciaal beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice

civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni

dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono

richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore,

in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono

altresi' prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del

garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione

appaltante nel corso della procedura , per la durata indicata nel

bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora

intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo

l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una

condotta connotata da dolo o colpa grave, ed e' svincolata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e'

ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,

la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee

della serie UNI CEI ISO9000.Neicontrattirelativi a lavori, servizi o

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'

ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al

primo periodo, per gli operatori economici in possesso di

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS),ai

sensi del regolamento(CE)n.1221/2009del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 novembre 2009,odel20 per cento per gli operatori in

possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI

ENISO14001.Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo

della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 20 percento

,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo,

per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o

servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni

e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita'

ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del

regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'

ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano

un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO

14064-1oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi

della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al

presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il

possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti

dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo

della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per

cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti,

per gli operatori economici in possesso del rating di legalita' o

della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto

legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability

8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della

sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS

18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il

sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la

certificazione di operativita' in qualita' di ESC (Energy Service

Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli

operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001

riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle

informazioni.

8. L'offerta e' altresi' corredata, a pena di esclusione,

dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia

fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103

e 105,qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica

l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei

loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1,

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta

giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il

termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi

aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di

sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita' del

responsabile unico del procedimento.

TITOLO IV  
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 94

(Principi generali in materia di selezione)

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti

conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in

applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei

seguenti presupposti:

a) l'offerta e' conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri

indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse

nonche' nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso,

dell'articolo 95, comma 14;

b) l'offerta proviene da un offerente che non e' escluso ai sensi

dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se

del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo

91.

2. La stazione appaltante puo' decidere di non aggiudicare

l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente

piu' vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli

obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.numar+

Art. 95

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione

appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi

garantiscono la possibilita' di una concorrenza effettiva e sono

accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle

informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di

soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le

stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e

delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla

remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel

rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di

parita' di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e

all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee,

sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla

base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di

comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,

conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base

del miglior rapporto qualita'/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione

ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta

intensita' di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e

architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale

di importo superiore a 40.000 euro;

4. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro,

tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualita' e' garantita

dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto

esecutivo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate

o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di

cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitivita', fatta

eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un

carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi

del comma4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara

il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione

dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle

caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta

economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri

oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,

connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri

possono rientrare:

a) la qualita', che comprende pregio tecnico, caratteristiche

estetiche e funzionali, accessibilita' per le persone con

disabilita', progettazione adeguata per tutti gli utenti,

certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali,

contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali

dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative,

commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione

europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del

contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore

delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai

consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni

inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di

mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti

all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo

strategico di un uso piu' efficiente delle risorse e di un'economia

circolare che promuova ambiente e occupazione

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra

associate alle attivita' dell'azienda calcolate secondo i metodi

stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della

Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni

per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del

ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni

e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale

effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualita' del

personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul

livello dell'esecuzione dell'appalto;

f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo

di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle

disposizioni richiamate al comma 2, puo' assumere la forma di un

prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici

competeranno solo in base a criteri qualitativi.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il

bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e

la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo

una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere

adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono

essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o

sub-punteggi.

9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui

al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di

gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel

bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza

dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il

punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni

aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di

individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu'

vantaggiosa.

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi

all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi

da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in

qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel

processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi

lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase

successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono

parte del loro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all'oggetto del contratto. Tale facolta' e' indicata

espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i

principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalita', le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel

bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che

intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al

maggior rating di legalita' dell'offerente, nonche' per agevolare la

partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese,

piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le

imprese di nuova costituzione. Indicano altresi' il maggior punteggio

relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che

presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di

adozione del miglior rapporto qualita' prezzo, si applicano altresi'

le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la

presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel

bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione e' utilizzato

come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare

interesse se autorizzano o richiedono le varianti ; in mancanza di

questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate

all'oggetto dell'appalto;

b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti

menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti

devono rispettare, nonche' le modalita' specifiche per la loro

presentazione, in particolare se le varianti possono essere

presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che e'

diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di

aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che

rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono

varianti

c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti

dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano

autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante

per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o

un appalto di servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un

appalto di forniture anziche' un appalto pubblico di servizi.

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una

pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del

calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della

soglia di anomalia delle offerte.

Art. 96

(Costi del ciclo di vita)

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti,

tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di

un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a)costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri

utenti, quali:

1) costi relativi all'acquisizione;

2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre

risorse;

3) costi di manutenzione;

4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di

smaltimento e di riciclaggio;

b)costi imputati a esternalita' ambientali legate ai prodotti,

servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purche' il loro valore

monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono

includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre

sostanze inquinanti, nonche' altri costi legati all'attenuazione dei

cambiamenti climatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del

ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara

i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione

appaltante impieghera' al fine di determinare i costi del ciclo di

vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati

alle esternalita' ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le

seguenti condizioni:

a)essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non

discriminatori. Se il metodo non e' stato previsto per

un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire ne'

svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;

b)essere accessibile a tutte le parti interessate;

c)i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole

sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli

operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti

dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione e' tenuta a

rispettare o ratificati dall'Italia.

3. L'allegato XVIII al presente decreto contiene l'elenco degli

atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati

attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo

del ciclo di vita.

Art. 97

(Offerte anormalmente basse)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione

appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte

se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio

tecnico sulla congruita', serieta', sostenibilita' e realizzabilita'

dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu'

basso la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che

presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia

determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i

parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al

sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita'

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di

quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico

dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la

prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai

concorrenti ammessi e' pari ovvero uguale a zero la media resta

invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma

dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e' dispari, la media

viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

ammesse, incrementata del 20 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le

offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte

ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita'

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di

quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico

dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato

per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice

all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1;

1,2; 1,4;

3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta

economicamente piu' vantaggiosa la congruita' delle offerte e'

valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo,

sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti

massimi previsti dal bando di gara.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare,

riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei

servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente

favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per

prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei servizi

proposti dall'offerente;

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al

concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la

presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude

l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il

basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli

elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalita' di cui

al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui

all'articolo 95, comma 9 i rispetto all'entita' e alle

caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale e' inferiore ai minimi salariali

retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23,

comma 14.

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti

salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti

autorizzate dalla legge. Non sono, altresi', ammesse giustificazioni

in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e

coordinamento previsto dall'articolo 100del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo' valutare

la congruita' di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,

appaia anormalmente bassa,

7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta e'

anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di

Stato puo' escludere tale offerta unicamente per questo motivo,

soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' in

grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla

stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato

interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante

esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione

europea.

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di

aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e comunque per importi

inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante

puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore

alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso

non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facolta' di esclusione

automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse

e' inferiore a dieci.

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette

a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione

amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi,

regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche

nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione

ai dettagli di cui ai commi 4 e 5».

Art. 98

(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto

pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le

modalita' di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme

all'allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della

procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione

dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

2. Se la gara e' stata indetta mediante un avviso di

preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che

non aggiudichera' ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso

di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene

un'indicazione specifica al riguardo.

3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54,

le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un

avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun

appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati

della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro

su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati

entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni

dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo

72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni

dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di

acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base

trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al piu'

tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, talune

informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla

conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora

la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia

contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi

commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o

privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra

operatori economici.

Art. 99

(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o

superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogniqualvolta sia

istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante

redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il

valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di

acquisizione;

b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della

riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia:

1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi

della selezione;

2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi

dell'esclusione;

c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua

offerta, nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o dell'accordo

quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti

al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del

contraente principale;

e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi

competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59 che giustificano

l'utilizzazione di tali procedure;

f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa

pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo

63 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;

g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione

aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un

accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;

h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione

delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai

mezzi elettronici;

i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure

successivamente adottate.

2. La relazione di cui al comma 1 non e' richiesta per gli appalti

basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e

aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo

quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che

disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture

in questione nonche' le condizioni oggettive per determinare quale

degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera' tale

prestazione.

3. Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma

dell'articolo 98 o dell'articolo 142,comma 3, contiene le

informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono

fare riferimento a tale avviso.

4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le

procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse

siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la

conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare

decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali

la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori

economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti

di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e

l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione e' conservata per

almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione

dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino

al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla

Cabina di regia di cui all'articolo 212 per la successiva

comunicazione alla Commissione europea o, quando ne facciano

richiesta, alle autorita', agli organismi o alle strutture

competenti.

TITOLO V  
ESECUZIONE

Art. 100

(Requisiti per l'esecuzione dell'appalto)

1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari

per l'esecuzione del contratto, purche' siano compatibili con il

diritto europeo e con i principi di parita' di trattamento, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalita', innovazione e siano

precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza

bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in

particolare, a esigenze sociali e ambientali.

2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di

accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno

aggiudicatari.

Art. 101

(Soggetti delle stazioni appaltanti)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,

forniture, e' diretta dal responsabile unico del procedimento, che

controlla i livelli di qualita' delle prestazioni. Il responsabile

unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del

direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,

del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante

l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

nonche' del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del

verificatore della conformita' e accerta il corretto ed effettivo

svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo

tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a

lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle

procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del

procedimento, un direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato, in

relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu' direttori

operativi e da ispettori di cantiere.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove

costituito, e' preposto al controllo tecnico, contabile e

amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinche' i lavori

siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita' al progetto e al

contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilita' del

coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto l'ufficio

di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con

l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del

contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita'

dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo

quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle

norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori

fanno carico tutte le attivita' ed i compiti allo stesso

espressamente demandati dal codice nonche':

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da parte

dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista

dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei

dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita' del programma di

manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,

modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,

dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le

funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla

vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei

lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la

presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti

previsti dalla normativa, a cui affidarle.

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano

con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di

singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e

nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della

loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori

operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli

altri, i seguenti compiti:

a)verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge

relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b)programmare e coordinare le attivita' dell'ispettore dei lavori;

c)curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e

particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore

dei lavori le eventuali difformita' rispetto alle previsioni

contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d)assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli

interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e)individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente

sulla qualita' dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le

adeguate azioni correttive;

f)assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di

collaudo;

g)esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e

messa in servizio degli impianti;

h)direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano

con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in

conformita' delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di

appalto. La posizione di ispettore e' ricoperta da una sola persona

che esercita la sua attivita' in un turno di lavoro. Essi sono

presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori

che richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le fasi di

collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro

attivita' direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori

possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a)la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di

materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed

approvati dalle strutture di controllo in qualita' del fornitore;

b)la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le

apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo

prescritte dal controllo di qualita' o dalle normative vigenti o

dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati

costruiti;

c)il controllo sulla attivita' dei subappaltatori;

d)il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai

disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e)l'assistenza alle prove di laboratorio;

f)l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in

esercizio ed accettazione degli impianti;

g)la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle

misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h)l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si

applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 102

(Collaudo)

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione

del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del

contratto.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a

verifica di conformita' per i servizi e per le forniture, per

certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni,

obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia

stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni

contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione

o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla

soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei

lavori e il certificato di verifica di conformita', nei casi

espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono

essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato

per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del

procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore

dell'esecuzione, se nominato.

3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi

dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8,

di particolare complessita' dell'opera da collaudare, per i quali il

termine puo' essere elevato sino ad un anno. Il certificato di

collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il

collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di

approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del

medesimo termine.

4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita'

il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di

pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte

dell'appaltatore. Il certificato di pagamento e' rilasciato non oltre

il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo

provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,

l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera,

ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante

prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

6. Per effettuare le attivita' di controllo sull'esecuzione dei

contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano

tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni

pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla

tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso e'

contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i

lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti

nominati collaudatori, e' individuato il collaudatore delle strutture

per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza

nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre

amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i

componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica

di conformita':

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli

avvocati e procuratori dello Stato, in attivita' di servizio e, per

appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di

rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza

nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica

amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori

pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza

comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove

e' stata svolta l'attivita' di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di

lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi

titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attivita' di

controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione,

vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita

l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalita' tecniche di

svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui il certificato di

collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita'

possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione

rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore

di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16.

9. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico

predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su

beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a

materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico

artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi

dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della

conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di

intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo

scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;

c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti

afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei

risultati culturali e scientifici raggiunti.

Art. 103

(Garanzie definitive)

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua

scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui

all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo

contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti e documenti a

base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di

procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di

committenza, l'importo della garanzia e' indicato nella misura

massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di

salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei

termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi

superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per

cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e'

di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti

per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di

tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,

nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu'

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,

salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso

l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato

di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' richiedere al

soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa

sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente

articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma

7, per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della

cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di

risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il

diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in

cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di

appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la

garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto

aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di

norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e

sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della

cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della

stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al

concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta

dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui

all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,

secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta

della stazione appaltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a

misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80

per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della

cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione

dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e'

automatico, senza necessita' di nulla osta del committente, con la

sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da

parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in

copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo

si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le

pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici

giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della

documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei

confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla

costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria

o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o

della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o

forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.

7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e consegnare

alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei

lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti

dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei

documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e' stabilito

l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde

all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate

particolari circostanze che impongano un importo da assicurare

superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione

appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi

nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari al

cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di

500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura

assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza

assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le

stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle

lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale

sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle

somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte

dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei

confronti della stazione appaltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui

all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della

rata di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato

di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una

polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina

totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi

difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del

pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda,

anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che

occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite

di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al

venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al

40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita' avuto

riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e' altresi'

obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una

polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni

cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al

5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000

euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo

approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro

rappresentanze.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e

le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,

dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma

restando la responsabilita' solidale tra le imprese".

11. E' facolta' dell'amministrazione in casi specifici non

richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori

economici di comprovata solidita' nonche' per le forniture di beni

che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati,

debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti

direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari,

strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere

affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della

garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e' subordinato ad un

miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 104

(Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)

1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque

ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli

appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100

milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di

cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui

all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui

all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata

"garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione

dell'opera nei casi di risoluzione del contrato previsti dal codice

civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la

risoluzione".

2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche

quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.

3. La garanzia di buon adempimento e' costituita con le modalita'

di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed e' pari al cinque per cento

fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione

senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo

103 comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura

accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal

codice civile e dal presente codice ed e' di importo pari al 10 per

cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora

l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro,

la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.

5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni

effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da

parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e

l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante

dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale

del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi

dei pagamenti gia' effettuati o da effettuare in base agli stati

d'avanzamento dei lavori

6. La garanzia "per la risoluzione" e' efficace a partire dal

perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del

certificato di ultimazione dei lavori, allorche' cessa

automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa si estingue

automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1,

anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

7. La garanzia per la risoluzione prevede espressamente la rinuncia

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del

codice civile.

8. Nel caso di escussione il pagamento e' effettuato entro trenta

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del

soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la

stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede

l'escussione.

9 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie

di cui al comma 1, sono adottati con le modalita' di cui all'articolo

103, comma 9.

10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e

103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso

verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per

l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate

congiuntamente da piu' garanti senza determinare tra essi vincoli di

solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto

aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere

pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un

mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante

o il soggetto aggiudicatore.

Art. 105

(Subappalto)

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di

norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le

forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere ceduto

a pena di nullita'. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni

del presente articolo.

2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida

a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto

del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi

contratto avente ad oggetto attivita' del contratto di appalto

ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo

quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non puo' superare

la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di

lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono

comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di

importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni

affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza

del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50

per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario

comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della

prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,

stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,

l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o

fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione

appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso

del sub-contratto. E' altresi' fatto obbligo di acquisire nuova

autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca

variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano

variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro

specificita', non si configurano come attivita' affidate in

subappalto:

a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi, per

le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro

annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente

montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi

nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei

comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28

dicembre 2001, n. 448.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice

possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le

forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della

stazione appaltante purche' :

a) tale facolta' sia prevista espressamente nel bando di gara anche

limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la

categoria o le categorie per le quali e' ammesso il subappalto. Tutte

le prestazioni nonche' le lavorazioni, a qualsiasi categoria

appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di

opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture

che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei

motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando

i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo'

superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non puo'

essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori,

qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo

pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non

sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando

o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando

o nell'avviso la stazione appaltante puo' prevedere ulteriori casi in

cui e' obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie

di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la

stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo

inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante

l'affidatario trasmette altresi' la certificazione attestante il

possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione

prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della

documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente

derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente

l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che

economici.

8. Il contraente principale e' responsabile in via esclusiva nei

confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e' responsabile

in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi

retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma

13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita'

solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni. E', altresi', responsabile in

solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni

rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i

subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima

dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli

enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al

comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito

dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce

d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di

validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso

di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti

titolari di subappalti e cottimi, nonche' in caso di inadempienza

contributiva risultante dal documento unico di regolarita'

contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,

commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al

comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le

richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro

per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori

relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la

sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli

stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una microimpresa o

piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo

consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in

subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,

con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di

appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle

imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,

sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in

fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede

alla verifica dell'effettiva applicazione della presente

disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere

devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed

irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e'

comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della

mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale

congruita', per i lavori edili e' verificata dalla Cassa edile in

base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali

firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu'

rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e'

verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo

applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile

2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita' competenti

preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i

subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli

specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra

loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto

obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e'

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese

impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve

allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento

a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del

subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere

effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di

raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione

appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4

entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo'

essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione

si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore

al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo

inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio

dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti

della meta'.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo'

formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche

ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando

le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente

le prestazioni scorporabili, nonche' alle associazioni in

partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente

le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi' agli

affidamenti con procedura negoziata.

21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale e

per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei

rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel

rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi

dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di

pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per

la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma

1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore,

scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria

di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono

richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle

prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Art. 106

(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in

corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP con le modalita'

previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP

dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori

speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di

affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono

state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare,

precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di

revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di

eventuali modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono

essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e

dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che

avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o

dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le

variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere

valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7,

solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo

originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti

relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori

restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del

contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi

nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7

per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il

rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperabilita' tra

apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito

dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente

aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei

costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo

quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessita' di modifica e' determinata da circostanze

impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per

l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del

contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra

le predette circostanze puo' rientrare anche la sopravvenienza di

nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di

autorita' od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione

appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una

delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita' alle

disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per

contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese

rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro

operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa

stabiliti inizialmente, purche' cio' non implichi altre modifiche

sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere

l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente

aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei

confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le

stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di

importi per consentire le modifiche.

2. Ferma restando la responsabilita' dei progettisti esterni, i

contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto

previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la

realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita' di

una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della

modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori :

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i

contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che

speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per

i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia

la modifica non puo' alterare la natura complessiva del contratto o

dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il valore

e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive

modifiche.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e

c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore di riferimento quando il

contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il

periodo della sua efficacia e' considerata sostanziale ai sensi del

comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi

essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso,

fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se

una o piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute

nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione

di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o

l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente

accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla

procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o

dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto

nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del

contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato

l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che

hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1,

lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni

di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato

conformemente all'articolo 72 per i settori ordinarie e all'articolo

130 per i settori speciali.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al presente codice

e' richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto

pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia

diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari

il contratto puo' essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo

non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso

di piu' modifiche successive, tale limitazione si applica al valore

di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad

aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al

contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta

giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva

comunicazione l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa alla

stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno

di ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito

Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali

comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente

aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della

modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i

danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di

omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti

aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di

lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti

alla necessita' di introdurre varianti in corso d'opera a causa di

carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione

di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la

mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante

per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed

economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione

delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati

progettuali.

11. La durata del contratto puo' essere modificata esclusivamente

per i contratti in corso di esecuzione se e' prevista nel bando e nei

documenti di gara una opzione di proroga. La proroga e' limitata al

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso

il contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli

per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda

necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, puo' imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel

contratto originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere

il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio

1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni appaltanti, le

cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle

amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di

tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,

concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili

alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora

queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e

al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della

cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in

atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la

cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che

devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'

stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le

eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a

lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla

soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal

RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni

regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della

stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti

di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore

alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo

eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto,

incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture

strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto

esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del

responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni

dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui

l'ANAC accerti l'illegittimita' della variante in corso d'opera

approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di

inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle

varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12. Art. 107

(Sospensione)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che

impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a

regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della

stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo' disporre la

sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile

con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il

verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno

determinato l'interruzione dei lavori, nonche' dello stato di

avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane

interrotta e delle cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse

possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in

cantiere al momento della sospensione. Il verbale e' inoltrato al

responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della

sua redazione.

2. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal RUP per

ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione

di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la

sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per

l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi

complessivi, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto

senza indennita'; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha

diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento

della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e'

dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa

dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per

cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano

parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e'

tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede

alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in

apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle

sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali

di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel

verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga

alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilita'. Quando la sospensione

supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile

del procedimento da' avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva

comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione

appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di

ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado

di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga,

con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti

all'esecutore per l'eventuale imputabilita' della maggiore durata a

fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il

responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro

trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori

nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data

del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale

dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena

avvenuta, e' comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei

lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in

contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del

contratto ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi

causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte

dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi

1, 2 e 4, l'esecutore puo' chiedere il risarcimento dei danni subiti,

quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del

codice civile.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto

compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.

Art. 108

(Risoluzione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo

107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico

durante il periodo di sua efficacia, se una o piu' delle seguenti

condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe

richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106,

comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al

comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di

cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono

state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni

aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle

modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate

le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si e' trovato, al momento dell'aggiudicazione

dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1,

per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo

170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto

pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di

aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i

settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo

136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in

considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai

trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione

europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una

sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico

durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di

prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative

misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione

del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle

obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al

responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,

corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori

eseguiti regolarmente, il cui importo puo' essere riconosciuto

all'appaltatore. Egli formula, altresi', la contestazione degli

addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al

responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le

predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che

l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del

responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione

delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto

alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il

responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli

assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere

inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire

le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo

verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando

il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto

soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o

forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi

derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare

all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,

dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori

curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia'

eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la

relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a

redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di

accertamento tecnico e contabile con le modalita' di cui al presente

codice. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra quanto

eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in

contabilita' e quanto previsto nel progetto approvato nonche' nelle

eventuali perizie di variante; e' altresi' accertata la presenza di

eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non

previste nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di

variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale

dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere

da porre a carico dell'appaltatore e' determinato anche in relazione

alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori

ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta' prevista

dall'articolo 110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata

dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al

ripiegamento dei cantieri gia' allestiti e allo sgombero delle aree

di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato

dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del

termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio

addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione

appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti

giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati

che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero

delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo' depositare cauzione

in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione

bancaria o polizza assicurativa con le modalita' di cui all'articolo

93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il

diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 109

(Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e

92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la

stazione appaltante puo' recedere dal contratto in qualunque tempo

previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative

ai servizi e alle forniture eseguiti nonche' del valore dei materiali

utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel

caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle

opere, dei servizi o delle forniture non eseguite

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato

sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a

base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei

lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da una formale

comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore

a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in

consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo

definitivo e verifica la regolarita' dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore e' riconosciuto dalla stazione

appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gia' accettati

dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del

contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della

comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisionali e

gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li

ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde

all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non

ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da

determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore

delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del

contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i

materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i

magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel

termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato

d'ufficio e a sue spese.

Art. 110

(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di

risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione

coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza

concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del

contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto

ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di

inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto

per l'affidamento del completamento dei lavori.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte

dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio

provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuita'

aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC,

possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti

di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di

subappalto;

b) eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa fallita o

ammessa al concordato con continuita' aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuita' aziendale non

necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa

ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato

domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo' eseguire i contratti gia'

stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, puo' subordinare la

partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei

relativi contratti alla necessita' che il curatore o l'impresa in

concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei

requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica,

economica, nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento

dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e

della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del

contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a

subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso

della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per

qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione

all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non e' in regola con i pagamenti delle retribuzioni

dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e

assistenziali;

b) se l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che

l'ANAC individua con apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del

decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure

straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione

della corruzione.

Art. 111

(Controllo tecnico, contabile e amministrativo)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da

adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti

commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalita'

e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore

dei lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma 3, in

maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento

informatico, con particolare riferimento alle metodologie e

strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilita'.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di

forniture e', di norma, il responsabile unico del procedimento e

provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo

tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla

stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte

dell'esecutore, in conformita' ai documenti contrattuali. Con il

medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee

guida che individuano compiutamente le modalita' di effettuazione

dell'attivita' di controllo di cui al periodo precedente, secondo

criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata

in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216,

comma 17.

Art. 112

(Appalti e concessioni riservati)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative

sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono

riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a

quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori

economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo

principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone

con disabilita' o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel

contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per

cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da

lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con

disabilita' quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999,

n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della

legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali

psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento

psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'

lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone

detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli

internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro

all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.

354 e successive modificazioni.

3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno

espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.

Art. 113

(Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori

ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi

tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al

collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla

progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti

ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle

prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione

di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli

stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli

stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni

appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni

pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura

non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a

base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici

esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di

predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di

esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del

procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione

dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di

verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per

consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a

base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo

costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o

lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in

sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla

base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i

rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e

i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1

nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche

degli oneri previdenziali e assistenziali a carico

dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente

aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione

delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a

fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi

alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e'

disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla

struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita'

svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente

corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da

diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per

cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote

parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai

medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno

all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto

accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il

presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di

cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti

europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e'

destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e

tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di

modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le

infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo

e il miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento

informatico, con particolare riferimento alle metodologie e

strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse

puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni

aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui

all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo

svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel

settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite

convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di

committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori,

servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere

riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una

quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal

comma 2.

TITOLO VI  
REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO  
CAPO I  
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI  
SEZIONE I  
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO

Art. 114

(Norme applicabili e ambito soggettivo)

1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le

norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative

alle concessioni. L'articolo 49 si applica con riferimento agli

allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell'Appendice 1 dell'Unione

europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui l'Unione

europea e' vincolata.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, altresi',

agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o

imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' previste dagli

articoli da 115 a 121; si applicano altresi' ai tutti i soggetti che

pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,

annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle

previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtu' di diritti

speciali o esclusivi.

3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi

si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali

mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa

avente l'effetto di riservare a uno o piu' enti l'esercizio delle

attivita' previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere

sostanzialmente sulla capacita' di altri enti di esercitare tale

attivita'.

4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del

comma 3, i diritti concessi in virtu' di una procedura ad evidenza

pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle

procedura di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee

ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le

procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del

Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un'adeguata

trasparenza.

5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti

aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle

deroghe di cui all'articolo 6 in materia di joint venture:

a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;

b) la natura e il valore degli appalti considerati;

c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga

necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e

l'impresa o la jointventure, cui gli appalti sono aggiudicati,

rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga.

6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto

previsto dall'articolo 159;

7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimentazione»

comprende la generazione, produzione nonche' la vendita all'ingrosso

e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di

estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 121.

8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si

applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106 e 108.

Art. 115

(Gas ed energia termica)

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, il presente capo

si applica alle seguenti attivita':

a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate

alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la

produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia

termica;

b)l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.

2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che

forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore

che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata

un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti

condizioni:

a)la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente

aggiudicatore e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di

un'attivita' non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli

articoli da 116 a 118;

b)l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare

economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per

cento del fatturato dell'ente aggiudicatore, considerando la media

dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 116

(Elettricita')

1. Per quanto riguarda l'elettricita', il presente capo si applica

alle seguenti attivita':

a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate

alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la

produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';

b)l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'.

2. L'alimentazione con elettricita' di reti fisse che forniscono un

servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un

un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di

cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:

a)la produzione di elettricita' da parte di tale ente aggiudicatore

avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di

un'attivita' non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli

articoli 115, 117 e 118;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo

proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della

produzione totale di energia di tale ente, considerando la media

dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 117

(Acqua)

1. Ferme restando le esclusioni specifiche relative alle

concessioni previste all'articolo 12, per quanto riguarda l'acqua, il

presente capo si applica alle seguenti attivita':

a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate

alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la

produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b)l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. Il presente capo si applica anche agli appalti o ai concorsi di

progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che

esercitano un'attivita' di cui al comma 1 e che riguardino una delle

seguenti attivita':

a)progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui

il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile

rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale d'acqua reso

disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di

drenaggio;

b)smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. L'alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono

un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e'

un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di

cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a)la produzione di acqua potabile da parte di tale ente

aggiudicatore avviene perche' il suo consumo e' necessario

all'esercizio di un'attivita' non prevista dagli articoli da 115 a

118;

b)l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo

proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della

produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la

media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 118

(Servizi di trasporto)

1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 17, comma 1,

lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle

attivita' relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti

destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto

ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi

automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il

servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite

dalle competenti autorita' pubbliche, quali quelle relative alle

tratte da servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla

frequenza del servizio.

Art. 119

(Porti e aeroporti)

1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' relative

allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione

di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di

trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Art. 120

(Servizi postali)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita'

relative alla prestazione di:

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali

servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali

ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le

condizioni di cui all'articolo 8 non siano soddisfatte per quanto

riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente

articolo.

2. Ai fini del presente codice e fatto salvo quanto previsto dal

decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:

a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al

momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo

peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri,

cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con

o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento,

trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi

che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale

istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, sia quelli che ne sono esclusi;

c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei

seguenti ambiti:

1) servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti

l'invio e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di

smistamento della posta;

2) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a)

quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Art. 121

(Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri

combustibili solidi)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita'

relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

a) estrazione di gas o di petrolio;

b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili

solidi.

2. Rimangono escluse le attivita' relative allo sfruttamento di

un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas

naturale, nonche' di produzione di petrolio, in quanto attivita'

direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente

accessibili

SEZIONE II  
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 122

(Norme applicabili)

1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, gli

enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto

compatibili con le norme di cui alla presente Sezione, i seguenti

articoli della Parte II, Titolo III, Capi II e III: 60, salvo che la

disposizione sull'avviso di preinformazione si intende riferita

all'avviso periodico indicativo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione

che il termine di 30 giorni ivi previsto puo' essere ridotto fino a

quindici giorni, nonche' commi 3 e 5; 64 con la precisazione che il

termine di trenta giorni per la ricezione delle domande di

partecipazione di cui al comma 3, puo' essere ridotto fino a quindici

giorni, qualora sia stato pubblicato un avviso periodico indicativo e

sia stato trasmesso un invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68;

69, 73 e 74. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli

articoli da 123 a 132.

Art. 123

(Scelta delle procedure)

1. Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di

servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di affidamento

aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in

conformita' alle disposizioni di cui alla presente sezione. Gli enti

aggiudicatori possono altresi' ricorrere a dialoghi competitivi e

partenariati per l'innovazione in conformita' alle disposizioni di

cui alla presente sezione.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, le procedure di

affidamento di cui al presente Titolo, sono precedute dalla

pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalita' e

nel rispetto dei termini stabiliti dal presente codice.

3. La gara puo' essere indetta con una delle seguenti modalita':

a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 127 se il

contratto e' aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;

b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma

dell'articolo 134 se il contratto e' aggiudicato mediante procedura

ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un

partenariato per l'innovazione;

c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 129.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici

che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione

dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a

confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente

all'articolo 131.

5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura

negoziata senza previa indizione di gara, di cui all'articolo 63,

esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti

all'articolo 125.

Art. 124

( Procedura negoziata con previa indizione di gara)

1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara,

qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di

partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo

le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione

qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di

partecipazione e' fissato, in linea di massima, in non meno di trenta

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo

di indizione di gara e' usato un avviso periodico indicativo, dalla

data dell'invito a confermare interesse e non e' in alcun caso

inferiore a quindici giorni.

3. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente

aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite

possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono

limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla

procedura secondo quanto previsto dall'articolo 91.

4. Il termine per la ricezione delle offerte puo' essere fissato

d'accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purche'

questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e

presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per

la ricezione delle offerte, il termine non puo' essere inferiore a

dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 125

(Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura

negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di

gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata,

ne' alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di

partecipazione appropriata, purche' le condizioni iniziali

dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Un'offerta non e'

ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto

ed e' quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali,

a rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore e ai requisiti

specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non

e' ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o

puo' essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti

dall'ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136;

b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di ricerca, di

sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie

o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione

dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti

successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti

unicamente da un determinato operatore economico per una delle

seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o

nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione

artistica unica;

2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui

al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o

alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il

risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta'

intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo

quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza

di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei

parametri dell'appalto.

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di

estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili

dall'ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di bonifica e

messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,

Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo

concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini

stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per

le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono

essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema

urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente

aggiudicatore;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari

effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale

di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti

esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente

aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche

differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero

incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di

lavori o servizi analoghi assegnati all'imprenditore al quale gli

stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a

condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a

base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo

appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il

progetto di base indica l'entita' di eventuali lavori o servizi

complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

La possibilita' di ricorrere a tale procedura e' indicata gia' al

momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti

aggiudicatori, quando applicano l'articolo 35 tengono conto del costo

complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie

prime;

h) per gli acquisti d'opportunita', quando e' possibile, in

presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve

durata, acquistare forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore

ai prezzi normalmente praticati sul mercato:

1) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni

particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi

definitivamente l'attivita' commerciale o presso il liquidatore in

caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di

procedure analoghe;

2) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di

progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice

ed e' destinato, in base alle norme previste nel concorso di

progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei

vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del

concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle

negoziazioni.

Art. 126

(Comunicazione delle specifiche tecniche)

1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla

concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a

disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro

appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche

tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di

avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili

per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.

2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella

elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito,

illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di

gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, o

qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare

la riservatezza delle informazioni che trasmettono ai sensi

dell'articolo 53, comma 7.

3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali

gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito,

illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente

l'indicazione del riferimento a tali documenti.

4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione

degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle

prove e ai documenti presentati conformemente agli articoli 68, comma

8, 69 e 82, commi 1 e 2.

Art. 127

(Pubblicita' e avviso periodico indicativo)

1. Alla pubblicita' degli atti delle procedure di scelta del

contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui

agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui alla presente

sezione.

2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di

programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo

possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno Tali avvisi, che

contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione

A sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di

committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia

di cui all'articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio

delle pubblicazioni dell'Unione europea. A tal fine gli enti

aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione

europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso

periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato

nell'allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali avvisi

contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione

C.

3. Quando una gara e' indetta per mezzo di un avviso periodico

indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da

indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai

servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante una procedura

ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di

indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a

manifestare il proprio interesse;

c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte

II, sezione A, le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II,

sezione B;

d) e' stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e

dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare

interesse.

4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul

profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello

nazionale. Il periodo coperto dall'avviso puo' durare al massimo

dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la

pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi

sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso di

cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) puo' coprire un periodo di

due anni.

Art. 128

(Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio

sistema di qualificazione degli operatori economici. Tale sistema va

reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II,

lettera H, indicando le finalita' del sistema di qualificazione e le

modalita' per conoscere le norme relative al suo funzionamento.

2. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un

sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta,

o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i

candidati qualificati con tale sistema.

3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del

sistema il periodo di validita' del sistema di qualificazione. Per

gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui

all'articolo 35, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni

dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di

efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) se il periodo di efficacia viene modificato senza porre fine al

sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi

sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;

b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione

di cui all'articolo 129.

Art. 129

(Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)

1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di

indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le

informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XIV, parte II

e sono pubblicati conformemente all'articolo 130.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un

accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di

aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un

avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di

appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato

XIV, parte II, lettera G ed e' pubblicato conformemente all'articolo

130. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 98,

commi 2, 3, 4 e 5.

3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo

(«servizi R & S»), le informazioni riguardanti la natura e la

quantita' dei servizi possono limitarsi:

a) all'indicazione «servizi R & S» se il contratto e' stato

aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara

conformemente all'articolo 125;

b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto

specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della

gara.

4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XIV, parte II,

lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in

forma semplificata e per motivi statistici.

Art. 130

(Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 127 a 129

contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte II,

lettere A, B, D, G e H e nel formato di modelli di formulari,

compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti

conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi

all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via

elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V.

2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalita' di cui

al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro

trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte

dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle

lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle stazioni appaltanti; il

testo pubblicato in tale lingua originale e' l'unico facente fede. Le

stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve

le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di

bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,

indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di

trasparenza e non discriminazione, e' pubblicata nelle altre lingue

ufficiali.

4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che

il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di

cui all'articolo 127, degli avvisi di indizione di gara che

istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo

55, nonche' degli avvisi sull'esistenza di un sistema di

qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui

all'articolo 125, continuino a essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino

al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo

129, che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione

di gara non sara' aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel

caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui

all'allegato IX, l'avviso periodico indicativo di cui all'articolo

127, continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di

validita' indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di

aggiudicazione come previsto all'articolo 129, indicante che non

saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto

dall'indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un

sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validita' del

sistema dinamico di acquisizione;

c) nel caso di avvisi sull'esistenza di un sistema di

qualificazione: per il periodo di validita'.

5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione

dell'informazione trasmessa, con menzione della data della

pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall'Ufficio delle

pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della

pubblicazione.

6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativi ad

appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione

previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi

all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via

elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione

precisate nell'allegato V.

7. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo

73.

Art. 131

(Inviti ai candidati)

1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei

partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa

indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa indizione

di gara gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per

iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte,

a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalita' gli

enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara tramite un

avviso periodico indicativo, gli operatori economici che gia' hanno

espresso interesse a confermare nuovamente interesse.

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei

partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con

negoziazione, gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale

sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i

documenti di gara e comprendono le informazioni indicate

nell'allegato XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto

di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo 74 e

non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono

corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando

cio' non sia possibile, in formato cartaceo.

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando

di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo

di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri

Stati membri ovvero, quando cio' non sia possibile, con lettera. Gli

inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione

richiesta.

Art. 132

(Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai

candidati e agli offerenti)

1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto

una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 76 e ai seguenti commi

2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o gestiscono un sistema

di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla

qualificazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se

la decisione sulla qualificazione richiede piu' di quattro mesi,

entro due mesi dalla presentazione della domanda, l'ente

aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni della proroga del

termine e indica la data entro cui interverra' la decisione.

3. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta sono informati

della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni

dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui

criteri di qualificazione di cui all'articolo 134 e 136.

4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema

di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un

operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di

qualificazione di cui all'articolo 134 e 136. L'intenzione di porre

fine alla qualificazione e' preventivamente notificata per iscritto

all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data

prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della

ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

SEZIONE III  
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE

Art. 133

(Principi generali per la selezione dei partecipanti)

1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle

procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano,

per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le

disposizioni di cui ai seguenti articoli: 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82,

83; 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.

2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di

aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:

a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di

esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135

o dell'articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in

base a dette norme e che soddisfano tali criteri;

b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e

i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136;

c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con

indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per

l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le

disposizioni dell'articolo 135 il numero dei candidati selezionati in

conformita' delle lettere a) e b).

3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un

sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti

alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto

della gara, gli enti aggiudicatori:

a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo

134;

b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni

del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o

negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per

l'innovazione.

4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o

negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per

l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando

aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:

a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie

a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b) non esigono prove o giustificativi gia' presenti nella

documentazione valida gia' disponibile.

5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli

operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la

banca dati di cui all'articolo 81, ovvero accettano

autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalita' di

cui all'articolo 85, comma5.

6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformita' delle offerte

presentate dagli offerenti cosi' selezionati alle norme e ai

requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i

criteri di cui agli articoli 95 e 97.

7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un

appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno

accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui

all'articolo 30.

8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere

che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita'

degli offerenti. Se si avvalgono di tale possibilita', le

amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica

dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di

selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo

che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto

essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri

di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 134

(Sistemi di qualificazione)

1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di

qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti

provvedono affinche' gli operatori economici possano chiedere in

qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al comma 1 puo' comprendere vari stadi di

qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri

oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici

che richiedono di essere qualificati, nonche' norme e criteri

oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione,

disciplinando le modalita' di iscrizione al sistema, l'eventuale

aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si

applicano gli articoli 68, 69 e 82. Tali criteri e norme possono

all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili, a

richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente

aggiudicatore puo' utilizzare il sistema di qualificazione istituito

da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone

idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli

operatori economici, che puo' essere diviso in categorie in base al

tipo di appalti per i quali la qualificazione e' valida.

5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di

esclusione di cui all'articolo 136.

6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di

qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osservano:

a) l'articolo 128, quanto all'avviso sull'esistenza di un sistema

di qualificazione;

b) l'articolo 132, quanto alle informazioni a coloro che hanno

chiesto una qualificazione.

7. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di

qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le

dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di

iscrizione, e non puo' chiedere certificati o documenti che

riproducono documenti validi gia' nella disponibilita' dell'ente

aggiudicatore. I documenti, i certificati e le dichiarazioni

sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono

accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata

conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari

italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore

ufficiale.

8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un

sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le

forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono

aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle

quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i

candidati gia' qualificati con tale sistema.

9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di

qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione di una

qualificazione gia' ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai

costi generati.

Art. 135

(Criteri di selezione qualitativa e avvalimento)

1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri

oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei

candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori

economici interessati.

2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessita' di

garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche

della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua

realizzazione, possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei

dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione,

definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessita' e

consentano all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati

che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati

prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata

concorrenza.

3 Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di

capacita' economico finanziaria o tecnico professionale di altri

soggetti, si applica l'articolo 89.

Art. 136

(Applicabilita' dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione

dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione)

1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione

degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un

sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per

l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle

procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi

oppure nei partenariati per l'innovazione possono includere i motivi

di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in

detto articolo. Se l'ente aggiudicatore e' un'amministrazione

aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di

esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto

articolo.

2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono comprendere i

criteri di selezione di cui all'articolo 83 alle condizioni stabilite

in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale

relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma

5 di detto articolo.

3. Per le finalita' dei commi 1 e 2, si applicano gli articoli 85,

86 e 88.

Art. 137

(Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi,

il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti

originari di Paesi terzi con cui l'Unione Europea non ha concluso, in

un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un

accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati

di tali paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto

di forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti originari

di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore

totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente

articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di

telecomunicazione sono considerati prodotti.

3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo, se due o

piu' offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di

cui all'articolo 95, viene preferita l'offerta che non puo' essere

respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle

offerte e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se

la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia,

un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu' del presente comma,

se l'ente aggiudicatore, accettandola, e' tenuto ad acquistare

materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del

materiale gia' esistente, con conseguente incompatibilita' o

difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei

prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i

Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea

ai sensi del comma 1, e' stato esteso il beneficio del presente

codice.

Art. 138

(Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)

1. La Cabina di regia di cui all'articolo 212 informa, su

segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la

Commissione europea di ogni difficolta' d'ordine generale, di fatto o

di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell'ottenere

l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse

riferita con particolare riferimento all'inosservanza delle

disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate

nell'allegato X.

2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi

terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti

pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.

Art. 139

(Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate

relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente

codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di

acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro,

in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e

l'aggiudicazione degli appalti;

b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara

a norma dell'articolo 125;

c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e

strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle

disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del

contraente del presente codice in virtu' delle deroghe ivi previste;

d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via

elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi

elettronici.

2. Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto

stilato a norma dell'articolo 129 o dell'articolo 140, comma 3,

contiene le informazioni richieste al presente comma, gli enti

aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.

3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le

procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse

siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo,

garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a

giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di

appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli

operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei

documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la

selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione e'

conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di

aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una

controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono

comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212, per

l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione o alle

autorita', agli organismi o alle strutture competenti.

SEZIONE IV  
SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE

Art. 140

(Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)

1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di

cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli

142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo. Per

quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei

bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere

all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente

comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalita':

a) mediante un avviso di gara;

b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in

maniera continuativa. L'avviso periodico indicativo si riferisce

specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti

da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza

successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati

a manifestare il proprio interesse per iscritto;

c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di

qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.

2. Il comma 1 non si applica allorche' una procedura negoziata

senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente

all'articolo 63, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i

servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato

mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia

raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi

inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la

fine di ogni trimestre

4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo

contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte III,

conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione

mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo

sono pubblicati conformemente all'articolo 130.

Art. 141

(Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)

1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano

le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 5, secondo,

terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, e 2, 155 e 156.

2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di

progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.

3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate

nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le

informazioni indicate nell'allegato XX nel formato stabilito per i

modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla

Commissione mediante atti di esecuzione.

4. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione e'

trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro

trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l'articolo 153,

comma 2, secondo periodo.

5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi

relativi ai concorsi di progettazione

CAPO II  
APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI

Art. 142

(Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere

all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui al

presente Capo rendono nota tale intenzione con una delle seguenti

modalita':

a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui

all'allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di

formulari di cui all'articolo 72;

b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in

maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV,

parte I. L'avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai

tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare.

Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva

pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a

manifestare il proprio interesse per iscritto.

2. Il comma 1 non si applica, allorche' sia utilizzata per

l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura

negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti

previsti dall'articolo 63.

3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico

per i servizi di cui all'articolo 119 rendono noto il risultato della

procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che

contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H,

conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse

possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal

caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni

dopo la fine di ogni trimestre.

4. Per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui all'articolo

35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente

articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di

esecuzione.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati

conformemente all'articolo 72.

Art. 143

(Appalti riservati per determinati servizi)

1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di

cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per

l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi

sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato XIV, identificati

con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,

79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4,

80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a

85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le

seguenti condizioni:

a) a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il

perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla

prestazione dei servizi di cui al comma 1;

b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di

conseguire l'obiettivo dell'organizzazione. Se i profitti sono

distribuiti o redistribuiti, cio' dovrebbe basarsi su considerazioni

partecipative;

c) le strutture di gestione o proprieta' dell'organizzazione che

esegue l'appalto sono basate su principi di azionariato dei

dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione

attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato

all'organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del

presente articolo negli ultimi tre anni.

3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4. Il bando e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal

presente articolo.

Art. 144

(Servizi di ristorazione)

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono

aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La

valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli

aspetti relativi a fattori quali la qualita' dei generi alimentari

con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e

tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonche' di quelli

provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori

dell'agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in

materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di

cui all'articolo 34 del presente codice e della qualita' della

formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui

all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,

n. 128 nonche' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto

2015, n. 141.

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con

il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono

definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la

ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino

all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo 216,

comma 18.

3. L'attivita' di emissione di buoni pasto, consistente

nell'attivita' finalizzata a rendere per il tramite di esercizi

convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, e' svolta

esclusivamente da societa' di capitali con capitale sociale versato

non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto

sociale l'esercizio dell'attivita' finalizzata a rendere il servizio

sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di

legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societa'

di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione

redatta da una societa' di revisione iscritta nel registro istituito

presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis

del codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di

buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono

esercitare l'attivita' di cui al comma 3 se a cio' autorizzati in

base alle norme del Paese di appartenenza. Le societa' di cui al

comma 3 possono svolgere l'attivita' di emissione dei buoni pasto

previa segnalazione certificata di inizio attivita' dei

rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti

di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello

sviluppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC,

sono individuati gli esercizi presso i quali puo' essere erogato il

servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le

caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi

stipulati tra le societa' di emissione di buoni pasto e i titolari

degli esercizi convenzionabili.

6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene

esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente piu'

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualita'/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione

dell'offerta pertinenti, tra i quali:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si

espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come

criterio di partecipazione o di aggiudicazione e' sufficiente

l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione

della rete stessa entro un congruo termine dal momento

dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione

della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza

dell'aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa'

di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno

nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e delle

obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono

pasto per l'intero valore facciale.

CAPO III  
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Art. 145

(Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni

culturali)

1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa

a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei

beni culturali e del paesaggio.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresi',

all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano

applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.

Art. 146

(Qualificazione)

1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al

presente capo e' richiesto il possesso di requisiti di qualificazione

specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di

intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la

qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente

eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non e'

condizionato da criteri di validita' temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la

specificita' del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto

dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei

direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita' di

verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico

dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui

all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere

la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della

normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di

cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.

Art. 147

(Livelli e contenuti della progettazione)

1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altresi'

stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori

concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli

scavi archeologici, nonche' i ruoli e le competenze dei soggetti

incaricati delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e

collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui

si interviene, nonche' i principi di organizzazione degli uffici di

direzione lavori.

2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e' richiesta, in

sede di progetto di fattibilita', la redazione di una scheda tecnica

finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto

di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica

competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il

decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli

interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di

beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di

interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda

deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai

sensi dalla normativa vigente.

3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni

culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e

materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico

artistico o archeologico, il progetto di fattibilita' comprende oltre

alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le

relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto

definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di

fattibilita', individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e

conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di

intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte

metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalita'

tecnico-esecutive degli interventi ed e' elaborato sulla base di

indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate

dall'unicita' dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo

contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.

4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche

subacqueo, nonche' quelli relativi al verde storico di cui

all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e

del paesaggio sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo.

5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la

natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di

conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e

rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo

in corso d'opera, puo' prevedere l'integrazione della progettazione

in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente

copertura nel quadro economico.

6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita' del

responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla

formazione del programma triennale, nonche' l'organo di collaudo,

comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi

della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori,

altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni

culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in

possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

Art. 148

(Affidamento dei contratti)

1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni

architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse

storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche

subacquei, nonche' quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui

all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e

del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad

altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed

eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal

responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza

dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo

quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti di

qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1

possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse

nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento,

indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli

interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo

complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente,

nei documenti di gara, le attivita' riguardanti il monitoraggio, la

manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a

quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonche' di

adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del

codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e

luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni

culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di

ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f)

del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante,

previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, puo'

applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove

i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente

preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente

dall'importo dei lavori.

4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni

caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal

presente capo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si

applica l'articolo 28.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura,

indipendentemente dal relativo importo.

7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo e' consentita

nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole

alla pubblica incolumita' o alla tutela del bene, fino all'importo di

trecentomila euro, secondo le modalita' di cui all'articolo 163 del

presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei

lavori di somma urgenza e' altresi' consentita in relazione a

particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui

all'articolo 146, comma 4.

Art. 149

(Varianti)

1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi

disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,

finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o

deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente

l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in

diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola

categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo

complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita' finanziaria

nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione

appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu'

dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese

necessarie, posta la natura e la specificita' dei beni sui quali si

interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti

imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare

l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso necessario per la

salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi

dell'intervento, nonche' le varianti giustificate dalla evoluzione

dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 150

(Collaudo)

1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo e'

obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano

le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite

specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui

beni culturali in relazione alle loro caratteristiche

Art. 151

(Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si

applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o

forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonche'

ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli

istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante

Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni

lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali

impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,

all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori

e collaudo degli stessi.

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della

Nazione e favorire altresi' la ricerca scientifica applicata alla

tutela, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo puo' attivare forme speciali di partenariato con enti e

organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il

recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione,

l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni

culturali immobili, attraverso procedure semplificate di

individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a

quelle previste dal comma 1.

CAPO IV  
CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE

Art. 152

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una

procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di

partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui

all'articolo 35 e' pari al valore stimato al netto dell'IVA

dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di

partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla

lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 e' pari al valore

complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al

netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere

successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4,

qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel

bando di concorso.

3. Il presente capo non si applica:

a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli

14, 15, 16 e 161; b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita'

in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 9 sia stata

stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo

sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al

Capo III.

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori

pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello

di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilita'

tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due gradi di cui

all'articolo 156, commi 4 e 5. Qualora il concorso di progettazione

riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta

ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico

finanziario per la sua costruzione e gestione.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la

proprieta' del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in

possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque

affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di

progettazione. Tale possibilita' e il relativo corrispettivo devono

essere stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti

previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il

vincitore del concorso puo' costituire un raggruppamento temporaneo

tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 24, indicando le parti

del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.

Art. 153

(Bandi e avvisi)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un

concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un

bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a

servizi successivi ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lo indicano

nell'avviso o nel bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso

di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso

conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 98 e devono

essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni

relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non

essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli

l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico,

pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare

impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla

concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le

informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai

modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di

esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli

71 e 72.

Art. 154

(Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei

partecipanti)

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni

appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli

I, II, III e IV della Parte II e del presente capo.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione

non puo' essere limitata:

a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;

b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o

persone giuridiche.

3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i

lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto

di cui all'articolo 24, comma 5. I requisiti di qualificazione devono

comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i

piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani

professionisti.

4.In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita', la

stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso di

progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad

oggetto la presentazione del progetto di fattibilita', si svolge tra

i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee

presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di

graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del

concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidato

l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione

che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel

bando.

5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono

procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente

ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilita' e la

seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo

a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita' per

la parte strutturale ed impiantistica.

Il bando puo' altresi' prevedere l'affidamento diretto

dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che

abbia presentato il migliore progetto definitivo.

Art. 155

(Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)

1. La commissione giudicatrice e' composta unicamente di persone

fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di

incompatibilita' e astensione di cui all'articolo 77, comma 6,

nonche' l'articolo 78.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione e'

richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo

dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o

una qualifica equivalente.

3. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue decisioni e

nei suoi pareri.

4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i

progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla

base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve

essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione

giudicatrice. In particolare, la commissione:

a) verifica la conformita' dei progetti alle prescrizioni del

bando;

b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;

c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri

indicati nel bando, con specifica motivazione;

d) assume le decisioni anche a maggioranza;

e) redige i verbali delle singole riunioni;

f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con

motivazione per tutti i concorrenti;

g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere

a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo

verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E'

redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della

commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 156

(Concorso di idee)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi

di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da

remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi

ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati

abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo

ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza,

nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con

esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il

concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu'

idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando

non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a

quelli richiesti per il progetto di fattibilita' tecnica ed

economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere

stabilito in relazione all'importanza e complessita' del tema e non

puo' essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del

bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che

hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta' dalla

stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti

tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di

progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla

procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso

dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore del concorso

di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con

procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta' sia

stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei

requisiti di capacita' tecnico professionale ed economica previsti

nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita',

la stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un concorso

di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad

oggetto la presentazione del progetto definitivo del progetto di

fattibilita', ovvero di un progetto definitivo a livello

architettonico e a livello di progetto di fattibilita' per la parte

strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati

sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di

idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di

graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti

selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti

almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma

associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi

professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve

essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno

di cinque anni di iscrizione e' corrisposto un rimborso spese pari al

50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal

decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8

dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma

singola o associata, il predetto rimborso e' pari al 25 per cento. Al

vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo'

essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione

che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel

bando.

Art. 157

(Altri incarichi di progettazione e connessi)

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non

rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo

23 (livelli di progettazione) nonche' di coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di

importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono

affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titolo I, II, III

e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attivita'

di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia

di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al

progettista e' consentito soltanto per particolari e motivate ragioni

e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo

superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati

dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento,

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di

trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura

prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e' rivolto

ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti

idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli

incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati con

procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61;

3. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione,

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di contratti a

tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal

presente decreto.

CAPO V  
SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

Art. 158

(Servizi di ricerca e sviluppo)

1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni

di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti

per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da

73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purche'

siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione

aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinche' li usi

nell'esercizio della sua attivita', e

b) la prestazione del servizio e' interamente retribuita

dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei

principi di cui all'articolo 4 del presente decreto, agli appalti

pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non

appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e

all'ente aggiudicatore perche' li usi nell'esercizio della sua

attivita' e per i quali la prestazione del servizio non e'

interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e

dall'ente aggiudicatore, cosi' come definiti nella comunicazione

della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle

ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a

soluzioni gia' disponibili sul mercato

CAPO VI  
APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI  
SEZIONE PRIMA  
DIFESA E SICUREZZA

Art. 159

(Difesa e sicurezza)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli

appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti

esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1,

comma 4, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di

sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno

invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni

che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una

procedura di aggiudicazione dell'appalto.

2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e

della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n.

208, si applica la parte III del presente codice fatta eccezione per

le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto

legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu'

dell'articolo 6 del citato decreto legislativo.

3. In deroga all'articolo 31, limitatamente agli appalti pubblici

di lavori, l'amministrazione della difesa, in considerazione della

struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico

responsabile del procedimento, puo' nominare un responsabile del

procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo

attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni

singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero

della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di

affidamento puo' essere un dipendente specializzato in materie

giuridico amministrative.

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente codice, sono definite le direttive generali per la

disciplina delle attivita' del Ministero della difesa, in relazione

agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel

campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.

208. Le direttive generali disciplinano, altresi', gli interventi da

eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi

internazionali, multilaterali o bilaterali, nonche' i lavori in

economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del

Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di

cui all'articolo 36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto

di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20.

5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della

difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che

possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di

perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,

possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un

terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa

costituzione di idonea garanzia.

Art. 160

(Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)

1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni

rientranti nell'ambito di applicazione del presente codice nonche'

appalti disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo

15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una

concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3

a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.

3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un

appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime

giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti e'

determinato in base alle caratteristiche della parte separata.

4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un

appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico

si determina sulla base dei seguenti criteri:

a) se una parte dell'appalto o della concessione e' disciplinata

dall'articolo 346 TFUE, l'appalto unico o la concessione unica

possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ne' il

decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purche' le rispettive

aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;

b) se una parte di un appalto o una concessione e' disciplinata dal

decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l'appalto unico o la

concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale

decreto, purche' le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da

ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni

previste dallo stesso decreto legislativo.

5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione

unica non puo' essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione

del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.

208.

6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono

oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono

essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa

elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE; altrimenti puo' essere

aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n.

208.

Art. 161

(Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in

base a norme internazionali)

1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai

concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o

di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,

qualora essi siano disciplinati da:

a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa

internazionale conclusi in conformita' dei trattati dell'Unione

europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative

articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati

alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;

b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa

internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e

concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale

nel caso di appalti;

d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale

che si approvvigiona per le proprie finalita' o a concessioni che

devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformita' di tali

norme.

Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti,

sono comunicati alla Commissione.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai

concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di

sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a

norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da

un'istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti

pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente

finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti

pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da

un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale

di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto

applicabili.

Art. 162

(Contratti secretati)

1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di

affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione

e' attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da

speciali misure di sicurezza, in conformita' a disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le

amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento

motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42

della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai

fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e

gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i

servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza

individuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori

economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e

del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui

all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.

4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene

previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno

cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti

qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la

negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con

le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in

modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il

controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita' dei

contratti di cui al presente articolo, nonche' sulla regolarita',

correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al

presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in

una relazione al Parlamento.

Art. 163

(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun

indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il

tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo,

puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui

sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno

provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata

esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto

indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica

incolumita'.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in

forma diretta ad uno o piu' operatori economici individuati dal

responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione

competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e' definito

consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo

la stazione appaltante puo' ingiungere all'affidatario l'esecuzione

delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di

prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di

riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella

contabilita'; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti

contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico

dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni

dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli

stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla

stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla

approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un

ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le

modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera

e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive

modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma

urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo

dell'amministrazione, la relativa realizzazione e' sospesa

immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere,

alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi

dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente

articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la

ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima

legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede

l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto

necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza,

in tali casi, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate

le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata

incolumita' derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la

declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della

medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le

amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di

appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure

previste nel presente articolo.

7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.

445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di

evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in

termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di

emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni

dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato

l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le

amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il

pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle

spese eventualmente gia' sostenute per l'esecuzione del rimanente,

nei limiti delle utilita' conseguite, e procedono alle segnalazioni

alle competenti autorita'.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria,

l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra dei

limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque

non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche

fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti

nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge n.

225 del 1992. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente

articolo non e' comunque ammesso per appalti di valore pari o

superiore alla soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di

cui al comma 6, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi

definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento,

gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture

richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le

parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a

seguito di apposita valutazione di congruita'. A tal fine il

responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio,

unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che,

entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita' del

prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali

rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia

amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruita'

si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi

agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica

dell'affidatario, delle modalita' della scelta e delle motivazioni

che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.

Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la

gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC

per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di

legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti normative.

PARTE III  
CONTRATTI DI CONCESSIONE  
TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE  
CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

Art. 164

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE,

le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme

applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di

concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle

amministrazioni aggiudicatrici, nonche' dagli enti aggiudicatori

qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attivita'

di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente

Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui

le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore

economico, autorizzano, stabilendone le modalita' e le condizioni,

l'esercizio di un'attivita' economica che puo' svolgersi anche

mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di

lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le

disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente

codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle

modalita' e alle procedure di affidamento, alle modalita' di

pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti

generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di

aggiudicazione, alle modalita' di comunicazione ai candidati e agli

offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici,

ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla

concessione e delle offerte, alle modalita' di esecuzione.

3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano

nell'ambito di applicazione della presente Parte.

4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che

sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non

siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente

codice.

5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni

aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono

tenuti all'osservanza della presente Parte.

Art. 165

(Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)

1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma

1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del

concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato.

Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del

rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz)

riferito alla possibilita' che, in condizioni operative normali, le

variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione

incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le

variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere

significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli

investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3,

comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta

allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del

raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara

l'amministrazione aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo

consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni

immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento

dell'equilibrio economico-finanziario, puo' essere riconosciuto

mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilita'

dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia

strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in

concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo,

sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori

meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione,

non puo' essere superiore al trenta per cento del costo

dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri

finanziari.

3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la

presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento

dell'opera. Il contratto di concessione e' risolto di diritto ove il

contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi

dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di

agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i

relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di

contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da

assicurare adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali la

reperibilita' sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai

fabbisogni, la sostenibilita' di tali fonti e la congrua redditivita'

del capitale investito per le concessioni da affidarsi con la

procedura ristretta, nel bando puo' essere previsto che

l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza

del termine di presentazione delle offerte, una consultazione

preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le

offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticita' del

progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita',

e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli

atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte,

che non puo' essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla

relativa comunicazione agli interessati. Non puo' essere oggetto di

consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui

all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo

33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche'

l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.

4. Il bando puo' prevedere che l'offerta sia corredata dalla

dichiarazione sottoscritta da uno o piu' istituti finanziatori di

manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in

considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano

economico-finanziario.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che

il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in

caso di mancato collocamento delle obbligazioni di progetto di cui

all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando

medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente

dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la

facolta' del concessionario di reperire la liquidita' necessaria alla

realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di

finanziamento previste dalla normativa vigente, purche' sottoscritte

entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai

sensi del primo periodo, il concessionario non avra' diritto ad alcun

rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla

progettazione definitiva. Il bando di gara puo' altresi' prevedere

che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno

stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di

concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la

realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.

6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che

incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario puo'

comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione

delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la

permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e

delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al

contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente

connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei

casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a

carico dello Stato, la revisione e' subordinata alla previa

valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle

linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'

(NARS). Negli altri casi, e' facolta' dell'amministrazione

aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del

NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico

finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al

concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri

accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

Art. 166

(Principio di libera amministrazione delle autorita' pubbliche)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono

liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario,

fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi

sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei

lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un

elevato livello di qualita', sicurezza ed accessibilita', la parita'

di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti

dell'utenza nei servizi pubblici. Art. 167

(Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)

1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, e'

costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta

la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato

dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale

corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione,

nonche' per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

2. Il valore stimato e' calcolato al momento dell'invio del bando

di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al

momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente

aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.

3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione e'

superiore di piu' del 20 per cento rispetto al valore stimato, la

stima rilevante e' costituita dal valore della concessione al momento

dell'aggiudicazione.

4. Il valore stimato della concessione e' calcolato secondo un

metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel

calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso,

in particolare dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme

comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei

lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse

per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente

aggiudicatore;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al

concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione

aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni

pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo

di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio

finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione

della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo

facenti parte della concessione;

f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a

disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici

o dagli enti aggiudicatori, purche' siano necessari per l'esecuzione

dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque

denominato ai candidati o agli offerenti;

5. Nel calcolo del valore stimato della concessione le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto

degli atti di regolazione delle Autorita' indipendenti.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della

concessione non puo' essere fatta con l'intenzione di escludere tale

concessione dall'ambito di applicazione del presente codice. Una

concessione non puo' essere frazionata al fine di escluderla

dall'osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in

cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento della

predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o

dall'ente aggiudicatore.

7. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo

all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, e'

computato il valore complessivo stimato della totalita' di tali

lotti.

8. Quando il valore complessivo dei lotti e' pari o superiore alla

soglia di cui all'articolo 35 il presente codice si applica

all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Art. 168

(Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni e' limitata ed e' determinata nel

bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente

aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al

concessionario. La stessa e' commisurata al valore della concessione,

nonche' alla complessita' organizzativa dell'oggetto della stessa..

2. La durata massima della concessione non puo' essere superiore al

periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte

del concessionario individuato sulla base di criteri di

ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito,

tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli

obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano

economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai

fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal

concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di

concessione.

Art. 169

(Contratti misti di concessioni)

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono

aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di

concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel

caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali

e altri servizi specifici elencati nell'allegato IX l'oggetto

principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato tra

quelli dei rispettivi servizi.

2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono

oggettivamente separabili, si applicano i commi 4, 5, 6 e 7. Se le

diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non

separabili, si applica il comma 8.

3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attivita'

interessate, sono disciplinate dall'articolo 346 TFUE o dal decreto

legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.

4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attivita', una

delle quali e' disciplinata dall'allegato XVIII, gli enti

aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte

per le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione. Se gli

enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la

decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna

di tali concessioni e' adottata in base alle caratteristiche della

attivita' distinta. Qualora oggetto del contratto sia anche

un'attivita' disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali si

applica l'articolo 28.

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi

disciplinati dal presente codice che altri elementi, le

amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono

scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o

di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni

aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare

concessioni separate, la decisione che determina quale regime

giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti e'

adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori

scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si

applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 160 o dal comma 9,

alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle

parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime

giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o di piu'

concessioni distinte non puo' essere effettuata al fine di eludere

l'applicazione del presente codice.

8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono

oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e'

determinato in base all'oggetto principale del contratto in

questione.

9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di

concessioni nonche' appalti nei settori ordinari o speciali il

contratto misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni che

disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.

10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una

concessione di servizi che di un contratto di forniture, l'oggetto

principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato tra

quelli dei rispettivi servizi o forniture.

11. Ad una concessione destinata all'esercizio di piu' attivita' si

applicano le norme relative alla principale attivita' cui e'

destinata.

12. Nel caso di concessioni per cui e' oggettivamente impossibile

stabilire a quale attivita' siano principalmente destinate, le norme

applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):

a) la concessione e' aggiudicata secondo le disposizioni che

disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni

aggiudicatrici se una delle attivita' cui e' destinata la concessione

e' soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni

aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l'altra attivita'

e' soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate

dagli enti aggiudicatori;

b) la concessione e' aggiudicata secondo le disposizioni che

disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita'

e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle

concessioni e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione

degli appalti nei settori ordinari;

c) la concessione e' aggiudicata secondo le disposizioni che

disciplinano le concessioni se una delle attivita' cui e' destinata

la concessione e' disciplinata dalle disposizioni relative

all'aggiudicazione delle concessioni e l'altra non e' soggetta ne'

alla disciplina delle concessioni ne' a quella relativa

all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.

CAPO II  
GARANZIE PROCEDURALI

Art. 170

(Requisiti tecnici e funzionali)

1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei

servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei

documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo

specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di

fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati

all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi

dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere,

sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltante,

livelli di qualita', livelli di prestazione ambientale ed effetti sul

clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilita'

per le persone con disabilita') e la valutazione di conformita',

l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i

simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e

l'etichettatura o le istruzioni per l'uso.

2. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i

requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una

fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento

particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un

determinato operatore economico, ne' a marchi, brevetti, tipi o a una

produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o

eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento e'

autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione

sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto

non sia possibile; un siffatto riferimento e' accompagnato

dall'espressione «o equivalente».

3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non

possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo

cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti

tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente

prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte

con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti

tecnici e funzionali.

Art. 171

(Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di

aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi

dell'articolo 173, purche' siano soddisfatte tutte le seguenti

condizioni:

a) l'offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione

appaltante;

b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui

all'articolo 172;

c) l'offerente non e' escluso dalla partecipazione alla procedura

di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 172.

2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le

condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e

giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.

3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:

a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e

delle condizioni di partecipazione;

b) nel bando di concessione o nell'invito a presentare offerte,

l'espressa indicazione che la concessione e' vincolata alla piena

attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti

dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere

pubbliche e che l'offerta deve espressamente contenere, a pena di

esclusione, l'impegno espresso da parte del concessionario al

rispetto di tali condizione;

c) nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o

negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di

aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.

4. La stazione appaltante puo' limitare il numero di candidati o di

offerenti a un livello adeguato, purche' cio' avvenga in modo

trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati

o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a

garantire un'effettiva concorrenza.

5. La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipanti le

modalita' della procedura e un termine indicativo per il suo

completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i

partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel

bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori

economici.

6. La stazione appaltante assicura la tracciabilita' degli atti

inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalita',

fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 53.

7. La stazione appaltante puo' condurre liberamente negoziazioni

con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i

criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere

modificati nel corso delle negoziazioni.

Art. 172

(Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)

1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di

partecipazione relative alle capacita' tecniche e professionali e

alla capacita' finanziaria ed economica dei candidati o degli

offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o

attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di

partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessita' di

garantire la capacita' del concessionario di eseguire la concessione,

tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di

assicurare la concorrenza effettiva.

2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma

1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione,

l'operatore economico puo' affidarsi alle capacita' di altri

soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti

con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle

capacita' di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione

aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporra' delle risorse

necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda

la capacita' finanziaria, la stazione appaltante puo' richiedere che

l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in

solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un

raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 45 puo'

fare valere le capacita' dei partecipanti al raggruppamento o di

altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89.

Art. 173

(Termini, principi e criteri di aggiudicazione)

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui

all'articolo 30.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga

all'articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di

aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo

per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese

eventualmente le offerte, e' di trenta giorni dalla data di

pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi

successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali

e' di ventidue giorni. Si applica l'articolo 79, commi 1 e 2.

3. Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una

soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni

funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando

l'ordinaria diligenza, puo', in via eccezionale, modificare l'ordine

dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di

tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante

informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di

importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offerte

nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2,

terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati

al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione

appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del

termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, secondo periodo.

La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

CAPO III  
ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 174

(Subappalto)

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle

concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.

2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del

contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si

considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o

consorziate per ottenere la concessione, ne' le imprese ad esse

collegate; se il concessionario ha costituito una societa' di

progetto, in conformita' all'articolo 184, non si considerano terzi i

soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In

sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese,

piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e

forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo

35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di

sub-appaltatori nei seguenti casi:

a).concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia

necessaria una particolare specializzazione;

b).concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti

possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di

subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che

svolgono dette prestazioni.

3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma

2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di

esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai

quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di

esclusione di cui all'articolo 80.

4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso

l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante

successivamente all'aggiudicazione della concessione e al piu' tardi

all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica

alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti

legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in

quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni

caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali

informazioni intercorsa durante la concessione, nonche' le

informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori

successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non

si applica ai fornitori.

5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei

confronti della stazione appaltante. Il concessionario e' obbligato

solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti

dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi

e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo'

formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Qualora la natura del contratto lo consenta, e' fatto obbligo

per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei

subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e,

per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in

caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto e'

comunque subordinato alla verifica della regolarita' contributiva e

retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento

diretto il concessionario e' liberato dall'obbligazione solidale di

cui al comma 5.

8. Si applicano, altresi', le disposizioni previste dai commi, 10,

11 e 17 dell'articolo 105.

Art. 175

(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova

procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono

state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in

clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la

natura delle eventuali modifiche, nonche' le condizioni alle quali

possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare

modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni

caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della

durata della concessione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario

originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella

concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti

impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei

requisiti di intercambiabilita' o interoperativita' tra

apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito

della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un

notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

1) la necessita' di modifica derivi da circostanze che una stazione

appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione

appaltante avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di

una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione in conformita' della lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o

particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese

rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore

economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti

inizialmente, purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali

al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del

presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove

richiesta sulla base della regolamentazione di settore;

3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi

del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono

sostanziali ai sensi del comma 7.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le

concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo

scopo di svolgere un'attivita' diversa da quelle di cui all'allegato

II, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche

successive, non puo' eccedere complessivamente il 50 per cento del

valore della concessione iniziale, inteso come valore quale

risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o

delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non

sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione

nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano,

conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di

cui all'allegato XXV.

4. Le concessioni possono essere modificate senza necessita' di una

nuova procedura di aggiudicazione, ne' di verificare se le condizioni

di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica

e' al di sotto di entrambi i valori seguenti:

a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);

b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

5. La modifica di cui al comma 4 non puo' alterare la natura

generale della concessione. In caso di piu' modifiche successive, il

valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle

successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b)

e c), 2 e 4 il valore aggiornato e' il valore di riferimento quando

la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la

concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore

aggiornato e' calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata

dall'ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua

efficacia e' considerata sostanziale, quando altera considerevolmente

gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In

ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica e' considerata

sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni e' soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente

previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da

quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta

diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore

partecipazione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a

favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione

iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della

concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione

appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi

diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione e'

richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante

il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1

e 4.

Art. 176

(Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e

subentro)

1. La concessione cessa quando:

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi

dell'articolo 80;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al

procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come

accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi

dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una

nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma

8.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini

previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non

imputabile al concessionario si applica il comma 4.

4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della

amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la

concessione per motivi di pubblico interesse spettano al

concessionario:

a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al

netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia

ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti

dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in

conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari

al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del

valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della

gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato

alla concessione,

5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate prioritariamente al

soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei

titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente

alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in

vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di

quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

6. L'efficacia della revoca della concessione e' sottoposta alla

condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.

7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del

concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione

per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante

comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori

l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi

inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal

concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella

concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie

corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli

atti in forza dei quali la concessione e' stata affidata, con

riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione

alla data del subentro.

9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa

dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento

originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il

termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro

dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione

appaltante vi presta il consenso.

10. Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera

d), la sostituzione del concessionario e' limitata al tempo

necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

Art. 177

(Affidamenti dei concessionari)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici

o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o

di forniture gia' in essere alla data di entrata in vigore del

presente codice, non affidate con la formula della finanza di

progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo

il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota

pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e

forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o

superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante

procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per

la stabilita' del personale impiegato e per la salvaguardia delle

professionalita'. La restante parte puo' essere realizzata da

societa' in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici,

ovvero da societa' direttamente o indirettamente controllate o

collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori

individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo

semplificato.

2. Le concessioni di cui al comma 1 gia' in essere si adeguano alle

predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata

in vigore del presente codice.

3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari

all'ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC,

viene effettuata, annualmente, secondo le modalita' indicate

dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali

situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere

riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate

situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente

applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo

complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto

essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.

Art. 178

(Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime

transitorio)

1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in

vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non

abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di

gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di

evidenza pubblica previste dal presente codice, nel termine

perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la

possibilita' di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Fatto

salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui

all'articolo 5 del presente codice, e' vietata la proroga delle

concessioni autostradali.

2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al

perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati,

sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.

3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene

nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del

presente codice, il concedente avvia la procedura per

l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad

evidenza pubblica, in conformita' alle disposizioni del presente

codice, ferma restando la possibilita' di affidamento in house ai

sensi dell'articolo 5. Ove suddetto termine sia inferiore a

ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice,

la procedura di gara viene indetta nel piu' breve tempo possibile, in

modo da evitare soluzioni di continuita' tra i due regimi concessori.

4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per

l'affidamento della nuova concessione autostradale entro il termine

di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in

essere, ferma restando la possibilita' di affidamento in house ai

sensi dell'articolo 5.

5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di

scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato

a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento

della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma

2.

6. Il concedente, almeno un anno prima della data di scadenza della

concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario,

tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo

dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e

le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformita'

degli impegni assunti convenzionalmente.

7. Per le opere assentite che il concessionario ha gia' eseguito e

non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il

concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste

dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo

effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni

reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di

esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle

variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di

subentro e' a carico del concessionario subentrante.

8. Per le concessioni autostradali il rischio di cui all'articolo

3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico.

L'amministrazione puo' richiedere sullo schema delle convenzioni da

sottoscrivere un parere preventivo all'Autorita' di regolazione dei

trasporti.

PARTE IV  
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE

Art. 179

(Disciplina comune applicabile)

1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si

applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto

compatibili.

2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni

della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a

seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di

cui all'articolo 35, ovvero inferiore, nonche' le ulteriori

disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2.

3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto

compatibili, anche ai servizi.

TITOLO I  
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Art. 180

(Partenariato pubblico privato)

1. Il contratto di partenariato e' il contratto a titolo oneroso di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee). Il contratto puo' avere ad

oggetto anche la progettazione di fattibilita' tecnico ed economica e

la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di

gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto

dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita

economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto

forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza

esterna.

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento

del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a

quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio

di disponibilita' o, nei casi di attivita' redditizia verso

l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di

gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3,

comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto e'

definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti

effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per

eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva

fornitura del servizio o utilizzabilita' dell'opera o dal volume dei

servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal

rispetto dei livelli di qualita' contrattualizzati, purche' la

valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato

pubblico privato sono altresi' disciplinati anche i rischi, incidenti

sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore

economico.

4. A fronte della disponibilita' dell'opera o della domanda di

servizi, l'amministrazione aggiudicatrice puo' scegliere di versare

un canone all'operatore economico che e' proporzionalmente ridotto o

annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilita' dell'opera,

nonche' ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni

del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere

significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli

investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.

5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi' che a fronte

della disponibilita' dell'opera o della domanda di servizi, venga

corrisposta una diversa utilita' economica comunque pattuita ex ante,

ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento

diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto

si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della

domanda del servizio medesimo.

6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo

3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta

allocazione dei rischi di cui al comma 4. Ai soli fini del

raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara

l'amministrazione aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo

consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni

immobili che non assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico. A

titolo di contributo puo' essere riconosciuto un diritto di

godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente

connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalita' di

utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione

aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano

l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso,

l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali

garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a

carico della pubblica amministrazione, non puo' essere superiore al

trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo

di eventuali oneri finanziari.

7. La documentata disponibilita' di un finanziamento e' condizione

di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico

privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la

presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento

dell'opera. Il contratto e' risolto di diritto ove il contratto di

finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla

sottoscrizione del contratto.

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la

finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la

concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche,

il contratto di disponibilita' e qualunque altra procedura di

realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le

caratteristiche di cui ai commi precedenti.

Art. 181

(Procedure di affidamento)

1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad

evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.

2. Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche

l'attivita' di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma

1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei

contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema

di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino

l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e

operatore economico.

3. La scelta e' preceduta da adeguata istruttoria con riferimento

all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilita'

economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla

natura e alla intensita' dei diversi rischi presenti nell'operazione

di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante

strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a

forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla

realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.

4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo

sull'attivita' dell'operatore economico attraverso la predisposizione

ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalita'

definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministro

dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto, verificando in particolare la permanenza

in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore

economico e' tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali

sistemi.

Art. 182

(Finanziamento del progetto)

1. Il finanziamento dei contratti puo' avvenire utilizzando idonei

strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il

finanziamento puo' anche riguardare il conferimento di asset

patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale

investito e' definita nel contratto.

2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalita' di

monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del

rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata

estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi

trasferiti in capo all'operatore economico.

3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore

economico che incidono sull'equilibrio del piano economico

finanziario puo' comportare la sua revisione da attuare mediante la

rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve

consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore

economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario

relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica

strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei

rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con

contributo a carico dello Stato, la revisione e' subordinata alla

previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione

delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'

(NARS). Negli altri casi, e' facolta' dell'amministrazione

aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del

NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico

finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore

economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri

accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

Art. 183

(Finanza di progetto)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica

utilita', ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla

nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione

formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base

della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili

in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni

aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante

concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione

ponendo a base di gara il progetto di fattibilita', mediante

pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte

che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a

carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture

afferenti le opere in linea, e' necessario che le relative proposte

siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui

all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo dei

lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilita'

predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di

fattibilita' da porre a base di gara e' redatto dal personale delle

amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi

necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse

professionalita' coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio

del progetto di fattibilita'. In caso di carenza in organico di

personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici

possono affidare la redazione del progetto di fattibilita' a soggetti

esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice.

Gli oneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti esterni

possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 142

specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita' di

richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di

apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche

eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche

al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove

necessarie, e che, in tal caso, la concessione e' aggiudicata al

promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di

quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonche' del conseguente

eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di

apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha

facolta' di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in

graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto

definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte

al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate

con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui

all'articolo 95.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte

e' esteso agli aspetti relativi alla qualita' del progetto definitivo

presentato, al valore economico e finanziario del piano e al

contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le

strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione

delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore

idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli

interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica

dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e

alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro

attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa

tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di

strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di

pubblicita' previsti per il rilascio della concessione demaniale

marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando,

indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento

da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le

tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le

proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei

requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri

soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di

convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto

di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di

credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari

finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º

settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi

dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche' la

specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e

dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti

finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a

prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione

del progetto di fattibilita' posto a base di gara, comprende

l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte,

comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui

all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle

spese di cui al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento

del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di

fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate

alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le

caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro

delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da

fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed

i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che

il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le

specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti con propri decreti.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini

indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha

presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver

luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal

promotore, con le modalita' indicate all'articolo 27, anche al fine

del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove

necessaria. In tale fase e' onere del promotore procedere alle

modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del

progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini

della valutazione di impatto ambientale, senza che cio' comporti

alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese sostenute per

la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,

procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha

facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in

graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal

promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non

accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione puo' avvenire

solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della

procedura di approvazione del progetto definitivo e della

accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore,

ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della

concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base

del progetto definitivo, redatto in conformita' al progetto di

fattibilita' approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un

soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,

a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al

comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93

e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5

per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo

progetto di fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto

aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui

all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio,

da parte del concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle

penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli

obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi

nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio

e con le modalita' di cui all'articolo 103; la mancata presentazione

di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive

modificazioni.

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni

aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di

lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', incluse le

strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli

strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione

aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta

contiene un progetto di fattibilita', una bozza di convenzione, il

piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al

comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del

servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla

nautica da diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le

caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro

delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da

fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e

i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che

il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato con le

specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario

comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione

della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere

dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta

e' corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei

requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103,

e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di

cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio

di tre mesi, la fattibilita' della proposta. A tal fine

l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad

apportare al progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per la

sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche

richieste, la proposta non puo' essere valutata positivamente. Il

progetto di fattibilita' eventualmente modificato, e' inserito negli

strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione

aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e' posto in

approvazione con le modalita' previste per l'approvazione di

progetti; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori

modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto,

il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilita'

approvato e' posto a base di gara, alla quale e' invitato il

proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo' chiedere

ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali

varianti al progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo'

esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il

promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8,

e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano

economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma

9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del

servizio e della gestione, nonche' le eventuali varianti al progetto

di fattibilita'; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il

promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici

giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di

prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad

adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni

offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta

aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento,

a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la

predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il

promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha

diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle

spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma

9.

16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo' riguardare,

in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui

all'articolo 187.

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo

periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8,

nonche' i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di

affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione

eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con

gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica

utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma

1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello

sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla

presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui

al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e il

coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in

quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti

che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione

dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione

del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir meno la

presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la

mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta

l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della

proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i

requisiti necessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto

attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria

normativa ai principi previsti dal presente articolo.

Art. 184

(Societa' di progetto)

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la

realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo

servizio di pubblica utilita' deve prevedere che l'aggiudicatario ha

la facolta', dopo l'aggiudicazione, di costituire una societa' di

progetto in forma di societa' per azioni o a responsabilita'

limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare

minimo del capitale sociale della societa'. In caso di concorrente

costituito da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di

partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette

disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La

societa' cosi' costituita diventa la concessionaria subentrando nel

rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita' di

approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione

di contratto. Il bando di gara puo', altresi', prevedere che la

costituzione della societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle

societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati

in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette

societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei

requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e

contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei

servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce

cessione del contratto, la societa' di progetto diventa la

concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in

tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di

versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica

amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente

responsabili con la societa' di progetto nei confronti

dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo

percepito. In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla

pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la

restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,

liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data

di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di

concessione stabilisce le modalita' per l'eventuale cessione delle

quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno

concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a

partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra, il

buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di

emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel

capitale sociale della societa' di progetto e lo smobilizzo delle

partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali

che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione

possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Art. 185

(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle

societa' di progetto.)

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo

servizio di pubblica utilita', le societa' di progetto di cui

all'articolo 184 nonche' le societa' titolari di un contratto di

partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,

lettere eee), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche

in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice

civile, purche' destinati alla sottoscrizione da parte degli

investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che sono

da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori

qualificati altresi' le societa' ed altri soggetti giuridici

controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359

del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono

essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti

che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In

relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si

applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da

2415 a 2420 del codice civile.

2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed

evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di

rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della

gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino

alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono

essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi

privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle

societa' operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo

3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'

titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di

trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli

articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle

societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di

infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di

trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle societa' titolari

delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione

elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e

alle societa' titolari delle licenze individuali per l'installazione

e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al

predetto decreto n. 259 del 2003, nonche' a quelle titolari delle

autorizzazioni di cui all'articolo 46 de1 decreto-legge 1º ottobre

2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre

2007, n. 222. Per le finalita' relative al presente comma, il decreto

di cui al comma 3 e' adottato di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico.

5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura

incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le

obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore

dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara'

legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti

i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie

medesime.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano

quanto previsto all'articolo 194, comma 12, del presente codice, in

relazione alla facolta' del contraente generale di emettere

obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.

Art. 186

(Privilegio sui crediti )

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a

qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e

titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di

interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio

generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile,

sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle

societa' di progetto che siano concessionarie o affidatarie di

contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai

sensi dell'articolo 175, comma 1, lettera d).

2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto

scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori

originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del

finanziamento o della linea di credito, nonche' gli elementi che

costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata

alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2,

del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della

costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; dall'avviso

devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La

trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i

competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice

civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei

terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello

stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui

non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo

acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo

Art. 187

(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita')

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di

opere pubbliche o di pubblica utilita' i committenti tenuti

all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del

contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico

di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente

accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni

previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi,

funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di

partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera,

i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i parametri

di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta

economicamente piu' vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche una associazione

temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto

realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica

obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di

fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa

impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due

soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro

puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto

avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in

ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e

dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalita'

previste.

5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,

deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso

avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in associazione

temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad

eseguire l'appalto. L'offerente puo' anche essere un contraente

generale.

6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di

fattibilita'. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei

successivi livelli progettuali e dall'esecuzione dell'opera.

7. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria puo'

seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed

espropriativi; l'opera puo' essere realizzata su area nella

disponibilita' dell'aggiudicatario.

Art. 188

(Contratto di disponibilita')

1. L'affidatario del contratto di disponibilita' e' retribuito con

i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo

le previsioni del contratto:

a) Un canone di disponibilita', da versare soltanto in

corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'

proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla

disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo

non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione

aggiudicatrice ai sensi del comma 3;

b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera,

comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di

costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprieta'

dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione

ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di

cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo

dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di

trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione

aggiudicatrice.

2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della

gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione

dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le

modalita' di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono

comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi

incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica

dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti

cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversa determinazione

contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi

sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato

o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni

altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto

aggiudicatore.

3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui

all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo del

contratto, ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' tecnico

ed economica predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che

indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che

deve assicurare l'opera costruita e le modalita' per determinare la

riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6.

Le offerte devono contenere un progetto di fattibilita' rispondente

alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla

garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario e' tenuto

a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data

di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario e'

dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o

inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla

messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci

per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita'

di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione

costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione

aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 95.

Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro

attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa

tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri

sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati

nell'ambito del contratto di disponibilita'.

4. Al contratto di disponibilita' si applicano le disposizioni

previste dal presente codice in materia di requisiti generali di

partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione

degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali

varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario;

l'affidatario ha la facolta' di introdurre le eventuali varianti

finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione o gestione,

nel rispetto del progetto di fattibilita' tecnica-economica e delle

norme e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e sopravvenuti;

l progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso

d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa

comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale puo', entro

trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato

prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorita' competenti. Il

rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze

autorita' competenti della progettazione e delle eventuali varianti

e' a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice puo'

attribuire all'affidatario il ruolo di autorita' espropriante ai

sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,

verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale

rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni

cogenti e puo' proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi

soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti

ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali

essenziali, la riduzione del canone di disponibilita'. Il contratto

individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei

titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente

codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita' superato

il quale il contratto e' risolto. L'adempimento degli impegni

dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato

al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a

disposizione della stessa secondo le modalita' previste dal contratto

di disponibilita'.

Art. 189

(Interventi di sussidiarieta' orizzontale)

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di

origine rurale, riservati alle attivita' collettive sociali e

culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso

scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni

e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi,

comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto

concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini

residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui

insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non

discriminazione, trasparenza e parita' di trattamento. A tal fine i

cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che

raggiunga almeno il 66 per cento della proprieta' della

lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla

gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma

da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante

riduzione dei tributi propri.

2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di

cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale

competente proposte operative di pronta realizzabilita', nel rispetto

degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia

degli strumenti urbanistici adottati, indicando nei costi e di mezzi

di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale

provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di

eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni

ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito

regolamento per disciplinare le attivita' ed i processi di cui al

presente comma.

3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta

stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale

puo', con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte

formulate ai sensi del comma 2, regolando altresi' le fasi essenziali

del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La

realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che

riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o

paesaggistico-ambientale e' subordinata al preventivo rilascio del

parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge

vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42.

4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al

patrimonio indisponibile dell'ente competente.

5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non puo' in ogni

caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del

gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle

opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in

detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno

sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di

ammontare e delle modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27

dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per

il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo

articolo 1. Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai

tributi propri dell'ente competente.

6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1,

2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di

valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.

Art. 190

(Baratto amministrativo)

1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i

criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di

partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini

singoli o associati, purche' individuati in relazione ad un preciso

ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la

manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero

la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere,

interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalita' di

interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In

relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali

individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo

di attivita' svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque

utili alla comunita' di riferimento in un'ottica di recupero del

valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

Art. 191

(Cessione di immobili in cambio di opere)

1. Il bando di gara puo' prevedere a titolo di corrispettivo,

totale o parziale, il trasferimento all'affidatario della proprieta'

di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice,

gia' indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di

pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono

piu', secondo motivata valutazione della amministrazione

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico

interesse.

2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili

gia' inclusi in programmi di dismissione, purche' prima della

pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la

procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

3. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento della

proprieta' dell'immobile e la conseguente immissione in possesso

dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello

dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza

fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La

garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalita' previste per il

rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma

2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante. La fideiussione e' progressivamente svincolata con le

modalita' previste con riferimento alla cauzione definitiva.

TITOLO II  
IN HOUSE

Art. 192

(Regime speciale degli affidamenti in house)

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati

livelli di pubblicita' e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che

operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie

societa' in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco

avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei

requisiti, secondo le modalita' e i criteri che l'Autorita' definisce

con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle

amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la

propria responsabilita', di effettuare affidamenti diretti dei

contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di

pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo

secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad

oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le

stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla

congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto

riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella

motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del

mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivita'

della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli

obiettivi di universalita' e socialita', di efficienza, di

economicita' e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego

delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione

trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformita' alle

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in

formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli

appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito

del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

Art. 193

(Societa' pubblica di progetto)

1. Ove il progetto di fattibilita' dell'amministrazione

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini della

migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi,

l'attivita' coordinata di piu' soggetti pubblici, si procede

attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti

pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una

societa' pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche

consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri

soggetti pubblici interessati. Alla societa' pubblica di progetto

sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione

dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonche' alla

espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle

stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte

dall'infrastruttura. La societa' pubblica di progetto e' autorita'

espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

La societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome

proprio e per conto dei propri soci emandanti, avvalendosi dei

finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre

il costo per la pubblica finanza.

2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo

del comma 1, le societa' pubbliche di progetto applicano le

disposizioni del presente codice.

3. Alla societa' pubblica di progetto possono partecipare le camere

di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.

4. La societa' pubblica di progetto e' istituita allo scopo di

garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere

la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e

a promuovere altresi' la partecipazione al finanziamento; la societa'

e' organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi

del presente codice.

5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di

un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma,

al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al

soggetto aggiudicatore ovvero alla societa' pubblica di progetto di

beni immobili di proprieta' o allo scopo espropriati con risorse

finanziarie proprie.

6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici

possono contribuire per l'intera durata del piano

economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societa'

pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri

tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di

oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla

infrastruttura;

b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una

quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della

legge 29 dicembre 1993, n. 580.

7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,

verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito,

nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.

8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di

un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la

cessione di immobili di loro proprieta' o impegnandosi a contribuire

alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.

TITOLO III  
CONTRAENTE GENERALE

Art. 194

(Affidamento a contraente generale)

1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale,

il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata

capacita' organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la

realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle

esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto

aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195,

comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo

l'ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attivita'

tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per

pervenire all'approvazione dello stesso;

b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui

all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica

8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, puo' essere

accordata al contraente generale;

c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;

d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da

realizzare;

e) ove richiesto, all'individuazione delle modalita' gestionali

dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;

f) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli

affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di

tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della

criminalita', secondo le forme stabilite tra quest'ultimo e gli

organi competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

a) all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;

b) alla nomina, con le procedure di cui all'articolo 31, comma 1,

del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonche' provvede

all'alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un

costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente

costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente;

c) al collaudo delle stesse;

d) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti

in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della

criminalita', finalizzati alla verifica preventiva del programma di

esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte

le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano,

in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalita' che

comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa

aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con

la possibilita' di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai

fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima

stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali

prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di

sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per

l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i relativi

obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla

realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la

prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa

comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla

realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse

totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi

dell'articolo 183 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra

modalita' di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio

finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di cui al comma

20.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto

aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera,

secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra

soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle

norme della parte I e della parte II che costituiscono attuazione

della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti

di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non

si applica l'articolo 63; esse sono regolate dalle norme della parte

II, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle

norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:

a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti

necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto

esecutivo redatto dallo stesso e approvato dal soggetto

aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le

eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute

prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal

soggetto aggiudicatore;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente

generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore le varianti

progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a

ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto

aggiudicatore puo' rifiutare la approvazione delle varianti o

modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e

le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto

posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della

funzionalita', durabilita', manutenibilita' e sicurezza delle opere,

ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore

o ritardo del termine di ultimazione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle

attivita' di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da

piu' soggetti, a mezzo della societa' di progetto di cui al comma 10;

i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di

diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo

quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia

esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si

applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II,

titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero

di cui alla parte III.

7. Il contraente generale puo' eseguire i lavori affidati

direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ovvero

mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori

del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di

qualificazione previsti dall'articolo 84, e possono sub affidare i

lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di

lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica l'articolo

105.

8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e

sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle

verifiche antimafia, con le modalita' previste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare

qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa

l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare

adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso

i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente

generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui

successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario,

nonche' applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente

generale, ove composto da piu' soggetti, costituisce una societa' di

progetto in forma di societa', anche consortile, per azioni o a

responsabilita' limitata. La societa' e' regolata dall'articolo 184 e

dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societa'

possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente

generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative

preventivamente indicate in sede di gara. La societa' cosi'

costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna

autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro

costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del

contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano

solidalmente responsabili con la societa' di progetto nei confronti

del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In

alternativa, la societa' di progetto puo' fornire al soggetto

aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione

delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.

Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di

collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societa' di progetto e'

indicato nel bando di gara.

11. Il contratto stabilisce le modalita' per la eventuale cessione

delle quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che

hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono

tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti del

contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente

generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso

nella societa' di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte

di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano

concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo' tuttavia

avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non puo'

opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale

nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 14.

12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve

essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di

risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo

della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato

alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta

quota, il contraente generale o la societa' di progetto possono

emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di

vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice

civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle

obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il

contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi

ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le

obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere

utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative

previste dalla legislazione vigente. Le modalita' di operativita'

della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono

stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate

dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco

allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze.

13. I crediti delle societa' di progetto, ivi incluse quelle

costituite dai concessionari a norma dell'articolo 184 nei confronti

del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 106,

comma 13; la cessione puo' avere ad oggetto crediti non ancora

liquidi ed esigibili.

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore

ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione

e' effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con

rivalsa limitata.

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni

rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un

certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento

secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al

presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con

rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento

costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore

cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna eccezione di

pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai

rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la

compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso

contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del

contraente generale cedente.

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti

riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di

mancato o ritardato completamento dell'opera.

17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti

definitivi ai sensi del comma 15:

a) ove le garanzie di cui all'articolo 104 si siano gia' ridotte

ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia

prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la

garanzia non e' ripristinata e la previsione di riduzione espunta

dalla garanzia;

b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi

attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni

previste dall'articolo 189;

18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia

per la risoluzione di cui all'articolo 104, che deve comprendere la

possibilita' per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del

contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto

idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto

direttamente dal garante stesso.

19. I capitolati prevedono, tra l'altro:

a) le modalita' e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione

del progetto esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i

lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;

b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei ratei di

corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni

compiute prima dell'inizio dei lavori, pertinenti in particolare le

attivita' progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota

forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata

all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni

preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire

nell'offerta formulata in sede di gara, da destinare all'attuazione

di misure idonee volte al perseguimento delle finalita' di

prevenzione e repressione della criminalita' e dei tentativi di

infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e

dell'articolo 203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara,

ai sensi dell'articolo 195, comma 2, elaborato dal soggetto

aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa

nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una

relazione di massima che correda il progetto, indicante

l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei costi.

Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le

variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione,

eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase

dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del

soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per

iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga

articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei

costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a

disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma

si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento

mediante concessione.

Art. 195

(Procedure di aggiudicazione del contraente generale)

1. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediamente affidamento al

contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in

ragione della complessita' e di altre esigenze al fine di garantire

un elevato livello di qualita', sicurezza ed economicita'.

2. Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara

il progetto definitivo.

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando

di gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere

da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno

invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di

partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti

aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una

graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non

discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti

nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da

invitare non puo' essere inferiore a cinque, se esistono in tale

numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati

invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva

concorrenza.

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo

il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,

individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all'articolo 95,

tenendo conto altresi':

a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;

a) del tempo di esecuzione;

b) del costo di utilizzazione e di manutenzione;

c) della maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando,

del prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire;

d) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere

specifico delle opere da realizzare.

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli

articoli da 115 a 118, si applicano, per quanto non previsto nel

presente articolo, le norme della parte III.

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per

quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II,

titolo I.

Art. 196

(Controlli sull'esecuzione e collaudo)

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e

nei termini previsti dall'articolo 102.

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita', il

soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad

avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti

specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi

a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle

predette infrastrutture con le modalita' e i limiti stabiliti con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario

del supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con

chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in

parte l'infrastruttura.

3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula

del contraente generale, e' istituito presso il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei

soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore

dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di

appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati

indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun

ruolo da ricoprire e prevedendo altresi' che le spese di tenuta

dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati.

4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente codice, sono disciplinate le modalita' di iscrizione

all'albo e di nomina, nonche' i compensi da corrispondere che non

devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e

all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla data

di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica

l'articolo 216, comma 21.

Art. 197

(Sistema di qualificazione del contraente generale)

1. L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente

generale avviene con le modalita' di cui all'articolo 84. La

qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole in forma di

societa' commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di

produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre

1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili

di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c).

2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite

all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I

contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo

lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata

con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai

sensi dell'articolo 45, salva la facolta' di associarsi ad altro

contraente generale.

3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC.

4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di

aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei

motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di

un'adeguata capacita' economica e finanziaria, di un'adeguata

idoneita' tecnica e organizzativa, nonche' di un adeguato organico

tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con

linee guida adottate dall'ANAC.

Art. 198

(Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)

1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le

singole gare:

a) che l'offerente dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di

cui all'articolo 80; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di

sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;

b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee

dichiarazioni bancarie, l disponibilita' di risorse finanziarie,

rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese

affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della

capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti

economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da

redigere.

2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai

sensi dell'articolo 7. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere

alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero

di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano

partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche

stabile.

3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente

classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, possono

partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese

purche' queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al

sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque

classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla

dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 199

(Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale)

1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti

generali e' rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed

e' definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal

medesimo articolo.

2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla SOA,

l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione

alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del

rilascio di quella rinnovata.

3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla

scadenza naturale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,

altresi', a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle

richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente

codice, nonche' quelle che perverranno fino all'entrata in vigore

delle linee guida di cui all'articolo 197.

PARTE V  
INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI

Art. 200

(Disposizioni generali)

1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo

del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi

strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli

successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla

presente parte e' oggetto di:

a) concessione di costruzione e gestione;

b) affidamento unitario a contraente generale;

c) finanza di progetto;

d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente

codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.

3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli

insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia'

compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque

denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente

codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco

degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di

Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato

all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti

strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli

interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti,

ovvero gli interventi in relazione ai quali sia gia' intervenuta

l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento

della realizzazione dell'opera, nonche' quelli che costituiscono

oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Art. 201

(Strumenti di pianificazione e programmazione)

1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli

insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i

seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:

a) piano generale dei trasporti e della logistica;

b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL)

contiene le linee strategiche delle politiche della mobilita' delle

persone e delle merci nonche' dello sviluppo infrastrutturale del

Paese. Il Piano e' adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere

della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari

competenti.

3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al

decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto

stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228

del 2011, contiene l'elenco degli interventi relativi al settore dei

trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilita' e'

valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con

il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area

tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo

1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il DPP e' redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' approvato secondo le procedure

e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6,

del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281.

5. Le Regioni, le Province autonome, le Citta' Metropolitane e gli

altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei

trasporti e della logistica prioritari per lo sviluppo del Paese ai

fini dell'inserimento nel DPP, dando priorita' al completamento delle

opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilita', redatto

secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3,

e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero,

verifica la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento

effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva

dell'intervento proposto e la sua funzionalita' rispetto al

raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo

ritenga prioritario, puo' procedere al suo inserimento nel DPP.

6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli

interventi inclusi nel DPP; la relazione e' allegata al Documento di

economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta

giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di

sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con

apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in

particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali

dell'opera, nonche' tutte le eventuali variazioni intervenute

rispetto al progetto di fattibilita'.

7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore

del presente codice, contiene anche le indicazioni circa lo stato

procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con

conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti gia'

effettuati. Si applica il comma 10.

8. Resta ferma la possibilita' di inserire nuove opere anche nel

primo DPP, ove sia gia' stato approvato anche il PGTL.

9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione

degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli

strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque

denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di

entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali

sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione

europea.

10. In sede di redazione di ogni nuovo DPP, si procede anche alla

revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da

evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di

programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP,

anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua

realizzazione, nonche' attraverso una valutazione di fattibilita'

economico finanziaria. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle

opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con

riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo

dell'intervento evidenziato dal progetto esecutivo risulti superiore

di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede

di progetto di fattibilita'. Anche al di fuori della tempistica di

approvazione periodica del DPP di cui al comma 3, con la procedura

prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti puo' proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere

dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o

comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione

del DPP lo rendano necessario.

Art. 202

(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture

prioritarie)

1. Al fine di migliorare la capacita' di programmazione e

riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle

infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con

l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011,

n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilita' delle

infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del

Paese, nonche' per la project review delle infrastrutture gia'

finanziate;

b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture

e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni

compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,

su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1,

lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui

all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di

cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69,

convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98,

nonche' le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

denominato "Fondo da ripartire per la progettazione e la

realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse

nazionale nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse

idriche". L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al

comma 1 e' definita con uno o piu' decreti del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sono definite:

a) le modalita' di ammissione al finanziamento della progettazione

di fattibilita';

b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di

cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonche' le modalita'

di revoca.

5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la

realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b),

assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero

dell'economia e delle finanze;

6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse,

con una o piu' delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel

Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive

modificazioni, nonche' per effetto delle attivita' di project review,

sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono

iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse

nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il

"Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle

opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche' per opere

di captazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei

limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di

cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte

del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti.

7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del

presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con

gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1,

lettera b).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai

residui perenti.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del

presente articolo.

Art. 203

(Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle

infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e

repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali e'

istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di

coordinamento. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo

periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del

Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle

opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del

presente codice.

2. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di

monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n. 114.

PARTE VI  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  
TITOLO I  
CONTENZIOSO  
CAPO I  
RICORSI GIURISDIZIONALI

Art. 204

(Ricorsi giurisdizionali)

1. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui

all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «nonche' i connessi provvedimenti

dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture» sono sostituite dalle parole «nonche' i

provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione ad essi

riferiti»;

b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla

procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della

valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e

tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni,

decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della

stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice

dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio

2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facolta' di far valere

l'illegittimita' derivata dei successivi atti delle procedure di

affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresi' inammissibile

l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e

degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesivita'.»;

c) al comma 5, le parole: «Per l'impugnazione» sono sostituite

dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per

l'impugnazione»;

d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio e' definito

in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla

scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal

ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso e' definito, negli

stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione

dell'udienza e' comunicato alle parti quindici giorni prima

dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni

liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e

presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie

depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni

liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere

rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il

contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale.

L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine

non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se

anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio

deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non puo' essere

disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve

essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se

anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il

termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione»;

e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalle seguenti:

«Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi»;

f) dopo il comma 8-bis, e' inserito il seguente:

«8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto

previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze

imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del

contratto, dandone conto nella motivazione.»;

g) al comma 9 le parole «, ferma restando la possibilita' di

chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.»

sono sostituite dalle parole «; le parti possono chiedere

l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due

giorni dall'udienza.»; e' inserito, dopo il primo periodo del comma

9,il seguente: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale

amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni

dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le

parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo,

che avviene entro due giorni dall'udienza.»;

h)al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10»

sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2-bis, 3,

6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»;

i) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

«11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu' lotti

l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono

dedotti i CAPO II  
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 205

(Accordo bonario per i lavori)

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusione del

capo I, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti

aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito

all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo

economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento

dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo

bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve

iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e puo'

essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse

rispetto a quelle gia' esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di

cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo

del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno

valere pretese gia' oggetto di riserva, non possono essere proposte

per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve

stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali

che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima

dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di

conformita' o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia

l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento

attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori da' immediata comunicazione al

responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1,

trasmettendo nel piu' breve tempo possibile una propria relazione

riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilita' e

la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo

raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla

comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del

direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, puo'

richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque

esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del

contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che

ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista,

l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di

accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico

del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro

quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto e' nominato

dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come

riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo

209, comma 16. La proposta e' formulata dall'esperto entro novanta

giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina

dell'esperto, la proposta e' formulata dal RUP entro novanta giorni

dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le

riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,

effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione

anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di

eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la

disponibilita' di idonee risorse economiche, una proposta di accordo

bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione

appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta

e' accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo

ricevimento, l'accordo bonario e' concluso e viene redatto verbale

sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla

somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli

interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno

successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della

stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del

soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del

termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o

il giudice ordinario.

Art. 206

(Accordo bonario per i servizi e le forniture)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in quanto

compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura

continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie

in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle

prestazioni dovute.

Art. 207

(Collegio consultivo tecnico)

1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del

contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio

dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data,

sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di

assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura

suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto

stesso.

2. Il collegio consultivo tecnico e' formato da tre membri dotati

di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia

dell'opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle

parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che

ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia

scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i

componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente

nominato dalla stazione appaltante e' preferibilmente scelto

all'interno della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, ove

istituita. La parti concordano il compenso del terzo componente nei

limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16.

3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento

di sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e

delle parti contrattuali. All'atto della costituzione e' fornita al

collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al

contratto.

4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo

puo' procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la

rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puo'

altresi' convocare le parti per consentire l'esposizione in

contraddittorio delle rispettive ragioni.

5. Ad esito della propria attivita' il collegio consultivo formula

in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando

sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non

vincola le parti.

6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio

consultivo, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai

contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e

costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto. L'accordo

sottoscritto vale come transazione.

7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la

procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio

consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale

giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.

8. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine

dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle

parti.

Art. 208

(Transazione)

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti

dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,

possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice

civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti

possibile esperire altri rimedi alternativi.

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia

superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori

pubblici, e' acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora

si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno

alla struttura, o dal funzionario piu' elevato in grado competente

per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si

tratti di amministrazioni sub centrali.

3. La proposta di transazione puo' essere formulata sia dal

soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il

responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita'.

Art. 209

(Arbitrato)

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,

concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205

e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi

dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si

applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti

pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa'

a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o collegata

a una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359

del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o

forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui

indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se

il contratto conterra' o meno la clausola compromissoria.

L'aggiudicatario puo' ricusare la clausola compromissoria, che in

tale caso non e' inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione

appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

E' vietato in ogni caso il compromesso.

3. E' nulla la clausola compromissoria inserita senza

autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la gara

ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola e'

inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della

amministrazione aggiudicatrice.

4. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri ed e' nominato

dalla Camera arbitrale di cui all'articolo 210. Ciascuna delle parti,

nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda,

designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di

provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto

cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale e'

designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'albo di

cui al comma 2 dell'articolo 210, in possesso di particolare

esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si

riferisce.

5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie

nelle quali e' parte una pubblica amministrazione avviene nel

rispetto dei principi di pubblicita' e di rotazione oltre che nel

rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la

controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri

di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la

controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un

privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione e'

scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le

ipotesi, qualora l'Amministrazione con atto motivato ritenga di non

procedere alla designazione dell'arbitro nell'ambito dei dirigenti

pubblici, la designazione avviene nell'ambito degli iscritti

all'albo.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 815 del codice di

procedura civile, non possono essere nominati:

a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in

servizio o a riposo nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato,

in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;

b) coloro che nell'ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di

arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal

presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio

della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del

difensore dipendente pubblico;

c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato

ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati

dal soggetto che ha richiesto l'arbitrato;

d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle

materie oggetto dell'arbitrato;

e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara

o dato parere su esso;

f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i

servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;

g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura

per la quale e' in corso l'arbitrato.

7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle

disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullita' del lodo.

8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato,

l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla

Camera arbitrale. Sono altresi' trasmesse le designazioni di parte.

Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale

comunica alle parti la misura e le modalita' del deposito da

effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del

collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo

tra il personale interno all'ANAC.

9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche

presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali

dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, comma 9; se non vi e'

alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non

vi e' accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso

la sede della Camera arbitrale.

10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di

procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In

particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal

codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le

sue forme.

11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro

allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati

perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o nella

convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel

regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.

12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione

e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per

i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo,

va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una

somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia.

Detto importo e' direttamente versato all'ANAC.

13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti

pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del

tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 825 del

codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera

arbitrale e' effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti

originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo

d'ufficio ovvero con modalita' informatiche e telematiche determinate

dall'ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale e'

restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli

adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile.

14. Il lodo e' impugnabile, oltre che per motivi di nullita', anche

per violazione delle regole di diritto relative al merito della

controversia. L'impugnazione e' proposta nel termine di novanta

giorni dalla notificazione del lodo e non e' piu' proponibile dopo il

decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo

presso la Camera arbitrale.

15. Su istanza di parte la Corte d'appello puo' sospendere, con

ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.

Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando

sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta

dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e' in condizione

di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni,

ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di

consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni

dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma

dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene

indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi

con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in

una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede

ai sensi dei periodi precedenti.

16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale,

determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti

stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi

legati alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle

specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il

compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale

compenso per il segretario, non puo' comunque superare l'importo di

100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le

delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta

ferma l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 23-ter del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, nonche' all'articolo 1, comma 24 della legge 6

novembre 2012, n. 190. L'atto di liquidazione del compenso e delle

spese arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la consulenza

tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633

del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore

del decreto di cui al primo periodo, si applica l'articolo 216, comma

22.

17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e'

versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale,

nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e

delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli

articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura

derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste.

19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle

controversie sono direttamente versati all'ANAC.

20. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del

codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie

parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in

proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello

dell'accoglimento.

21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso

dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio

arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 210

(Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)

1. Presso l'ANAC e' istituita la Camera arbitrale per i contratti

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera

arbitrale.

2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo

degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico

degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla

costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio

arbitrale.

4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato

dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di

garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonche' dotati

dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'. Al

suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata

quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal

provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite

all'Autorita' stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti

alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal comma 10.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si

avvale di una struttura di segreteria con personale fornito

dall'ANAC.

6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati

emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li

trasmette all'Autorita' e alla cabina di regia di cui all'articolo

212.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della

legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli

arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti

categorie:

a)avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al

patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei

requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e

architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10

anni e iscritti ai relativi albi;

c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e

tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata

esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture.

8. La Camera arbitrale cura, altresi', in sezione separata, la

tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici

nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in

possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale

di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se

richiesta.

9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonche' al

comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti

nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda

corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i

requisiti.

10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha

validita' triennale e puo' essere nuovamente conseguita decorsi due

anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto

dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come

modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6

novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei

successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono

espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi

arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di

parte.

11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815

del codice di procedura civile.

12. Per le ipotesi di cui all'articolo 209, comma 8, la Camera

arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi

arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in

possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o

equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei

ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianita' di servizio in ruolo non

inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta

dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati

all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare

l'integrale copertura dei suddetti costi.

13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in

corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i

nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

Art. 211

(Pareri di precontenzioso dell'ANAC)

1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu' delle

altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte

durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni

dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi

abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso

stabilito. Il parere vincolante e' impugnabile innanzi ai competenti

organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del

codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso

contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della

parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del

codice del processo amministrativo.

2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga

sussistente un vizio di legittimita' in uno degli atti della

procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione

appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresi' gli

eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non

superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione

appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorita' entro il

termine fissato e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro

25.000,00, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione

incide altresi' sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti,

di cui all'articolo 36 del presente decreto. La raccomandazione e'

impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia

amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo

amministrativo.

TITOLO II  
GOVERNANCE

Art. 212

(Indirizzo e coordinamento)

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una

Cabina di regia con il compito di:

a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del

presente codice e sulle difficolta' riscontrate dalle stazioni

appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre

eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;

b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di

attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei

soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonche' della loro

raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di

assicurarne la tempestivita' e la coerenza reciproca;

c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia

disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla

legislazione vigente, garantire omogeneita' e certezza giuridica,

supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio

dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel

settore;

d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti

competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di

acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti

informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di

acquisto;

e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con

associazioni private per agevolare la bancabilita' delle opere

pubbliche;

2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni

ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici

all'ANAC per gli interventi di competenza.

3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la

Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione

una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni

sulle cause piu' frequenti di non corretta applicazione o di

incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o

ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di

partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese

agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e

l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di

interessi e altre irregolarita' gravi in materia di appalti e di

concessioni.

4. La Cabina di regia e' la struttura nazionale di riferimento per

la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda

l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di

concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e

cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo

scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel

presente decreto e sulla gestione delle relative procedure.

5. La composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina di

regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata,

entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.

Art. 213

(Autorita' Nazionale Anticorruzione)

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attivita'

di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto

stabilito dal presente codice, all'Autorita' nazionale anticorruzione

(ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,

che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalita' e

corruzione.

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo,

contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque

denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualita'

dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche

facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei

procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori

pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro

adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al

precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di

impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti,

riconducibilita' a fattispecie criminose, situazioni anomale o

comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni

appaltanti. Resta ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti

assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia

amministrativa L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota,

nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di

consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della

regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici

integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicita',

anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la

qualita' della regolazione e il divieto di introduzione o di

mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi

richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorita':

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di

lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori

speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure

di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della

legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' sui contratti esclusi

dall'ambito di applicazione del codice;

b) vigila affinche' sia garantita l'economicita' dell'esecuzione

dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi

pregiudizio per il pubblico erario;

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni

particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta

della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in

relazione alla normativa vigente di settore;

e) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione

annuale sull'attivita' svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate

nell'esercizio delle proprie funzioni;

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei

contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri

sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso

procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo

sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria

prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui

all'articolo 163 del presente codice;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attivita' di

vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di

intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a

supportare le medesime nella predisposizione degli atti e

nell'attivita' di gestione dell'intera procedura di gara.

4. L'Autorita' gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni

appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attivita',

l'Autorita' puo' disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di

chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della

collaborazione di altri organi dello Stato nonche' dell'ausilio del

Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli

accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso

attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore

aggiunto e alle imposte sui redditi.

6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita'

trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se

le irregolarita' hanno rilevanza penale, alle competenti Procure

della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti

pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i

rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura

generale della Corte dei conti.

7. L'Autorita' collabora con l'Autorita' Garante della Concorrenza

e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali

meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di

legalita'" delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge

24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27. Il rating di legalita' concorre anche alla

determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma

10;

8. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Autorita' gestisce la

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono

tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a

livello territoriale, onde garantire accessibilita' unificata,

trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e

delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio

provvedimento, l'Autorita' individua le modalita' e i tempi entro i

quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di

protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza dei dati

medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima

autorita' e' titolare in via esclusiva. Ferma restando l'autonomia

della banca dati nazionale degli operatori economici di cui

all'articolo 81, l'Autorita' e il Ministero delle infrastrutture e

trasporti concordano le modalita' di interscambio delle informazioni

per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela

della legalita' dell'Autorita' e nel contempo evitare sovrapposizione

di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della

fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle

stazioni appaltanti.

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorita'

si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni

regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.

L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di

apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi

sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri

soggetti operanti nei settore dei contratti pubblici. L'Autorita'

stabilisce le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le

informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che

le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a

trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta,

senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero

fornisce informazioni non veritiere, l'Autorita' puo' irrogare la

sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione

centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali

competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni

necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di

analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con

le regioni stesse.

10. L'Autorita' gestisce il Casellario Informatico dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso

l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati

relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni

previste dall'articolo 80. Garantisce altresi', il collegamento con

la banca dati di cui all'articolo 81.

11. Presso l'Autorita' opera la Camera arbitrale per i contratti

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo

210.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23

dicembre 2005, n. 266.

13. L'Autorita' ha il potere di irrogare sanzioni amministrative

pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono,

senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i

documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori

economici che non ottemperano alla richiesta della stazione

appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei

requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il

limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00.

Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di

informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorita'

forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei

confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni

appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di

attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei

requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale,

l'Autorita' ha il potere di irrogare sanzioni amministrative

pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo

di euro 50.000,00. Con propri atti l'Autorita' disciplina i

procedimenti sanzionatori di sua competenza.

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui

all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, per essere destinati, con decreto dello stesso Ministro,

alla premialita' delle stazioni appaltanti, secondo i criteri

individuati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri

decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15. L'Autorita' gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio

dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78

nonche' l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante

affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house ai

sensi dell'articolo 192.

16. E' istituito, presso l'Autorita', nell'ambito dell'Anagrafe

unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per

materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC

comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con

modalita' tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni

appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a

ciascun procedimento.

Art. 214

(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica

di missione)

1. Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30

luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

promuove le attivita' tecniche e amministrative occorrenti ai fini

della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle

infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o

province autonome interessate , le attivita' di supporto necessari e

per la vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla

realizzazione delle infrastrutture.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero

impronta la propria attivita' al principio di leale collaborazione

con le regioni e le province autonome e con gli enti locali

interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa

intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui

al comma 1, il Ministero, in particolare:

a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome

e degli altri enti aggiudicatori;

b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o

province autonome, al fine del congiunto coordinamento e

realizzazione delle infrastrutture;

c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita' delle

infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso

eventuali intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque

interessati;

d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le

province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio

carico, alle attivita' di supporto al CIPE per la vigilanza sulle

attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della

successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti

prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;

e) ove necessario, collabora alle attivita' dei soggetti

aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita' istruttorie con

azioni di indirizzo e supporto;

f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi,

anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE

in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo

sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le

eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere

di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei

lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove

richiesto dalle norme vigenti, e' acquisito sul progetto definitivo;

g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui

all'articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie

integrative necessarie alle attivita' progettuali; in caso di

infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese

di cui alla parte V, propone, d'intesa con il Ministero dell'economia

e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a

carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie

alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente

all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse

disponibili, dando priorita' al completamento delle opere incompiute;

h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi

tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso

agli stessi; a tal fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo

della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi

protocolli di intesa.

3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione strategica,

ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della

progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture,

il Ministero puo' avvalersi di una struttura tecnica di missione

composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti

delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni

o province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base

di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione

di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La

struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del Ministro

delle infrastrutture. La struttura puo', altresi', avvalersi di

personale di alta specializzazione e professionalita', previa

selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore

al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonche' quali advisor,

di Universita' statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti

di ricerca e di societa' specializzate nella progettazione e gestione

di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresi', le

funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti

pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144

e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la

realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri

competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province autonome

interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la

nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle

opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto

promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati

interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e nel caso

di particolare complessita' delle stesse, il commissario

straordinario puo' essere affiancato da un sub-commissario, nominato

dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti

delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con

oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le

opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la

proposta di nomina del commissario straordinario e' formulata

d'intesa con la regione o la provincia autonoma, o l'ente

territoriale interessati.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 sono posti a

carico dei fondi di cui all'articolo 202 e sono contenuti nell'ambito

della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo

con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri per il

funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3

trovano copertura sui fondi di cui all'articolo 1, comma 238, della

legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' sulle risorse assegnate

annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai

sensi della legge 144 del 1999.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonche',

per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori

regionali, i presidenti delle regioni o province autonome

interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad

adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'articolo 13 del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti

competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari

alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e

realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

7. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del

Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle

problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo

le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero,

e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli

advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente

studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma

8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della

struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti strutture

regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei

soggetti terzi.

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina

del commissario straordinario individua il compenso e i costi

pertinenti alle attivita' da svolgere dallo stesso, nonche' le

modalita' di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi,

nell'ambito delle risorse di cui al comma 5.

9. Il Ministero, anche per le esigenze della struttura tecnica di

missione, puo', altresi', avvalersi, quali advisor, di Universita'

statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e

societa' specializzate nella progettazione e gestione di lavori

pubblici e privati.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il

supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per

l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito

delle attivita' che queste esercitano ai sensi del presente codice.

11. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli

atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti

prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 163

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016,

n. 11, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' adottare

linee guida interpretative e di indirizzo, su proposta dell'ANAC,

sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l'uniforme

applicazione e interpretazione delle norme di cui al presente codice.

Art. 215

(Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa,

nonche' l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio

superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo

dello Stato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione

del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri

consultivi su materie identiche o affini a quelle gia' di competenza

del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede ad

disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello

Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, nonche' a disciplinare la composizione dei comitati tecnici

amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per

i beni culturali e ambientali.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere

obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza

statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo

Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonche' parere sui

progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche

amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne

facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50

milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono

esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i

Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il

lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti

elementi di particolare rilevanza e complessita' il provveditore

sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere

del Consiglio superiore.

4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del

Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza

di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano

deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

presenti all'adunanza.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere

entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso

tale termine, il progetto si intende assentito.

TITOLO III  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Art. 216

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle

singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica

alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si

indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati

successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in

caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle

procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata

in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli

inviti a presentare le offerte.

2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della

Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione

delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei

ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e

strategica.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione

gia' adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni

aggiudicatrici individuano un ordine di priorita' degli interventi,

tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle

opere non completate e gia' avviate sulla base della programmazione

triennale precedente, dei progetti esecutivi gia' approvati e dei

lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonche'

degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso

contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le

amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita'

per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima

dell'adozione del decreto.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di

cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II,

nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con

esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di

cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le

disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia' emanati in materia.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto

dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207.

6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di

cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.

7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto

dall'articolo 25, comma 2, resta valido l'elenco degli istituti

archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria

qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la

sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.

8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5,

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo

I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre

2010, n. 207.

9. Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36,

comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite

indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante

avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo

non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi

richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta,

ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici

utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente

codice.

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i

requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione

all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221.

11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73,

comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa

ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione

sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono

rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il

termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti

giuridici di cui al comma 6, primo periodo, del citato articolo 73

continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresi' il regime di cui

all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi

dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come

modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre

2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio

2016, n. 21.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione

all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua

ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente

ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,

secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente

individuate da ciascuna stazione appaltante.

13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori

economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC.

14. Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83,

comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonche' gli allegati e

le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni

di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto

dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla

Parte II, Titolo X, nonche' gli allegati e le parti di allegati ivi

richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010,

n. 207.

17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni

di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonche' gli allegati e

le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la

ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui

all'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei

documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la

qualita' del servizio richiesto.

19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto

dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni

di cui agli articoli 248 e 251 del decreto del Presidente del

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal

decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236.

21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 196, comma

4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori i soggetti in

possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera

da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei

requisiti previsti dall'articolo 216 del decreto del Presidente del

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilita'

con la funzione di responsabile unico del procedimento.

22. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui

all'articolo 209, comma 16, il corrispettivo e' determinato si

applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del

decreto 2 dicembre 2000, n. 398.

23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori

pubblici o di lavori di pubblica utilita' riguardanti proposte di

concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia'

intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora

approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono

oggetto di valutazione di fattibilita' economica e finanziaria e di

approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del

presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle

procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali e'

riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per

l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi

allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.

24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu' ampia

partecipazione, della consultazione pubblica di cui all'articolo 5,

comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more

dell'aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del

servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale,

all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.

177, le parole: "6 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31

ottobre 2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19

e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende

riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del

presente codice.

25. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31

maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2,

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli

articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice.

26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo

1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343

a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207.

27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle

grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente

decreto secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182,

183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di

competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime

procedure trovano applicazione anche per le varianti.

Art. 217

(Abrogazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano

abrogati, in particolare:

a) l'articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

b) l'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

c) l'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

d) l'articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n.

443;

e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

f) l'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;

g) l'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;

i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;

l) l'articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l'articolo 8

della legge 3 agosto 2007, n. 123;

m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

n) l'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

o) l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), del

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

p) l'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

q) l'articolo 4, comma 4-bis, e l'articolo 4-quater del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

r) l'articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

s) l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del

decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti

attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del

2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del

presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte

II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la

Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad

esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli

articoli 254,255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonche' gli allegati e

le parti di allegati ivi richiamati;

v) l'articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,

con esclusione dei commi 13 e 14;

w) l'articolo 23, commi 4 e 5, l'articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e

5-ter, l'articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l'articolo 44, commi 1,

lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214,

x) l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011,

n. 228;

z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis,

del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

aa) l'articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n. 35;

bb) l'articolo 8, comma 2-bis, l'articolo 11 e l'articolo 12 del

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

cc) l'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6 giugno 2012, n.

74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

dd) l'articolo 3, comma 2, l'articolo 4-bis e l'articolo 33, comma

2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7

agosto 2012, n. 134;

ee) l'articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135;

ff) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.

158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.

189;

gg) l'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n.

169;

hh) l'articolo 6, comma 3, l'articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e

4-bis, l'articolo 33-bis, l'articolo 33-quater, l'articolo 34, comma

4, e l'articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221;

ii) l'articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, della

legge 6 novembre 2012, n. 190; l'articolo 4, commi 4, 5 e 6, della

legge 14 gennaio 2013, n. 10;

jj) l'articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 26-ter,

articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5

e 7-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

ll) l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.

145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.

9;

mm) l'articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n.

147;

nn) l'articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo

2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio

2014, n. 80;

oo) l'articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 24 aprile

2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,

n. 89;

pp) l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

116;

qq) l'articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter , commi 1 e

2, articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114;

rr) gli articoli 2, commi 1, 2 e 3, 5, 13, comma 1, e 34, commi 1,

2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

ss) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre

2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio

2015, n. 11;

tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

uu) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.

210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.

21.

Art. 218

(Aggiornamenti)

1. Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle

materie dallo stesso disciplinate e' attuato mediante esplicita

modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche

disposizioni in esso contenute.

Art. 219

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti

previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 220

(Entrata in vigore)

Il presente codice, entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 18 aprile 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri e, ad interim, Ministro

dello sviluppo economico

Delrio, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

dentici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.».

Allegato I

Elenco delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, lett. II) n.

1)

(Allegato II dir. 23; allegato I dir. 25 e allegato I dir. 23)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la

nomenclatura CPV

=====================================================================

NACE Rev. 1 (1) |

==========================================================| Codice

Sezione F | Costruzione | CPV

=====================================================================

Divisione|Gruppo|Classe| Descrizione | Note |

=====================================================================

| | | |Questa divisione |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |- nuove |

| | | |costruzioni, |

| | | |restauri e |

| | | |riparazioni |

45 | | |Costruzioni |comuni | 45000000

---------------------------------------------------------------------

| | |Preparazione del| |

|45.1 | |cantiere edile | | 45100000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |- la demolizione |

| | | |di edifici e di |

| | | |altre strutture, |

| | | | |

| | | |- lo sgombero dei|

| | | |cantieri edili, |

| | | | |

| | | |- il movimento |

| | | |terra: scavo, |

| | | |riporto, |

| | | |spianamento e |

| | | |ruspatura dei |

| | | |cantieri edili, |

| | | |scavo di trincee,|

| | | |rimozione di |

| | | |roccia, |

| | | |abbattimento con |

| | | |esplosivo, ecc. |

| | | | |

| | | |- la preparazione|

| | | |del sito per |

| | | |l'estrazione di |

| | | |minerali: |

| | | | |

| | | |- la rimozione |

| | | |dei materiali di |

| | | |sterro e altri |

| | | |lavori di |

| | | |sistemazione e di|

| | | |preparazione dei |

| | | |terreni e |

| | | |siti minerari. |

| | | | |

| | | |Questa classe |

| | | |comprende |

| | | |inoltre: |

| | | | |

| | | |- il drenaggio di|

| | | |cantieri edili |

| | |Demolizioni di | |

| | |edifici, |- il drenaggio di|

| | |movimento |terreni agricoli |

| |45.11 |terra |o forestali | 45110000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |- trivellazioni e|

| | | |perforazioni di |

| | | |sondaggio per le |

| | | |costruzioni |

| | | |edili, nonche' |

| | | |per le indagini |

| | | |geofisiche, |

| | | |geologiche e |

| | | |similari. |

| | | | |

| | | |Questa classe non|

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |- la |

| | | |trivellazione |

| | | |di pozzi di |

| | | |produzione di |

| | | |petrolio e di |

| | | |gas, cfr. 11.20, |

| | | | |

| | | |- la |

| | | |trivellazione di |

| | | |pozzi d'acqua. |

| | | |cfr. 45.25, |

| | | | |

| | | |- lo scavo di |

| | | |pozzi, cfr. |

| | | |45.25, |

| | | | |

| | | |- le prospezioni |

| | | |di giacimenti di |

| | | |petrolio e di |

| | | |gas, le |

| | | |prospezioni |

| | | |geofisiche, |

| | | |geologiche e |

| | |Trivellazioni e |sismiche, cfr. |

| |45.12 |perforazioni |74.20. | 45120000

---------------------------------------------------------------------

| | |Costruzione | |

| | |completa o | |

| | |parziale di | |

| | |edifici; genio | |

|45.2 | |civile | | 45200000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |- i lavori |

| | | |di costruzione o |

| | | |edili di |

| | | |qualsiasi tipo, |

| | | |la costruzione di|

| | | |opere di |

| | | |ingegneria |

| | | |civile: |

| | | | |

| | | |- ponti |

| | | |(inclusi quelli |

| | | |per autostrade |

| | | |sopraelevate), |

| | | |viadotti, |

| | | |gallerie e |

| | | |sottopassaggi, |

| | | | |

| | | |- condotte, linee|

| | | |di comunicazione |

| | | |ed elettriche per|

| | | |grandi distanze, |

| | | | |

| | | |- condotte, linee|

| | | |di comunicazione |

| | | |ed elettriche |

| | | |urbane, |

| | | | |

| | | |- lavori urbani |

| | | |ausiliari, |

| | | | |

| | | |- il montaggio e |

| | | |l'installazione |

| | | |in loco di opere |

| | | |prefabbricate. |

| | | | |

| | | |Questa classe non|

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-le attivita' dei|

| | | |servizi connessi |

| | | |all'estrazione di|

| | | |petrolio e di |

| | | |gas, cfr. 11.20, |

| | | | |

| | | |-il montaggio di |

| | | |opere |

| | | |prefabbricate |

| | | |complete con |

| | | |elementi, non di |

| | | |calcestruzzo, |

| | | |fabbricati in |

| | | |proprio, cfr. |

| | | |divisioni |

| | | |20,26 e 28, |

| | | | |

| | | |-lavori di |

| | | |costruzione, |

| | | |fabbricati |

| | | |esclusi, per |

| | | |stadi, piscine, |

| | | |palestre, campi |

| | | |da tennis, campi |

| | | |da golf ed altre |

| | | |installazioni |

| | | |sportive, cfr. |

| | | |45.23, |

| | | | |

| | | |-i lavori di |

| | | |installazione dei|

| | | |servizi in un |

| | | |fabbricato cfr. |

| | | |45.3 |

| | | | |

| | | |-i lavori di |

| | | |completamento |

| | | |degli edifici |

| | | |cfr. 45.4, |

| | | | |

| | | |-le attivita' in |

| | | |materia di |

| | | |architettura e di|

| | | |ingegneria cfr. | 45210000

| | |Lavori generali |74.20, |Eccetto:

| | |di costruzione | |-

| | |di edifici e |la gestione | 45213316

| | |lavori di |di progetti di | 45220000

| | |ingegneria |costruzione, cfr.| 45231000

| |45.21 |civile |74.20. | 45232000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-la costruzione |

| | | |di tetti |

| | | | |

| | | |-la copertura di |

| | |Posa in opera di|tetti |

| | |coperture e | |

| | |costruzione di |-lavori di |

| | |ossature di |impermeabi- |

| |45.22 |tetti di edifici|lizzazione | 45261000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-la costruzione |

| | | |di strade, |

| | | |autostrade, |

| | | |strade urbane e |

| | | |altri passaggi |

| | | |per veicoli e |

| | | |pedoni, |

| | | | |

| | | |-la costruzione |

| | | |di strade ferrate|

| | | | |

| | | |-la costruzione |

| | | |di piste di campi|

| | | |di aviazione |

| | | | |

| | | |-i lavori |

| | | |di costruzione, |

| | | |fabbricati |

| | | |esclusi, per |

| | | |stadi, piscine, |

| | | |palestre, campi |

| | | |da tennis, campi |

| | | |da golf ed altre |

| | | |installazioni |

| | | |sportive, |

| | | | |

| | | |-la segnaletica |

| | | |orizzontale per |

| | | |superfici |

| | | |stradali e la |

| | | |delineazione di |

| | | |zone di | 45212212

| | | |parcheggio. |e DA03

| | | | | 45230000

| | | |Questa classe |eccetto:

| | |Costruzione di |non comprende: |-

| | |autostrade, | | 45231000

| | |strade, campi |-i lavori |-

| | |di aviazione e |preliminari di | 45232000

| | |impianti |movimento terra, |-

| |45.23 |sportivi |cfr. 45.11. | 45234115

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |- la |

| | | |costruzione di: |

| | | | |

| | | |-idrovie, porti |

| | | |ed |

| | | |opere fluviali, |

| | | |porticcioli per |

| | | |imbarcazioni da |

| | | |diporto, chiuse, |

| | | |ecc. |

| | | | |

| | | |-dighe e |

| | | |sbarramenti |

| | | | |

| | | |-lavori di |

| | | |dragaggio |

| | | | |

| | |Costruzione di |-lavori |

| |45.24 |opere idrauliche|sotterranei | 45240000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-i lavori |

| | | |di costruzione |

| | | |edili e di genio |

| | | |civile da parte |

| | | |di imprese |

| | | |specializzate in |

| | | |un aspetto comune|

| | | |a vari tipi di |

| | | |costruzione, che |

| | | |richiedono |

| | | |capacita' o |

| | | |attrezzature |

| | | |particolari, |

| | | | |

| | | |-i lavori di |

| | | |fondazione, |

| | | |inclusa la |

| | | |palificazione, |

| | | | |

| | | |-la perforazione |

| | | |e costruzione di |

| | | |pozzi d'acqua, |

| | | |scavo di pozzi |

| | | | |

| | | |-la posa in opera|

| | | |di strutture |

| | | |metalliche non |

| | | |fabbricate in |

| | | |proprio, |

| | | | |

| | | |-la piegatura |

| | | |d'ossature |

| | | |metalliche |

| | | | |

| | | |-la posa in opera|

| | | |di mattoni e |

| | | |pietre, |

| | | | |

| | | |-il montaggio e |

| | | |lo smontaggio di |

| | | |ponteggi e |

| | | |piattaforme di |

| | | |lavoro incluso il|

| | | |loro noleggio, |

| | | | |

| | | |-la costruzione |

| | | |di camini e forni|

| | | |industriali. |

| | | | |

| | | |Questa classe non|

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |il noleggio di |

| | | |ponteggi senza |

| | |Altri lavori |montaggio e |

| | |speciali di |smontaggio cfr. | 45250000

| |45.25 |costruzione |72.32. | 45262000

---------------------------------------------------------------------

| | |Installazione | |

| | |dei servizi in | |

|45.3 | |un fabbricato | | 45300000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |l'installazione, |

| | | |in edifici o in |

| | | |altre opere di |

| | | |costruzione, di: |

| | | | |

| | | |-cavi e raccordi |

| | | |elettrici, |

| | | | |

| | | |-sistemi di |

| | | |telecomunica- |

| | | |zione, |

| | | | |

| | | |-sistemi di |

| | | |riscaldamento |

| | | |elettrico, |

| | | | |

| | | |-antenne |

| | | |d'uso privato, |

| | | | |

| | | |-impianti di |

| | | |segnalazione |

| | | |d'incendio, |

| | | | |

| | | |-sistemi d'al- |

| | | |larme antifurto, |

| | | | |

| | | |-ascensori e |

| | | |scale mobili, | 45213316

| | | | | 45310000

| | |Installazione di|linee di |Eccetto:

| | |impianti |discesa di |-

| |45.31 |elettrici |parafulmini, ecc.| 45316000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-l'installazione,|

| | | |in edifici o in |

| | | |altre opere di |

| | | |costruzione, di |

| | | |materiali |

| | | |isolanti per |

| | | |l'isolamento |

| | | |termico, acustico|

| | | |o antivibrazioni.|

| | | | |

| | | |Questa classe non|

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-i lavori di |

| | | |impermeabi- |

| | |Lavori |lizzazione, cfr. |

| |45.32 |d'isolamento |45.22 | 45320000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-l'installazione,|

| | | |in edifici o in |

| | | |altre opere di |

| | | |costruzione, di: |

| | | | |

| | | |-impianti |

| | | |idraulico- |

| | | |sanitari |

| | | | |

| | | |-raccordi |

| | | |per il gas |

| | | | |

| | | |-impianti e |

| | | |condotti di |

| | | |riscaldamento, |

| | | |ventilazione, |

| | | |refrigerazione o |

| | | |condizionamento |

| | | |dell'aria, |

| | | | |

| | | |-sistemi |

| | | |antincendio |

| | | |(sprinkler). |

| | | | |

| | | |Questa classe non|

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-l'installazione |

| | |Installazione di|di impianti di |

| | |impianti |riscaldamento |

| | |idraulico- |elettrico cfr. |

| |45.33 |sanitari |45.31. | 45330000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-l'installazione |

| | | |di sistemi di |

| | | |illuminazione e |

| | | |segnaletica per |

| | | |strade, ferrovie,|

| | | |aeroporti e |

| | | |porti, |

| | | | |

| | | |-l'installazione,|

| | | |in edifici o in |

| | | |altre opere di |

| | | |costruzione, di |

| | | |accessori ed |

| | | |attrezzature non | 45234115

| | |Altri lavori di |classificati | 45316000

| |45.34 |installazione |altrove. | 45340000

---------------------------------------------------------------------

| | |Lavori di | |

| | |rifinitura o | |

| | |completamento | |

|45.4 | |degli edifici | | 45400000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-i lavori |

| | | |di intonacatura e|

| | | |stuccatura |

| | | |interna ed |

| | | |esterna di |

| | | |edifici o di |

| | | |altre opere di |

| | | |costruzione, |

| | | |inclusa la posa |

| | | |in opera dei |

| | | |relativi |

| | | |materiali di |

| |45.41 |Intonacatura |stuccatura. | 45410000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-l'installazione,|

| | | |da parte di ditte|

| | | |non costruttrici,|

| | | |di porte, |

| | | |finestre, |

| | | |intelaiature di |

| | | |porte e finestre,|

| | | |cucine su misura,|

| | | |scale, arredi per|

| | | |negozi e simili, |

| | | |in legno o in |

| | | |altro materiale. |

| | | | |

| | | |-il completamento|

| | | |di interni come |

| | | |soffitti, |

| | | |rivestimenti |

| | | |murali in legno, |

| | | |pareti mobili, |

| | | |ecc. |

| | | | |

| | | |Questa classe non|

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-la |

| | | |posa in opera di |

| | |Posa in opera di|parquet e altri |

| | |infissi in legno|pavimenti in |

| |45.42 |o metallo |legno cfr. 45.43.| 45420000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-la posa in |

| | | |opera, |

| | | |l'applicazione o |

| | | |l'installazione, |

| | | |in edifici o in |

| | | |altre opere di |

| | | |costruzione, di: |

| | | | |

| | | |-piastrelle in |

| | | |ceramica, |

| | | |calcestruzzo o |

| | | |pietra da taglio |

| | | |per muri o |

| | | |pavimenti. |

| | | | |

| | | |-parquet e altri |

| | | |rivestimenti in |

| | | |legno per |

| | | |pavimenti, |

| | | |moquette e |

| | | |rivestimenti di |

| | | |linoleum, |

| | | | |

| | | |-inclusi rivesti-|

| | | |menti in gomma o |

| | | |plastica, |

| | | | |

| | | |-rivestimenti al-|

| | | |la veneziana, in |

| | | |marmo, granito o |

| | | |ardesia, per |

| | |Rivestimento di |pavimenti o muri,|

| | |pavimenti e | |

| |45.43 |muri |-carta da parati.| 45430000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-la tinteggiatura|

| | | |interna ed |

| | | |esterna di |

| | | |edifici, |

| | | | |

| | | |-la verniciatura |

| | | |di strutture di |

| | | |genio civile, |

| | | | |

| | | |-la posa in opera|

| | | |di vetrate, |

| | | |specchi, ecc. |

| | | | |

| | | |Questa classe non|

| | | |comprende: |

| | | | |

| | |Tinteggiatura e |-la posa in opera|

| | |posa in opera di|di finestre cfr. |

| |45.44 |vetrate |45.42. | 45440000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe |

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-l'installazione |

| | | |di piscine |

| | | |private, |

| | | | |

| | | |-la pulizia |

| | | |a vapore, |

| | | |sabbiatura, |

| | | |ecc. delle pareti|

| | | |esterne degli |

| | | |edifici, |

| | | | |

| | | |-altri lavori di |

| | | |completamento e |

| | | |di finitura degli|

| | | |edifici non |

| | | |classificati |

| | | |altrove. |

| | | | |

| | | |Questa classe non|

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-le pulizie |

| | | |effettuate |

| | | |all'interno di |

| | |Altri lavori di |immobili ed altre| 45212212

| | |completamento |strutture cfr. |e DA04

| |45.45 |degli edifici |74.70. | 45450000

---------------------------------------------------------------------

| | |Noleggio di | |

| | |macchine e | |

| | |attrezzature per| |

| | |la costruzione o| |

| | |la demolizione, | |

|45.5 | |con manovratore | | 45500000

---------------------------------------------------------------------

| | | |Questa classe non|

| | | |comprende: |

| | | | |

| | | |-il noleggio di |

| | |Noleggio di |macchine e |

| | |macchine e |attrezzature per |

| | |attrezzature per|la costruzione o |

| | |la costruzione o|la demolizione |

| | |la demolizione, |senza manovratore|

| |45.50 |con manovratore |cfr. 71.32. | 45500000

=====================================================================

---------

(1) - Regolamento (CEE) N. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990

relativo alla nomenclatura statistica delle attivita' economiche

nella Comunita' europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).

Allegato II

Attivita' svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164

comma 1

(Allegato II dir. 23)

Le disposizioni del presente codice che disciplinano le concessioni

aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 164, comma

1, si applicano alle seguenti attivita':

1) per quanto riguarda il gas e l'energia termica:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla

fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la

produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia

termica;

b) l'alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui

all'articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o energia

termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non e'

considerata un'attivita' se tutte le seguenti condizioni sono

soddisfatte:

i) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente

aggiudicatore e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di

un'attivita' non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e

3 del presente allegato;

ii) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare

economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del

fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli

ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Ai fini del presente codice «alimentazione» comprende la

generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di

gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra

nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato;

2) per quanto riguarda l'elettricita':

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate

alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la

produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita';

b) l'alimentazione di tali reti fisse con l'elettricita'.

Ai fini del presente codice, l'alimentazione con elettricita'

comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al

dettaglio dell'elettricita'.

L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui

all'articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con elettricita'

di reti che forniscono un servizio al pubblico non e' considerata

un'attivita' se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la produzione di elettricita' da parte di tale ente

aggiudicatore avviene perche' il suo consumo e' necessario

all'esercizio di un'attivita' non prevista dal presente paragrafo,

ne' dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato;

b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo

proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della

produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando

la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso;

3) attivita' relative alla messa a disposizione o alla gestione di

reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del

trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus,

sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il

servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla

competente autorita', quali le condizioni relative alle tratte da

servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del

servizio;

4) attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica al

fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o

interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi

e fluviali;

5) attivita' relative alla fornitura di:

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali

servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali

ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera ii), e che le

condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto non

siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti al secondo

comma, punto ii).

Ai fini del presente codice e fatto salvo il decreto legislativo 22

luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE

concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei

servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del

servizio», e successive modifiche e integrazioni, si intende per:

i) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva in

cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso. Oltre agli

invii di corrispondenza, si tratta - ad esempio - di libri,

cataloghi, giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o

senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

ii) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta,

smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono

sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio

universale, ai sensi del citato decreto legislativo n. 261 del 1999,

sia quelli che ne sono esclusi;

iii) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti

nei seguenti ambiti:

servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l'invio

e servizi successivi all'invio, compresi i servizi di smistamento

della posta),

servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a)

quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;

6) attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica ai

seguenti fini:

a) estrazione di petrolio o di gas;

b) prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi.

Allegato III

Autorita' governative centrali

(Allegato I - dir. 24)

Organismi committenti

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell'Interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali

del Governo e le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del

Fuoco)

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di

pace)

Ministero della Difesa

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (incluse le sue

articolazioni periferiche)

Ministero della Salute

Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca

Ministero dei Beni e delle Attivita' culturali e del Turismo

(comprensivo delle sue articolazioni periferiche)

Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP S.p.A. (1)

Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla

criminalita' organizzata

----------

(1) Solo quando Consip agisce come centrale di committenza per le

amministrazioni centrali

Allegato IV

Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto

pubblico nei settori ordinari

(Allegato III - D.LGS. N. 163/2006)

Organismi

Mostra d'oltremare S.p.A.

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Societa' nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. - ENAV

ANAS S.p.A.

Consip S.p.A.(1)

Categorie

Consorzi per le opere idrauliche

Universita' statali, gli istituti universitari statali, i consorzi

per i lavori interessanti le universita'

Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza

Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori

astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici

Enti di ricerca e sperimentazione

Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di

assistenza

Consorzi di bonifica

Enti di sviluppo e di irrigazione - Consorzi per le aree

industriali

Comunita' montane

Enti preposti a servizi di pubblico interesse

Enti pubblici preposti ad attivita' di spettacolo, sportive,

turistiche e del tempo libero

Enti culturali e di promozione artistica.

----------

(1) Quando Consip agisce in qualita' di centrale di committenza per

la autorita' sub-centrali

Allegato V

Caratteristiche relative alla pubblicazione

(Allegato VIII dir. 24; Allegato IX dir. 25)

1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per

gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128,

129, 140, e 151 per gli appalti nei settori speciali sono trasmessi

dalle stazioni appaltanti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione

europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153

per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128,

129, 140, e 151 per gli appalti nei settori speciali sono pubblicati

dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o

dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori

qualora per i settori ordinari si tratti di avvisi di preinformazione

ovvero per i settori speciali si tratti di avvisi periodici

indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli

articoli 70 e 127.

Inoltre le stazioni appaltanti possono divulgare tali informazioni

tramite internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente»

come specificato al punto 2, lettera b).

b) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea

conferma alle stazioni appaltanti la pubblicazione di cui agli

articoli 72 e 127.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.

a) Salvo se altrimenti disposto dagli articolo 74, commi 2 e 3, le

stazioni appaltanti pubblicano integralmente i documenti di gara su

internet.

b) Il profilo di committente puo' contenere avvisi di

preinformazione, di cui all'articolo 70, ovvero avvisi periodici, di

cui all'articolo 127, informazioni sugli inviti a presentare offerte

in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle

procedure annullate, nonche' ogni altra utile informazione come punti

di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed

elettronici. Il profilo di committente puo' includere altresi' avvisi

di preinformazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come

mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma

degli articoli 73 e 130, comma 7.

3. Formato e modalita' di trasmissione degli avvisi e dei bandi per

via elettronica.

Il formato e le modalita' stabilite dalla Commissione per la

trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono

accessibili all'indirizzo internet: http://simap.europa.int

Allegato VI

Elenco degli atti giuridici dell'Unione

(Allegato III dir. 25)

A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica

Direttiva 2009/73/CE

B. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricita'

Direttiva 2009/72/CE

C. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

[Nessun atto giuridico]

D. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari

Trasporto ferroviario di merci

Direttiva 2012/34/UE

Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri

Direttiva 2012/34/UE

Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri

[Nessun atto giuridico]

E. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei

servizi tramviari, filoviari e di autobus

[Nessun atto giuridico]

F. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali

Direttiva 97/67/CE

G. Estrazione di petrolio o di gas

Direttiva 94/22/CE

H. Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili

solidi

[Nessun atto giuridico]

I. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o

interni o altri terminali

[Nessun atto giuridico]

L. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali

[Nessun atto giuridico]

Allegato VII

Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 8

(Allegato IV dir. 25)

1. Gli atti di esecuzione di cui all'articolo 8 sono adottati entro

i seguenti termini:

a) 90 giorni lavorativi se e' possibile presumere il libero accesso

a un determinato mercato in base all'articolo 8, comma 4;

b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla

lettera a).

I termini indicati alle lettere a) e b) del presente comma sono

prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda e'

accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da

un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attivita'

in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni

per l'eventuale applicabilita' all'attivita' in questione

dell'articolo 8, comma 1, conformemente all'articolo 8, commi 2, 3 e

4.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla

data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all'articolo 8,

comma 5 o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto

della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla

data in cui essa riceve le informazioni complete.

I termini di cui al presente comma possono essere prorogati dalla

Commissione con l'accordo dello Stato membro o dell'ente

aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.

2. La Commissione puo' chiedere allo Stato membro o all'ente

aggiudicatore interessati o alle Autorita' indipendenti competenti di

cui all'articolo 8, comma 5, o ad altre amministrazioni nazionali

competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare

o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In

caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al comma 1,

sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine

indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle

informazioni in forma completa e corretta.

Allegato VIII

Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle

amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

(Allegato III dir. 24)

Ai fini del presente decreto legislativo fa fede solo il testo di cui

all'allegato I, punto 3, dell'AAP, sul quale si basa il seguente

elenco indicativo di prodotti:

---------------------------------------------------------------------

Capo 25 |Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

---------------------------------------------------------------------

Capo 26 |Minerali metallurgici, scorie e ceneri

---------------------------------------------------------------------

|Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della

|loro distillazione; sostanze bituminose;

|eccetto:

Capo 27 |ex 27.10: carburanti speciali

---------------------------------------------------------------------

|Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od

|organici dei metalli preziosi, degli elementi

|radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli

|isotopi

|eccetto:

|ex 28.09: esplosivi

|ex 28.13: esplosivi

|ex 28.14: gas lacrimogeni

|ex 28.28: esplosivi

|ex 28.32: esplosivi

|ex 28.39: esplosivi

|ex 28.50: prodotti tossicologici

|ex 28.51: prodotti tossicologici

Capo 28 |ex 28.54: esplosivi

---------------------------------------------------------------------

|Prodotti chimici organici

|eccetto:

|ex 29.03: esplosivi

|ex 29.04: esplosivi

|ex 29.07: esplosivi

|ex 29.08: esplosivi

|ex 29.11: esplosivi

|ex 29.12: esplosivi

|ex 29.13: prodotti tossicologici

|ex 29.14: prodotti tossicologici

|ex 29.15: prodotti tossicologici

|ex 29.21: prodotti tossicologici

|ex 29.22: prodotti tossicologici

|ex 29.23: prodotti tossicologici

|ex 29.26: esplosivi

|ex 29.27: prodotti tossicologici

Capo 29 |ex 29.29: esplosivi

---------------------------------------------------------------------

Capo 30 |Prodotti farmaceutici

---------------------------------------------------------------------

Capo 31 |Concimi

---------------------------------------------------------------------

|Estratti per concia e per tinta; tannini e loro

|derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e

Capo 32 |tinture; mastici; inchiostri

---------------------------------------------------------------------

|Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o

Capo 33 |per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

---------------------------------------------------------------------

|Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per

|liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali,

|cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele

|e prodotti simili, paste per modelli e "cere per

Capo 34 |l'odontoiatria"

---------------------------------------------------------------------

Capo 35 |Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

---------------------------------------------------------------------

Capo 37 |Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

---------------------------------------------------------------------

|Prodotti vari delle industrie chimiche

|eccetto:

Capo 38 |ex 38.19: prodotti tossicologici

---------------------------------------------------------------------

|Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della

|cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

|eccettuati:

Capo 39 |ex 39.03: esplosivi

---------------------------------------------------------------------

|Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro

|lavori

|eccetto:

Capo 40 |ex 40.11: pneumatici a prova proiettile

---------------------------------------------------------------------

Capo 41 |Pelli (diverse da quelle per pelllicceria) e cuoio

---------------------------------------------------------------------

|Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e

|finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili

Capo 42 |contenitori; lavori di budella

---------------------------------------------------------------------

Capo 43 |Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

---------------------------------------------------------------------

Capo 44 |Legno, carbone di legna e lavori di legno

---------------------------------------------------------------------

Capo 45 |Sughero e suoi lavori

---------------------------------------------------------------------

Capo 46 |Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

---------------------------------------------------------------------

Capo 47 |Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

---------------------------------------------------------------------

|Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta

Capo 48 |o di cartone

---------------------------------------------------------------------

Capo 49 |Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche

---------------------------------------------------------------------

Capo 65 |Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

---------------------------------------------------------------------

|Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,

Capo 66 |frustini e loro parti

---------------------------------------------------------------------

|Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di

Capo 67 |calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

---------------------------------------------------------------------

|Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e

Capo 68 |materie simili

---------------------------------------------------------------------

Capo 69 |Prodotti ceramici

---------------------------------------------------------------------

Capo 70 |Vetro e lavori di vetro

---------------------------------------------------------------------

|Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose

|(fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o

|ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste

Capo 71 |materie; minuterie di fantasia

---------------------------------------------------------------------

Capo 73 |Ghisa, ferro e acciaio

---------------------------------------------------------------------

Capo 74 |Rame

---------------------------------------------------------------------

Capo 75 |Nichel

---------------------------------------------------------------------

Capo 76 |Alluminio

---------------------------------------------------------------------

Capo 77 |Magnesio, berillio (glucinio)

---------------------------------------------------------------------

Capo 78 |Piombo

---------------------------------------------------------------------

Capo 79 |Zinco

---------------------------------------------------------------------

Capo 80 |Stagno

---------------------------------------------------------------------

Capo 81 |Altri metalli comuni

---------------------------------------------------------------------

|Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e

|posateria da tavola, di metalli comuni

|eccetto:

|ex 82.05: utensili

Capo 82 |ex 82.07: pezzi per utensili

---------------------------------------------------------------------

Capo 83 |Lavori diversi di metalli comuni

---------------------------------------------------------------------

|Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

|eccetto:

|ex 84.06: motori

|ex 84.08: altri propulsori

|ex 84.45: macchine

|ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione

|dell'informazione

|ex 84.55: pezzi della voce 84.53

Capo 84 |ex 84.59: reattori nucleari

---------------------------------------------------------------------

|Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad

|usi elettrotecnici

|eccetto:

|ex 85.13: telecomunicazioni

Capo 85 |ex 85.15: apparecchi di trasmissione

---------------------------------------------------------------------

|Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di

|segnalazione non elettrici per vie di comunicazione

|eccetto:

|ex 86.02: locomotive blindate

|ex 86.03: altre locomotive blindate

|ex 86.05: vetture blindate

|ex 86.06: carri officine

Capo 86 |ex 86.07: carri

---------------------------------------------------------------------

|Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri

|veicoli terrestri

|eccetto:

|ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde

|ex 87.01: trattori

|ex 87.02: veicoli militari

|ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in

|panne

|ex 87.09: motocicli

Capo 87 |ex 87.14: rimorchi

---------------------------------------------------------------------

|Navigazione marittima e fluviale

|eccetto:

Capo 89 |ex 89.01A: navi da guerra

---------------------------------------------------------------------

|Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per

|cinematografia, di misura, di verifica, di precisione;

|strumenti e apparecchi medico-chirurgici

|eccetto:

|ex 90.05: binocoli

|ex 90.13: strumenti vari, laser

|ex 90.14: telemetri

|ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici

|ex 90.11: microscopi

|ex 90.17: strumenti per la medicina

|ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia

|ex 90.19: apparecchi di ortopedia

Capo 90 |ex 90.20: apparecchi a raggi x

---------------------------------------------------------------------

Capo 91 |Orologeria

---------------------------------------------------------------------

|Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di

|riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di

|riproduzione delle immagini e del suono in televisione;

Capo 92 |parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

---------------------------------------------------------------------

|Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e

|simili

|eccetto:

Capo 94 |ex 94.01A: Sedili per aerodine

---------------------------------------------------------------------

|Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato

Capo 95 |(compresi i lavori)

---------------------------------------------------------------------

|Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini

Capo 96 |da cipria e stacci

---------------------------------------------------------------------

Capo 98 |Lavori diversi

---------------------------------------------------------------------

Allegato IX

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e

ambientale

(Allegato X dir. 24; Allegato XIV dir. 25; Allegato X dir. 23)

Convenzione OIL 87 sulla liberta' d'associazione e la tutela del

diritto di organizzazione;

Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato

collettivo;

Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;

Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;

Convenzione OIL 138 sull'eta' minima;

Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e

dell'occupazione;

Convenzione OIL 100 sulla parita' di retribuzione;

Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;

Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e

protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di

ozono;

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri

di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di

Basilea);

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;

Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso

informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel

commercio internazionale (UNEP/FAD, lettera convenzione PIC)

Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.

Allegato XI

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione

elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle

domande di qualificazione, nonche' dei piani e progetti nei concorsi

(Allegato IV - dir. 24; Allegato V dir. 25)

Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle

offerte e delle domande di partecipazione, nonche' dei piani e

progetti nei concorsi di progettazione devono garantire, mediante

procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

a) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle

domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere

stabilite con precisione;

b) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere

accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della

scadenza dei termini specificati;

c) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date

di apertura dei dati ricevuti;

d) solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalita'

o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura

di aggiudicazione dell'appalto o del concorso di progettazione;

e) solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati

trasmessi, e solo dopo la data specificata;

f) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti

restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne

conoscenza;

g) in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti

di accesso o dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f),

si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi

siano chiaramente rilevabili.

Allegato XII

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione

alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e

speciali

(Allegato VI dir. 24; Allegato VII dir. 25)

Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano deciso di

organizzare un'asta elettronica, i documenti di gara contengono

almeno i seguenti elementi:

a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica,

purche' tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi

in cifre o in percentuali;

b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati,

quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto

dell'appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti

nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui

saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta

elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in

particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il

rilancio;

f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico

utilizzato e sulle modalita' e specifiche tecniche di collegamento.

Allegato XIII

Definizione di talune specifiche tecniche

(Allegato VII dir. 24; Allegato VIII dir. 25)

Ai fini del presente codice si intende per:

1) «specifiche tecniche»: a seconda del caso

a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme delle

prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di

gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale,

un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono

destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente

aggiudicatore; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della

prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione

che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilita' per

persone con disabilita') la valutazione della conformita', la

proprieta' d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure

riguardanti il sistema di garanzia della qualita', la terminologia, i

simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e

l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonche' i processi e i

metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei

lavori. Esse comprendono altresi' le norme riguardanti la

progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di

collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonche' i metodi e

le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica

che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo'

prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in

relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la

compongono;

b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le

specifiche contenute in un documento, che definiscono le

caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i

livelli di qualita', i livelli di prestazione ambientale e le

ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte

le esigenze (compresa l'accessibilita' per le persone con

disabilita') e la valutazione della conformita', la proprieta' d'uso,

l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i

requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita,

la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova,

l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per

l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo

di vita della fornitura o dei servizi, nonche' le procedure di

valutazione della conformita';

2) «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo

riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione ripetuta

o continua, la cui osservanza non e' obbligatoria e che rientra in

una delle seguenti categorie:

a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo di

normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;

b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo di

normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;

c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di

normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;

3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle

prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue

caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per

la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto 12, del

regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

4) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore

delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del

regolamento (UE) 1025/2012;

5) «riferimento tecnico»: qualunque documento, diverso dalle norme

europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo

procedure adattate all'evoluzione delle necessita' di mercato.

Allegato XIV

Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori

ordinari e speciali

(allegato V dir. 24; allegato VI,X,XI,XII e XVIII dir. 25)

PARTE I - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI

NEI SETTORI ORDINARI(1)

A - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA

PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI

PREINFORMAZIONE

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso,

del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita'

esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice

e' una centrale di committenza o che si tratta o puo' trattarsi di

una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

4. Codici CPV.

5. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).

6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di

committente dell'avviso di preinformazione.

----------

(1) Allegato V alla direttiva 24/2014

B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI

PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 70)

B1. Informazioni che devono comparire in ogni caso

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso,

del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di

gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e

diretto.

Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non e' disponibile per

i motivi illustrati all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione

relativa alle modalita' di accesso ai documenti di gara.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita'

esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice

e' una centrale di committenza o che si tratta o puo' trattarsi di

una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.

5. Codici CPV. Se l'appalto e' suddiviso in lotti, tali

informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di

servizi. Se l'appalto e' suddiviso in lotti, tali informazioni sono

fornite per ogni lotto.

7. Breve descrizione dell'appalto: natura ed entita' dei lavori,

natura e quantita' o valore delle forniture; natura ed entita' dei

servizi.

8. Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una

gara, la data o le date previste per la pubblicazione di un bando di

gara o di bandi di gara per l'appalto o gli appalti di cui ali'avviso

di preinformazione.

9. Data d'invio dell'avviso.

10. Altre eventuali informazioni.

11. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di

applicazione dell'AAP.

B2. Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l'avviso

funge da mezzo di indizione di gara (articolo 70, comma 2)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati

devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro

interesse per l'appalto o gli appalti.

2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che

implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure

competitive con negoziazione).

3. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti,

lavori o servizi e durata del contratto.

5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico

riservato a laboratori protetti o

la cui esecuzione e' riservata all'ambito di programmi di lavoro

protetti;

b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del

servizio sia riservata a una particolare professione;

c) una breve descrizione dei criteri di selezione.

6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno

utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli

appalti. Se l'appalto e' suddiviso in lotti, tali informazioni sono

fornite per ogni lotto.

8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni

d'interesse.

9. Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di

interesse.

10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle

candidature o delle offerte.

11. Eventualmente, indicare se:

a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle

domande di partecipazione e' richiesta o accettata;

b) si fara' ricorso all'ordinazione elettronica;

c) si fara' ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sara' accettato il pagamento elettronico.

12. Informazioni che indicano se l'appalto e' connesso a un

progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

13. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei

termini per la proposizione del ricorso o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo

elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione

puo' essere richiesta.

C - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA

(di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso,

del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di

gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e

diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non e'

disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, commi 2 e 3,

un'indicazione relativa alle modalita' di accesso ai documenti di

gara.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita'

esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice

e' una centrale di committenza o che e' coinvolta una qualsiasi altra

forma di appalto congiunto.

5. Codici CPV. Se l'appalto e' suddiviso in lotti, tali

informazioni sono fornite per ogni lotto.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di

servizi. Se l'appalto e' suddiviso in lotti, tali informazioni sono

fornite per ogni lotto.

7. Descrizione dell'appalto: natura ed entita' dei lavori, natura e

quantita' o valore delle forniture; natura ed entita' dei servizi. Se

l'appalto e' suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per

ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti;

se l'appalto e' suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite

per ogni lotto.

9. Ammissione o divieto di varianti.

10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e,

per quanto possibile, la durata del contratto.

a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista

dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che

giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni;

per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di

grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e,

ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che

parteciperanno.

b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione

della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile,

l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza

degli appalti da aggiudicare.

11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico

riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e' riservata

all'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia

riservata a una particolare professione; riferimenti alle

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in

questione;

c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la

situazione personale degli operatori economici che possono

comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o

livelli minimi specifici di capacita' eventualmente richiesti.

Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni,

documentazione).

12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione

del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e

ristrette e di procedure competitive con negoziazione).

13. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o

ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della

possibilita' per gli operatori economici di presentare offerte per

uno, per piu' e/o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni

possibile limitazione del numero di lotti che puo' essere aggiudicato

ad uno stesso offerente. Se l'appalto non e' suddiviso in lotti,

indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita

nella relazione unica.

15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con

negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione,

quando ci si avvale della facolta' di ridurre il numero di candidati

che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o

a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto

di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei

candidati in questione.

16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo

competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare,

eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in piu' fasi

successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da

discutere o di offerte da negoziare.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e' sottoposta

l'esecuzione dell'appalto.

18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo

nel caso in cui l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e'

individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano

l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e la loro ponderazione

vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero,

nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure

aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e

procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di

acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).

20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione

sono trasmesse.

21. In caso di procedure aperte:

a) periodo di tempo durante il quale l'offerente e' vincolato alla

propria offerta;

b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;

c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di

partecipazione.

23. Eventualmente, indicare se:

a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle

domande di partecipazione e' accettata;

b) si fara' ricorso all'ordinazione elettronica;

c) sara' accettata la fatturazione elettronica;

d) sara' utilizzato il pagamento elettronico.

24. Informazioni che indicano se l'appalto e' connesso a un

progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei

termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome,

indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche' indirizzo di posta

elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali

informazioni.

26. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana relative all'appalto/agli appalti di cui al

presente avviso.

27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la

pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.

28. Data d'invio dell'avviso.

29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di

applicazione dell'AAP.

30. Altre eventuali informazioni.

D - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI

APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 98)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso,

del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita'

esercitata.

3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice

e' una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra

forma di appalto congiunto.

4. Codici CPV.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di

servizi.

6. Descrizione dell'appalto: natura ed entita' dei lavori, natura e

quantita' o valore delle forniture; natura ed entita' dei servizi. Se

l'appalto e' suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per

ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura

negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale

procedura.

8. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

9. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per

l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso,

l'indicazione se e' stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in

caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con

negoziazione).

10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a

seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto,

compresi:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da

piccole e medie imprese;

b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un

paese terzo;

c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di

codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet

dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario e' una piccola

e media impresa;

b) informazioni che specificano se l'appalto e' stato aggiudicato a

un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).

13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta

massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini

dell'aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell'appalto.

14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte

dell'appalto che puo' essere subappaltato a terzi.

15. Informazioni che indicano se l'appalto e' connesso a un

progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei

termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome,

indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche' indirizzo di posta

elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali

informazioni.

17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui

al presente avviso.

18. Data d'invio dell'avviso.

19. Altre eventuali informazioni.

E - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN

CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELLO STESSO (di cui

all'articolo 106)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso,

del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Codici CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di

servizi.

4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: natura ed

entita' dei lavori, natura e quantita' o valore delle forniture:

natura ed entita' dei servizi.

5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la

modifica.

7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS,

telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei

nuovi operatori economici.

9. Informazioni che indicano se l'appalto e' connesso a un progetto

e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

10. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e

dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso,

di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del

ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax,

nonche' indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono

richiedere tali informazioni.

11. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana relative all'appalto o agli appalti di cui

al presente avviso.

12. Data d'invio dell'avviso.

13. Altre eventuali informazioni.

F - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI

AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI

ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet

dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.

3. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compresi i

codici CPV.

4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a

laboratori protetti o la cui esecuzione e' riservata nell'ambito di

programmi di lavoro protetti,

b) l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del

servizio sia riservata a una particolare professione.

5. Scadenze per contattare l'amministrazione aggiudicatrice, in

vista della partecipazione.

6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della

procedura di aggiudicazione.

G - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI

DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo

142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla

legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta

elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Una breve descrizione dell'appalto in questione, compreso il

valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e

durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico

riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e' riservata

all'ambito di programmi di lavoro protetti,

l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia

riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della

procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati

devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro

interesse per l'appalto o gli appalti, dei termini per la ricezione

delle manifestazioni d'interesse e dell'indirizzo cui devono essere

trasmesse le manifestazioni d'interesse.

H - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE

PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di

cui all'articolo 142)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet

dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici

CPV.

3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna

o di prestazione per le forniture e i servizi.

4. Numero di offerte ricevute.

5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di

codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet

dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

7. Altre eventuali informazioni.

PARTE II - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI

INDICATIVI NEI SETTORI SPECIALI (2) - (di cui all'articolo 127)

A. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE IN OGNI CASO

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del

servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivita' esercitata.

3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantita' o valore

delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);

b) per gli appalti di lavori: natura ed entita' delle prestazioni,

caratteristiche generali dell'opera o dei lotti relativi all'opera,

numero (codici CPV);

c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna

delle categorie di servizi previsti (codici CPV).

4. Data di invio dell'avviso o di invio della comunicazione che

annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di

committente».

5. Altre eventuali informazioni.

----------

(2) Allegato VI alla direttiva 2014/25

B. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CHE DEVONO ESSERE FORNITE SE L'AVVISO

FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI

TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE (articolo 127)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati

devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per

l'appalto o gli appalti.

2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato

d'oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso

gratuito, illimitato e diretto.

Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non e' disponibile per

i motivi illustrati all'articolo 74, un'indicazione relativa alle

modalita' di accesso ai documenti di gara.

3. Indicare eventualmente se l'appalto e' riservato a laboratori

protetti o se l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di

lavoro protetti.

4. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un

invito a presentare un'offerta o a negoziare.

5. Natura e quantita' dei prodotti da fornire o caratteristiche

generali dell'opera o categoria del servizio e sua descrizione;

indicare se si prevedono uno o piu' accordi quadro, precisando tra

l'altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario

provvisorio per esercitare tali opzioni nonche' il numero di

eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,

indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di

gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria,

locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali

possibilita'.

6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di

servizi. Se l'appalto e' suddiviso in lotti, tali informazioni sono

fornite per ogni lotto.

7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se

possibile, data di inizio.

8. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per

iscritto il proprio interesse.

9. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni

d'interesse.

10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle

candidature o delle offerte.

11. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie

finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.

12. Indicare:

a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di

aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.

b) Tipo di procedura d'appalto (procedure ristrette, che implichino

o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).

13. Eventualmente, le condizioni particolari cui e' sottoposta la

realizzazione dell'appalto.

14. Eventualmente, indicare se:

a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande

di partecipazione e' richiesta o accettata;

b) si fara' ricorso all'ordinazione elettronica;

c) si fara' ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sara' accettato il pagamento elettronico.

15. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei

termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo

elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione

puo' essere richiesta.

16. Criteri, se noti, definiti all'articolo 95 che saranno

utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui

l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' individuata sulla base

del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente

piu' vantaggiosa nonche' la ponderazione a essi attribuita o, se del

caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora

non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto

l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui

all'articolo 131, o nell'invito a presentare un'offerta o a

negoziare.

C - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA

PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO

INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA (3) (di

cui all'articolo 127)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto dalla legislazione

nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta

elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se

diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni

complementari.

2. Principale attivita' esercitata.

3. Codici CPV.

4. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).

5. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di

committente dell'avviso periodico indicativo.

---------

(3) Allegato VI alla direttiva 2014/25

D - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI

GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE APERTE

(4) (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del

servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivita' esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto e' riservato a laboratori

protetti o se l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di

lavoro protetti.

4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare

eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o di un sistema

dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare

eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto,

di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di

una combinazione tra queste possibilita'.

----------

(4) Allegato XI alla direttiva 25 del 2014

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di

servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantita' dei prodotti da fornire (codici CPV).

Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti

complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare

tali opzioni nonche' il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di

appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario

provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o

la natura e l'entita' delle prestazioni, nonche' le caratteristiche

generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilita', per i fornitori, di

presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di

essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto e' suddiviso

in piu' lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita'

di presentare offerte per uno, per piu' o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo

dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche

l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantita' dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro

eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,

il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche' il numero di

eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,

indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei

successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari

o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una

particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome

e le qualifiche professionali del personale incaricato della

prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una

parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e'

autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto di

servizi e, se possibile, data di inizio.

10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di

gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e

diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non e'

disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, commi 2 e 3,

un'indicazione relativa alle modalita' di accesso ai documenti di

gara.

11. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle

offerte indicative quando si tratta di un sistema di acquisizione

dinamico.

b) Indirizzo al quale inviarle.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all'apertura

delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento e/o

riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il

raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che

l'operatore economico aggiudicatario dovra' soddisfare.

17. Periodo di tempo durante il quale l'offerente e' vincolato

dalla propria offerta.

18. Eventualmente, le condizioni particolari cui e' sottoposta la

realizzazione dell'appalto.

19. Criteri di cui all'articolo 95 che saranno utilizzati per

l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta

economicamente piu' vantaggiosa e' individuata sulla base del solo

prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu'

vantaggiosa nonche' la ponderazione a essi attribuita o, se del caso,

la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non

figurino nel capitolato d'oneri.

20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i

riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione

del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce

l'appalto.

21. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei

termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo

elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione

puo' essere richiesta.

22. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte

dell'ente aggiudicatore.

23. Altre eventuali informazioni.

E - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI

GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE

RISTRETTE (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione

nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,

posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se

diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni

complementari.

2. Principale attivita' esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto e' riservato a laboratori

protetti o se l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di

lavoro protetti.

4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se

del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del

progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte

sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di

locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste

possibilita'.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di

servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantita' dei prodotti da fornire (codici CPV).

Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti

complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare

tali opzioni nonche' il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di

appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario

provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o

la natura e l'entita' delle prestazioni, nonche' le caratteristiche

generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilita', per i fornitori, di

presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di

essi. Per gli appalti di lavori; se l'opera o l'appalto e' suddiviso

in piu' lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita'

di presentare offerte per uno, per piu' o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo

dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche

l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantita' dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro

eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,

il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche' il numero di

eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,

indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei

successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari

o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una

particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome

e le qualifiche professionali del personale incaricato della

prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una

parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e'

autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se

possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il

raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11. Indicare:

a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b) indirizzo al quale inviarle;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

14. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento e/o

riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore

economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che

deve soddisfare.

16. Criteri di cui all'articolo 95 che saranno utilizzati per

l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta

economicamente piu' vantaggiosa e' individuata sulla base del solo

prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu'

vantaggiosa nonche' la ponderazione a essi attribuita o, se del caso,

la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non

figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento

nell'invito a presentare un'offerta.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e' sottoposta la

realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i

riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

dell'avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione

del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce

l'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei

termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo

elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione

puo' essere richiesta.

20. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Altre eventuali informazioni.

F - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI

GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE

NEGOZIATE (di cui all'articolo 71)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del

servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivita' esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto e' riservato a laboratori

protetti o se l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di

lavoro protetti.

4. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se

del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del

progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte

sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di

locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste

possibilita'.

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di

servizi.

6. Per le forniture e i lavori:

a) natura e quantita' dei prodotti da fornire (codici CPV).

Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti

complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare

tali opzioni nonche' il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di

appalti rinnova bili, indicare anche, se possibile, un calendario

provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o

la natura e l'entita' delle prestazioni, nonche' le caratteristiche

generali dell'opera (codici CPV);

b) indicazioni relative alla possibilita', per i fornitori, di

presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di

essi. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto e' suddiviso

in piu' lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita'

di presentare offerte per uno, per piu' o per tutti i lotti;

c) per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo

dell'opera o dell'appalto, quando quest'ultimo comporti anche

l'elaborazione di progetti.

7. Per i servizi:

a) natura e quantita' dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro

eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,

il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche' il numero di

eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,

indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei

successivi bandi di gara per i servizi richiesti;

b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari

o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una

particolare professione;

c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative;

d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome

e le qualifiche professionali del personale incaricato della

prestazione del servizio;

e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una

parte dei servizi in questione.

8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e'

autorizzata o meno.

9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell'appalto e, se

possibile, data di inizio.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il

raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l'appalto.

11. Indicare:

a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;

b) indirizzo al quale inviarle;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13. Modalita' essenziali di finanziamento e di pagamento e/o

riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell'operatore

economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che

deve soddisfare.

15. Criteri di cui all'articolo 95 che saranno utilizzati per

l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui l'offerta

economicamente piu' vantaggiosa e' individuata sulla base del solo

prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente piu'

vantaggiosa nonche' la ponderazione a essi attribuita o, se del caso,

la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non

figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento

nell'invito a negoziare.

16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici gia'

selezionati dall'ente aggiudicatore.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e' sottoposta la

realizzazione dell'appalto.

18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i

riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

dell'avviso periodico o dell'avviso che annuncia la pubblicazione di

tale avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l'appalto.

19. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei

termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo

elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione

puo' essere richiesta.

20. Data di spedizione dell'avviso o del bando di gara da parte

dell'ente aggiudicatore.

21. Altre eventuali informazioni.

G - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI

APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 129) (5)

I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del

servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivita' esercitata.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV;

indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

4. Indicazione succinta del tipo e della quantita' di prodotti,

lavori o servizi forniti.

5. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di

qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);

b) data/e e riferimento/i della pubblicazione dell'avviso nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara,

indicare la disposizione pertinente dell'articolo 63.

6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da

PMI;

b) numero di offerte ricevute dall'estero;

c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

----------

(5) Allegato XII alla direttiva 25 del 2014

Nel caso di piu' aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli),

tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.

8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a

seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.

9. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunita' effettuati in

virtu' dell'articolo 63, comma 3, lettera d).

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di

codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet

dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario e' una PMI;

b) informazioni che specificano se l'appalto e' stato aggiudicato a

un consorzio.

11. Indicare, eventualmente, se l'appalto e' stato o puo' essere

subappaltato.

12. Prezzo pagato o prezzo dell'offerta piu' elevata e di quella

piu' bassa di cui si e' tenuto conto nell'aggiudicazione

dell'appalto.

13. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni

quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo

elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione

puo' essere richiesta.

14. Informazioni facoltative:

valore e percentuale dell'appalto che e' stata o puo' essere

subappaltata a terzi,

criteri di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate a essere pubblicate

15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto e' stato

suddiviso tra piu' fornitori).

16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

17. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine unionale o

non unionale e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

18. Criteri di attribuzione utilizzati.

19. Indicare se l'appalto e' stato aggiudicato a un offerente che

presentava una variante, ai sensi dell'articolo 95, comma 14.

20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto

anormalmente basse, in base all'articolo 97.

21. Data di invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

H - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI

UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (di cui agli articoli 128 e articolo

134) (6)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione

nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,

posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se

diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni

complementari.

2. Principale attivita' esercitata.

3. Indicare eventualmente se l'appalto e' riservato a laboratori

protetti o se l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di

lavoro protetti.

4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti,

servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale

sistema - codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per

l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice

NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli

appalti di forniture e di servizi.

5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la

qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di

tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di

verifica e' voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori

economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei

metodi principali e un riferimento a tali documenti sara'

sufficiente.

----------

(6) Allegato X alla direttiva 25 del 2014

6. Periodo di validita' del sistema di qualificazione e formalita'

da espletare per il suo rinnovo.

7. Menzione del fatto che l'avviso e' utilizzato come mezzo di

indizione di gara.

8. Indirizzo presso il quale e' possibile ottenere ulteriori

informazioni e la documentazione relativa al sistema di

qualificazione (se l'indirizzo e' diverso da quello di cui al punto

1).

9. Denominazione e indirizzo dell'organo competente per le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni

quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo

elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione

puo' essere richiesta.

10. Criteri, se noti, definiti all'articolo 95 che saranno

utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Salvo nel caso in cui

l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' individuata sulla base

del solo prezzo, i criteri per determinare l'offerta economicamente

piu' vantaggiosa nonche' la ponderazione a essi attribuita o, se del

caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora

non figurino nel capitolato d'oneri o non ne sia previsto

l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

11. Eventualmente, indicare se:

a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande

di partecipazione e' richiesta/accettata;

b) si fara' ricorso all'ordinazione elettronica;

c) si fara' ricorso alla fatturazione elettronica;

d) sara' accettato il pagamento elettronico.

12. Altre eventuali informazioni.

PARTE III - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI

Dl GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI

SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI (7) (di cui all'articolo 140)

I. Bando o avviso di gara

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione

nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,

posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se

diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni

complementari.

2. Principale attivita' esercitata.

3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso,

forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto, indicando

quantita' o valori coinvolti e codici CPV.

4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.

5. Indicare eventualmente se l'appalto e' riservato a laboratori

protetti o se l'esecuzione e' riservata nel contesto di programmi di

lavoro protetti.

6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori

economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso,

l'indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni

dettagliate.

7. Scadenze per contattare l'ente aggiudicatore, in vista della

partecipazione.

8. Altre eventuali informazioni.

----------

(7) Allegato XVIII alla direttiva 25 del 2014

II. Avviso periodico indicativo

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione

nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore.

2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i

codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e

durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a

laboratori protetti o la cui esecuzione e' riservata nell'ambito di

programmi di lavoro protetti,

l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia

riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della

procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati

devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per

lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni

d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le

manifestazioni d'interesse.

III. Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione

nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i

codici CPV.

3. Se noti:

a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori

nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale

di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;

b) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e

durata del contratto;

c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a

laboratori protetti o la cui esecuzione e' riservata nell'ambito di

programmi di lavoro protetti,

l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia

riservata a una particolare professione;

d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della

procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati

devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per

lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni

d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le

manifestazioni d'interesse.

5. Periodo di validita' del sistema di qualificazione e formalita'

da espletare per il suo rinnovo.

IV. Avviso di aggiudicazione

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione

nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,

posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se

diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni

complementari.

2. Principale attivita' esercitata.

3. Indicazione succinta del tipo e della quantita' dei servizi e,

se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell'appalto.

4. Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.

7. Altre eventuali informazioni.

Allegato XV

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo

competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari

e per i settori speciali

(allegati IX dir. 24 e XIII dir. 25)

PARTE I - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a

partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti

per i settori ordinari di cui all'articolo 75

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo ai

sensi dell'articolo 75 deve contenere almeno:

a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale

esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono

essere redatte;

c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo

per l'inizio della fase della consultazione, nonche' la lingua o le

lingue utilizzate;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno

delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente

agli articoli 85 e 86 e, eventualmente, all'articolo 87 oppure ad

integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo

le stesse modalita' stabilite negli articoli 85, 86 e 87

e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione

dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di

importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara,

nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel

documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo

competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di

cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al

dialogo, o a negoziare bensi' nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di

preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti

i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni

particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare

la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:

a) natura e quantita', comprese tutte le opzioni riguardanti

appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per

esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita' e, se

possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi

di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva

con negoziazione;

c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la

consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e

termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara

nonche' la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

e) indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice che aggiudica

l'appalto;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie

finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione

finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o piu' d'una fra queste

forme; e

h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione

o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste

informazioni non compaiano nell'avviso di preinformazione o nelle

specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a

partecipare a una negoziazione.

PARTE II - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a

partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse,

previsti per i settori speciali di cui all'articolo 131

l. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a

negoziare ai sensi dell'articolo 131 deve contenere almeno:

a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al

quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui

devono essere redatte.

Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo

competitivo o un partenariato per l'innovazione, tali informazioni

non figurano nell'invito a partecipare a una trattativa, bensi'

nell'invito a presentare un'offerta;

b) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo

per l'inizio della fase della consultazione, nonche' la lingua o le

lingue utilizzate;

c) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara

pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono

nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione

con cui si indice la gara;

f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione

dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali

criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara,

nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o

nel capitolato d'oneri.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico

indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a

confermare il loro interesse in base alle informazioni

particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare

la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

a) natura e quantita', comprese tutte le opzioni riguardanti

appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per

esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantita' e, se

possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi

di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la

consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e

termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara

nonche' la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

e) l'indirizzo dell'ente aggiudicatore;

f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie

finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

g) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte:

acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o

piu' d'una fra queste forme; e

h) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione

o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste

informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato

d'oneri o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una

trattativa.

Allegato XVI

Registri di cui all'articolo 83

(allegato XI dir. 24)

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i

certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister» e, per

gli appalti di servizi, «Ordres professionels/Beroepsorden»,

- per la Bulgaria, «... (49)»,

- per la Repubblica ceca, «obchodni' rejstøik»,

- per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen»,

- per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli

appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e

«Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,

- per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,

- per l'Irlanda, un operatore economico puo' essere invitato a

produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar

of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi

che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la

professione in questione nel paese in cui e' stabilito, in un luogo

specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,

- per la Grecia, «... (49)» del ministero dell'ambiente, della

pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (... (49)) per gli

appalti di lavori; «... (49)» e «... (49)» per gli appalti di

forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi puo'

essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a

un notaio, riguardante l'esercizio dell'attivita' professionale in

questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per

la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I, il

registro professionale «... (49)» nonche' «... (49)»,

- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per

appalti di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non

registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato

sotto giuramento di esercitare la professione in questione,

- per la Francia, «Registre du commerce e des societes» e

«Repertoire des metiers»,

- per la Croatia, «Sudski registar» e «Obrtni registrar» o, per

deterimate attivita', un certificato attestante che l'interessato e'

autorizzato a esercitare l'attivita' commerciale o la professione in

questione,

- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria,

agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi,

anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»

o, oltre ai registri gia' menzionati, il «Consiglio nazionale degli

ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o

di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai

registri gia' menzionati,

- per Cipro, l'imprenditore puo' essere invitato a presentare un

certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil

Engineering e Building Contractors (... (49) )», conformemente alla

Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law

per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il

fornitore o il prestatore di servizi puo' essere invitato a

presentare un certificato del «Registrar of Companies e Official

Receiver» (... (49) ) o, altrimenti, un certificato attestante che

l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la

professione nel paese in cui e' stabilito, in un luogo specifico e

con una denominazione commerciale particolare,

- per la Lettonia, «Uzoçmumu reiistrs» («Registro delle imprese»),

- per la Lituania, Juridiniø asmenø registras»,

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre

des metiers»,

- per l'Ungheria, «Cegnyilvantartas», «egyeni vallalkozok jegyzõi

nyilvantartasa», e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarak

nyilvantartasa» o, nel caso di alcune attivita', un certificato

attestante che l'interessato e' autorizzato a esercitare l'attivita'

commerciale o la professione in questione,

- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo «numru ta'

registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mi¿jud (VAT) u n- numru

tal-licenzja ta' kummerc», e, in caso di partenariati o societa', il

relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorita' maltese

dei servizi finanziari,

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,

- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister»,

«Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

- per la Polonia, «... (49)»,

- per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliario»

(INCI) per appalti di lavori; «Registro Nacional das Pessoas

Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,

- per la Romania, «Registrul Comer?ului»,

- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,

- per la Slovacchia, «Obchodný register»,

- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,

- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller

föreningsregistren»,

- per il Regno Unito, l'operatore economico puo' essere invitato a

produrre un certificato del «Registrar of Companies» attestante che

ha costituito una societa' o e' iscritto in un registro commerciale

o, in mancanza, un certificato attestante che l'interessato ha

dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione

in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale

determinata.

(49) Si omette il testo in lingua straniera.

Allegato XVII

Mezzi di prova dei criteri di selezione

(allegato XII dir. 24)

Parte I: Capacita' economica e finanziaria

Di regola, la capacita' economica e finanziaria dell'operatore

economico puo' essere provata mediante una o piu' delle seguenti

referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata

copertura assicurativa contro i rischi professionali;

b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la

pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione

del paese di stabilimento dell'operatore economico;

c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del

caso, il fatturato del settore di attivita' oggetto dell'appalto, al

massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di

costituzione o all'avvio delle attivita' dell'operatore economico,

nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano

disponibili.

Parte II: Capacita' tecnica

Mezzi per provare le capacita' tecniche degli operatori economici

di cui all'articolo 83:

a) i seguenti elenchi:

i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale

elenco e' corredato di certificati di corretta esecuzione e buon

esito dei lavori piu' importanti; se necessario per assicurare un

livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici

possono precisare che sara' presa in considerazione la prova relativa

ai lavori analoghi realizzati piu' di cinque anni prima;

ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi

effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi

importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per

assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni

aggiudicatrici possono precisare che sara' preso in considerazione la

prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati piu' di

tre anni prima;

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che

facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e piu'

particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualita'

e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore

disporra' per l'esecuzione dell'opera;

c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure

adottate dall'operatore economico per garantire la qualita', nonche'

degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;

d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilita' della

catena di approvvigionamento che l'operatore economico potra'

applicare durante l'esecuzione del contratto;

e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di

natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una

finalita' particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione

aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente

del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi e'

stabilito, purche' tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle

capacita' di produzione del fornitore e sulla capacita' tecnica del

prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e

di ricerca di cui egli dispone, nonche' sulle misure adottate per

garantire la qualita';

f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del

prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti

dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di

aggiudicazione;

g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che

l'operatore economico potra' applicare durante l'esecuzione del

contratto;

h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo

dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei

dirigenti durante gli ultimi tre anni;

i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e

l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di

servizi disporra' per eseguire l'appalto;

j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico

intende eventualmente subappaltare;

k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticita' deve

poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione

aggiudicatrice;

ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali

incaricati del controllo della qualita', di riconosciuta competenza,

i quali attestino la conformita' di prodotti ben individuati mediante

riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Allegato XVIII

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 96, comma

3

(allegato XIII dir. 24; allegato III dir. 23)

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata

assicurata adeguata pubblicita' e in cui il conferimento di tali

diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «diritti

speciali o esclusivi» ai sensi del presente decreto. Il seguente

elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un'adeguata

trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base

di altri atti legislativi dell'Unione, che non costituiscono «diritti

speciali o esclusivi» ai sensi del presente codice:

a) la concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di

gas naturale conformemente alle procedure di cui all'articolo 4 della

direttiva 2009/73/CE;

b) l'autorizzazione o l'invito a presentare offerte per la

costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica

in conformita' della direttiva 2009/72/CE;

c) la concessione di autorizzazioni, conformemente alle procedure

di cui all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a

servizi postali che non sono ne' possono essere riservati;

d) la procedura per concedere l'autorizzazione a svolgere

un'attivita' che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi

della direttiva 94/22/CE;

e) i contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE)

n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri

con autobus, tram, metropolitana o per ferrovia, che sono stati

aggiudicati mediante una procedura di gara conformemente all'articolo

5, paragrafo 3, di detto regolamento, purche' la durata sia conforme

all'articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento stesso.

Allegato XIX

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di

progettazione di cui agli articoli 141 e 152

(Allegato XIX dir. 25)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del

servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivita' esercitata.

3. Descrizione del progetto (codici CPV).

4. Tipo di concorso: aperto o ristretto.

5. Nel caso dei concorsi aperti: data limite di ricezione dei

progetti.

6. Nel caso di concorsi ristretti:

numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione

accettati;

eventualmente, nomi dei partecipanti gia' selezionati;

criteri di selezione dei partecipanti;

termine ultimo per la presentazione delle domande di

partecipazione.

7. Eventualmente, indicare se la partecipazione e' riservata a una

particolare professione.

8. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.

9. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.

10. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l'ente

aggiudicatore.

11. Eventualmente, numero e valore dei premi.

12. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i

partecipanti.

13. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto

all'attribuzione di appalti complementari.

14. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni

quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo

elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione

puo' essere richiesta.

15. Data d'invio del presente avviso.

16. Altre informazioni pertinenti.

Allegato XX

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei

concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152

(Allegato XX dir. 25)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo

comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del

servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Principale attivita' esercitata.

3. Descrizione del progetto (codici CPV).

4. Numero totale dei partecipanti.

5. Numero dei partecipanti esteri.

6. Vincitore/i del concorso.

7. Eventualmente, premio o premi.

8. Altre informazioni.

9. Riferimento all'avviso di concorso.

10. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le

procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni

quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo

elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione

puo' essere richiesta.

11. Data d'invio del presente avviso.

Allegato XXI

Informazioni da inserire nei bandi di concessione

(allegato V dir. 23)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione

nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono

e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se

diverso, del servizio che puo' fornire ulteriori informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e

principale attivita' svolta.

3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte,

indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra

gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di

gara. Se l'accesso gratuito, diretto e completo non e' disponibile

nei casi di cui all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa

alle modalita' di accesso ai documenti di gara.

4. Descrizione della concessione: natura e quantita' dei lavori,

natura e quantita' dei servizi, ordine di grandezza o valore

indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione

e' suddivisa in lotti, e' necessario fornire tali informazioni per

ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

5. Codici CPV. Se la concessione e' suddivisa in lotti, e'

necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel

caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale

di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione e'

suddivisa in lotti, e' necessario fornire tali informazioni per ogni

lotto.

7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:

a) se del caso, indicare se la concessione e' limitata a laboratori

protetti o se l'esecuzione e' limitata a programmi di lavoro

protetti;

b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia

riservata a una particolare professione; indicare altresi' il

riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o

amministrativa rilevante;

c) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di

selezione; livello o livelli minimi specifici di capacita'

eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste

(autocertificazioni, documentazione).

8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o

per la ricezione delle offerte.

9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in

altri documenti di gara.

10. Data di spedizione del bando.

11. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di

ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul

termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome,

indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta

elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui e' soggetta

l'esecuzione della concessione.

13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le

offerte.

14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi

all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione e'

associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi

dell'Unione.

16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione

rientra nell'ambito dell'AAP.

Allegato XXII

Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti

le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici

(allegato VI dir. 23)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione

nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono

e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se

diverso, del servizio che puo' fornire ulteriori informazioni.

2. Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove

le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano

reperibili.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e

principale attivita' svolta.

4. Codici CPV. Se l'appalto e' suddiviso in lotti, e' necessario

fornire tali informazioni per ogni lotto.

5. Codice NUTS per il luogo principale di prestazione o esecuzione

delle concessioni di servizi.

6. Descrizione dei servivi, ordine di grandezza o valore

indicativi.

7. Condizioni di partecipazione.

8. Se opportuno, termini per contattare l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore in vista della partecipazione.

9. Se del caso, breve descrizione delle principali caratteristiche

della procedura di aggiudicazione da applicare.

10. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXIII

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di

concessioni

(Allegato VII dir. 23)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione

nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso,

numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito

Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente

aggiudicatore e, se diverso, del servizio che puo' fornire ulteriori

informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e

principale attivita' svolta.

3. Codici CPV.

4. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel

caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale

di esecuzione delle concessioni di servizi.

5. Descrizione della concessione: natura e quantita' dei lavori,

natura e quantita' dei servizi, durata del contratto. Se la

concessione e' suddivisa in lotti, e' necessario fornire tali

informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali

opzioni.

6. Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata, nel

caso di aggiudicazione senza previa pubblicazione, motivazione.

7. Criteri di cui all'articolo 172 utilizzati per aggiudicare la

concessione o le concessioni.

8. Data della decisione (o delle decisioni) di aggiudicazione della

concessione.

9. Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:

a) numero di offerte ricevute da operatori economici che sono

piccole e medie imprese;

b) numero di offerte ricevute dall'estero;

c) numero di offerte ricevute con mezzi elettronici.

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di

codice NUTS, ed eventualmente, telefono, fax, posta elettronica e

indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari,

comprese:

a) le informazioni necessarie ad accertare se l'aggiudicatario sia

una piccola o media impresa;

b) le informazioni necessarie ad accertare se la concessione sia

stata aggiudicata a un consorzio.

11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione

aggiudicata, inclusi:

a) tariffe prezzi e tasse eventuali;

b) premi e pagamenti eventuali;

c) eventuali altri elementi utili con riguardo al valore della

concessione ai sensi dell'articolo 168, comma 4.

12. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione e'

associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi

dell'Unione.

13. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di

ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul

termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome,

indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta

elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

14. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti

pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea rilevanti

per la concessione (le concessioni) pubblicizzate nel presente bando.

15. Data di spedizione del bando.

16. Metodo per il calcolo del valore stimato della concessione, se

non indicato in altri documenti di gara ai sensi dell'articolo 168.

17. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXIV

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di

concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici

(allegato VIII dir. 23)

1. Nome, numero di identificazione (ave previsto dalla legislazione

nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso,

numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito

Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente

aggiudicatore e, se diverso, del servizio che puo' fornire ulteriori

informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e

principale attivita' svolta.

3. Codici CPV. Se l'appalto e' suddiviso in lotti, e' necessario

fornire tali informazioni per ogni lotto.

4. Indicazione succinta dell'oggetto della concessione.

S. Numero di offerte ricevute.

6. Valore dell'offerta prescelta, inclusi tariffe e prezzi.

7. Nome e indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono

e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet

dell'operatore economico aggiudicatario (o degli operatori economici

aggiudicatari).

8. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Allegato XXV

Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione

in vigenza della stessa

(allegato XI dir. 23)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione

nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono

e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se

diverso, del servizio che puo' fornire ulteriori informazioni.

2. Codici CPV.

3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel

caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale

di esecuzione delle concessioni di servizi.

4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e

quantita' dei lavori, natura e quantita' dei servizi.

5. Se del caso, modifica del valore della concessione, compresi gli

eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla

modifica.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la

modifica.

7. Data della decisione di aggiudicazione della concessione.

8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS,

telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei

nuovi operatori economici.

9. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione e'

associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi

dell'Unione.

10. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di

ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul

termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome,

indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta

elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

11. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti

pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea rilevanti

per l'appalto (gli appalti) di cui al presente bando.

12. Data di spedizione del bando.

13. Altre eventuali informazioni rilevanti.